Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2022.20

Sentenza del 19 settembre 2022
Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Fiorenza Bergomi,
Presidente del Collegio giudicante,
Roy Garré e Monica Galliker,
Cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni,

e

accusatrice privata:

B., rappresentata dall'avv. Hugo Haab,

contro

A., attualmente detenuta presso le Strutture carcerarie cantonali, difesa dall'avv. d'ufficio Daniele Iuliucci,

Oggetto

Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, ripetuto esercizio illecito della prostituzione

Fatti:

A. A. è nata a U. il (…) da madre serba e padre di origine svizzera ed italiana. Da bambina ha sofferto di crisi epilettiche ed in età adolescenziale ha avuto problemi di anoressia, a seguito dei quali è stata presa a carico psichiatricamente. La sua scolarità, svolta in parte in classi speciali, è stata interrotta a 16 anni a causa di difficoltà di apprendimento. A. non ha concluso alcuna formazione professionale. Sempre all'età di 16 anni, l'imputata ha conosciuto un ragazzo di origine afgana, con il quale si è sposata il (…) per poi divorziare, dopo diverse separazioni e ricongiungimenti, nel 2021. In tale contesto relazionale si sarebbe convertita all'Islam ed il (…) ha dato alla luce un figlio, che verrà in seguito affidato ai nonni materni (e successivamente da loro adottato), visto il suo rifiuto ad occuparsene direttamente. Nel 2017 A. è stata ricoverata per due volte presso la Clinica psichiatrica cantonale di V., l'ultima delle quali dopo aver tentato di recarsi in Siria. A partire dal 2011 l'accusata ha beneficiato di prestazioni assistenziali; nel 2018 le è inoltre stata riconosciuta una rendita di invalidità per problemi di natura mentale e le è altresì stata istituita una curatela di rappresentanza. Al momento dei fatti, era in cura psichiatrica. A., domiciliata a W., in occasione del suo arresto aveva ventotto anni (act. MPC 13.1-0004 e segg.; act. SK.15.731.001-015).

B. Dal rapporto di polizia risulta che, il 24 novembre 2020, l'imputata, dopo avere attentamente valutato dove e quando agire, è salita al quinto piano dei Grandi Magazzini E. SA di X. Si è quindi diretta presso il reparto casalinghi dove, alle ore 13:38, ha chiesto ad una commessa quale fosse il coltello migliore per tagliare il pane. Dopo avere scelto un coltello con lama seghettata della lunghezza di 21 cm, si è concentrata sulla ricerca di una vittima di sesso femminile ed ha individuato quale obiettivo B. Le si è avvicinata mentre le dava le spalle e l'ha bloccata da dietro con le due braccia, ha mirato e l'ha colpita al collo e al viso, cagionandole un profondo taglio alla gola di almeno 10 cm e uno al mento; mentre B. giaceva a terra, l'imputata le ha poi inferto ulteriori colpi dall'alto verso il basso. Nel tentativo di proteggersi con le braccia, B. ha subito ulteriori ferite agli avambracci, ai polsi e alle mani. A., nel compiere l'atto, ha gridato «*Allah u Akbar*». L'imputata si è fermata solo dopo aver pensato che la vittima fosse morta, l'ha lasciata a terra e si è diretta verso F. con l'intento di colpire anche quest'ultima. F. le ha tuttavia bloccato il polso della mano nella quale impugnava il coltello ed è riuscita ad evitare di essere a sua volta colpita al collo; alcune persone presenti sul luogo ed intervenute in aiuto delle vittime, sono quindi riuscite a disarmare ed immobilizzare A. fino all'arrivo della Polizia (act. MPC 10.1-0168-170). Come si vedrà meglio, la dinamica dei fatti è sostanzialmente accertata ad eccezione di alcuni dettagli, fra cui, ad esempio, le grida proferite durante l'aggressione (cfr. *infra* consid. VI, 3.1 e segg.).

C. Alle 13:58 l'imputata è stata posta in stato di fermo dalle forze dell'ordine ed arrestata (act. MPC 10.1-0001).

D. Sempre il 24 novembre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'istruzione penale nei confronti di A. per le ipotesi di reato di omicidio (art. 111 CP), lesioni corporali gravi (art. 122 CP), come pure per infrazione all'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico») ipotesi estese il 25 gennaio 2021 al reato di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP; cfr. act. MPC 1.1-0001, 2.1-0001 e segg.).

E. Il 27 novembre 2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito GPC) ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva per un periodo di tre mesi formulata il 26 novembre 2020 dal MPC.

F. Il 2 dicembre 2020 il MPC ha conferito mandato al Dr. med. G (di seguito: Dr. G.) di allestire una perizia psichiatrica concernente l'imputata, perizia che è stata consegnata il 23 febbraio 2021. A mente dell'esperto, A. soffre di una grave turba psichica, motivo per il quale le è ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio. Secondo la perizia il rischio di recidiva è inoltre da considerarsi fondato. Per il perito, l'espiazione della pena non ostacolerebbe, né pregiudicherebbe il successo di un eventuale trattamento, che laddove raccomandato dovrà avere carattere essenzialmente psicoeducativo (act. MPC 11.1.1-0059 e segg.).

G. Con decisione del 26 febbraio 2021 il GPC ha accolto la richiesta di proroga della carcerazione preventiva formulata il 19 febbraio 2021 dal MPC per un periodo di sei mesi (act. MPC 6.1-0114).

H. Con complemento peritale del 7 maggio 2021, il Dr. G., formulando una prognosi piuttosto pessimistica, ha indicato la necessità di collocare A. in una struttura chiusa, senza accesso a strumenti potenzialmente pericolosi (act. MPC 11.1.1-0155 e segg.).

I. Il 30 giugno 2021 A., per il tramite del suo difensore, ha chiesto di essere posta in esecuzione anticipata della pena.

J. Il 20 luglio 2021 il Dr. G. è stato interrogato in qualità di perito dal MPC, alla presenza del difensore dell'accusata (act. MPC 12.21-0008 e segg.).

K. Con decreto del 3 agosto 2021, il MPC ha accolto la richiesta summenzionata ed ha autorizzato l'esecuzione anticipata della pena (act. MPC 6.1-0263 e segg.).

L. Con decisione del 24 novembre 2021, il MPC ha esteso l'inchiesta penale nei confronti dell'imputata all'infrazione di esercizio illecito della prostituzione ed il 30 novembre ha deciso la riunione presso l'autorità federale di perseguimento penale dei vari reati imputati ad A. (act. MPC. 1.1-0067, 2.1-0007 e segg.).

M. Con scritto di data 9 febbraio 2022, il MPC, su domanda della difesa, ha conferito mandato alla Dr.ssa med. H. (di seguito Dr.ssa H.) di determinarsi in relazione allo stato dell'accusata a seguito della somministrazione di una blanda terapia farmacologica. Il 30 marzo 2022 la Dr.ssa H. ha trasmesso al MPC il complemento di perizia psichiatrica. In tale referto, ha valutato il rischio di recidiva come medio-alto; la perita ha inoltre giudicato un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP, come una misura adeguata e proporzionale (act. MPC 11.1.5-0037 e segg.).

N. Il 19 aprile 2022, il Dr. G., su invito del MPC, si è espresso sulla rivalutazione peritale effettuata dalla Dr.ssa H. Egli si è sostanzialmente associato alle considerazioni di quest'ultima quanto a diagnosi e rischio di recidiva, ribadendo l'adeguatezza e la proporzionalità di un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP; l'unica alternativa, essendo, a suo avviso, un internamento giusta l'art. 64 CP (act. MPC 11.1.1-0173 e segg.).

O. Il 16 maggio 2022 il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) un atto d'accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP), violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», nonché esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP); B. vi figura quale unica (formalmente) vittima e accusatrice privata (act. SK 15.100-001 a 013).

P. Con scritto del 30 maggio 2022, la direzione della procedura ha informato il MPC che la Corte avrebbe dovuto poter valutare anche possibili ipotesi di reato commesse a danno di F., concedendo a tale scopo al pubblico ministero la possibilità di estendere l'accusa (act. SK 15.400.001).

Q. Il 7 giugno 2022 l'avv. Iuliucci ha chiesto a questa Corte di estendere il gratuito patrocino per la difesa di A. all'avv. Simone Creazzo – costituendo così un collegio di difesa – ciò in ragione della prevedibile ingente mole di lavoro per la preparazione del pubblico dibattimento, nonché per la partecipazione al medesimo (act. SK 15.521.001).

R. Con decreto del 15 giugno 2022, la Presidente del Collegio giudicante ha concesso all'avv. Iuliucci la possibilità di farsi coadiuvare dall'avv. Creazzo nell'ambito della difesa d'ufficio e per la preparazione del pubblico dibattimento, purché le prestazioni non venissero effettuate in doppio; alle medesime

condizioni è pure stata ammessa la presenza dell'avv. Creazzo al pubblico dibattimento (act. SK 15.521.001, 15.911.001-006).

S. Mediante missiva di medesima data, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d'ufficio (act. SK 15.400.004-005).

T. Il 23 giugno 2022 il MPC, dando seguito all'invito di cui sopra (cfr. *supra* lett. P), ha trasmesso alla Corte penale del TPF l'atto d'accusa modificato nei confronti di A. per le ipotesi di reato di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP), violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, estendendolo alla vittima F. (act. SK 15.110.001-015).

U. Il 4 luglio 2022 il MPC ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 15.510-008 a 009). Il 6 luglio successivo il difensore di A. ha richiesto un aggiornamento sullo stato di salute fisica e mentale dell'imputata, come pure un rapporto circa le condizioni di carcerazione dell'imputata, presso il Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie del Canton VV. (di seguito: Strutture carcerarie; act. MPC 15.521-002 a 016).

V. Il 13 luglio 2022, la direzione della procedura ha decretato l'acquisizione agli atti della seguente documentazione relativa all'imputata: estratto del casellario giudiziale svizzero, estratto dell'ufficio esecuzioni e fallimenti, documentazione fiscale dal 2019 in poi, formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale; aggiornamento sullo stato dell'imputata da ottenersi, entro il 18 agosto 2022, presso il Dr. G., la Dr.ssa H. ed il Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie; rapporto circa le condizioni di carcerazione dell'imputata corredato da fotografie, in particolare sul regime e luogo di detenzione, tipologia della cella, ore e luogo di passeggio, ore trascorse al di fuori della cella per altre attività, possibilità di interazione con altre detenute e di risocializzazione, limitazioni imposte alla libertà religiosa, da richiedersi presso la Direzione delle Strutture carcerarie. Per quanto concerne gli interrogatori da svolgersi nel corso dei pubblici dibattimenti, sono state disposte, oltre all'interrogatorio dell'imputata, anche le audizioni dei periti Dr. G. e Dr.ssa H. (act. SK 15.250.001-006).

W. Il 19 luglio 2022 la Corte ha invitato le parti a trasmettere eventuali eccezioni pregiudiziali. Il 22 luglio 2022 il difensore di A. e il 2 agosto 2022 il MPC, hanno comunicato di non avere questioni pregiudiziali da presentare (act. SK 15.510.010-011, 15.510.010-011). Il rappresentante di B. non ha inoltrato alcuna comunicazione al riguardo.

X. Il 28 luglio 2022 la Dr.ssa H. ha trasmesso a questa Corte un aggiornamento sulle condizioni di salute di A. L'esperta ha sostanzialmente confermato le conclusioni di cui al complemento del 30 marzo 2022 nonché l'adeguatezza e la proporzionalità di un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP (act. SK 15.662.005-012). Il Dr. G. ha a sua volta presentato un referto aggiornato il 9 agosto 2022 (act. SK 15.661.004-007): anch'egli, in sostanza, non ha notato cambiamenti significativi rispetto a quanto descritto nella sua perizia e nel precedente complemento, che ha confermato integralmente. Il 10 agosto 2022, anche la Direzione delle Strutture carcerarie ha inoltrato alla Corte un aggiornamento sullo stato di salute psicofisica di A. redatto dal servizio medico (act. SK 15.231.7.002-007).

Y. Il 18 agosto 2022, rispettivamente il 22 agosto 2022, l'Ufficio delle assicurazioni sociali e la Sezione del sostegno sociale – Ispettorato, hanno fatto pervenire alla Corte il conteggio di quanto da loro versato negli anni in favore di A. (act. SK 15.231.6.001-012).

Z. I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 29 agosto 2022 al 2 settembre 2022, alla presenza del MPC, dell'imputata, difesa dall'avv. Iuliucci coadiuvato dall'avv. Creazzo e dell'accusatrice privata, rappresentata dall'avv. Haab.

Z.a In sede dibattimentale questa Corte ha informato le parti della sua intenzione di valutare anche l'eventuale commissione del reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale ex art. 148*a* CP. Ritenuta tuttavia l'assenza di sufficienti accertamenti da parte del MPC per un'estensione dell'accusa ex art. 333 cpv. 2 CPP, è stato deciso per l'applicazione dell'art. 333 cpv. 3 CPP, ossia per l'eventuale avvio di una procedura preliminare da parte del pubblico ministero (act. SK 15.720.006; *infra* consid. IV, 2.2).

Z.b In aula sono stati sentiti l'imputata e, in qualità di periti, il Dr. G. e la Dr.ssa H.

Z.c Sempre durante i pubblici dibattimenti, in data 29 agosto 2022, il MPC ha esteso l'accusa nei confronti di A. in relazione al preteso invio di somme di denaro alle organizzazioni vietate di cui all'art. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (act. SK 15.720.006). L'estensione è stata formalizzata mediante un primo scritto di data 30 agosto 2022, consegnato alla Corte durante il pubblico dibattimento, per titolo di ripetuto finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP) e tentato finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies} CP in combinato disposto con l'art. 22 CP). La pubblica accusa ha successivamente annullato e sostituito tale atto con un ulteriore documento in cui veniva avanzata l'ipotesi di reato di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» anche in relazione all'invio delle somme di denaro in parola e meglio, «*per avere, tra il 2017 e il 2020, a X.*

e Y., inviato per il tramite di terze persone, rimaste ignote, almeno CHF 18'000.- in Siria per finanziare l'acquisto di armi in favore dello Stato islamico e della Guerra Santa» (act. SK 15.720.023).

Z.d Il MPC ha esordito la propria requisitoria ponendo l'accento sull'ampia risonanza mediatica riservata alla vicenda e sulla minaccia ingenerata dal terrorismo in Svizzera. Dopo aver ripercorso il vissuto dell'imputata, ha contestualizzato i fatti del 24 novembre 2020, fornendo una propria valutazione delle prove agli atti. Qui, l'accusa ha sottolineato innanzitutto come l'imputata abbia continuato ad ammettere i fatti confermandoli coerentemente in tutte le fasi procedurali. In questo senso, le minime contraddizioni referenziabili sarebbero riconducibili alla sua volontà di cambiare versione per necessità e secondo la sua logica e non a carente lucidità, come confermato anche dal perito, secondo il quale la mancanza di ricordi precisi dell'attentato non configurerebbe confusione, ma contraddittorietà. Peraltro, a mente del MPC, le dichiarazioni delle persone presenti al momento dell'aggressione, i filmati della videosorveglianza, il materiale sequestrato, le analisi forensi e i riscontri alle domande rogatoriali suffragherebbero le affermazioni dell'imputata permettendo di ricostruire passo per passo la dinamica dell'attacco. Dai rapporti medici inerenti alle vittime si evincerebbe inoltre la brutalità delle azioni e la gravità delle lesioni riportate da B.

Da un punto di vista soggettivo, l'imputata, nonostante la semplicità di pensiero e la psicosi, sarebbe stata perfettamente cosciente del fatto che accoltellare una persona alla gola ne potesse provocare la morte. Del resto, secondo le perizie, i disturbi psichici in essere non le avrebbero imposto di commettere i reati; vieppiù, per agire in tal senso sarebbe stata necessaria un'adesione di volontà. Altrettanto indiscusso sarebbe pure il fatto che l'imputata voleva, in nome dello Stato islamico, commettere un attentato sopprimendo delle persone, così da dimostrare al mondo intero la sua ideologia estremista, ben conscia del fatto che tale azione avrebbe fatto parlare di lei e dello Stato islamico. I messaggi scambiati su Facebook non lascerebbero dubbi quanto alle intenzioni «malefiche» dell'imputata. Ella avrebbe meditato, studiato e pianificato il suo gesto per poi tradurlo in atto senza lasciare nulla al caso, conoscendo già il luogo, l'arma e l'obiettivo e cancellando i dati dai suoi apparecchi elettronici. Avrebbe scelto il centro cittadino in quanto frequentato da un buon numero o comunque un numero appropriato di «miscredenti»; non troppi, né troppo pochi. La data avrebbe avuto a sua volta un significato, essendosi i fatti svolti esattamente un mese prima della vigilia di Natale. Su questi presupposti, per il MPC andrebbe riconosciuto il dolo diretto. Il motivo a monte dell'agire di A. sarebbe la sua conversione radicale all'Islam. Oggettivamente, l'attacco a B. denoterebbe mancanza di scrupoli. Utilizzando un coltello onde emulare le decapitazioni dello Stato islamico piuttosto che un'arma da fuoco, A. avrebbe mostrato particolare

freddezza e determinazione. Avrebbe individuato quale prima vittima una donna, in quanto più facile da sopraffare rispetto ad un uomo. Vittima scelta a caso senza conoscerla, assalita all'improvviso alle spalle senza desistere nonostante fosse rovinata a terra, dimostrando un'efferatezza inaudita e il chiaro intento di sopprimerla. D'altro canto, ha proseguito la pubblica accusa, l'imputata, convinta che la prima vittima fosse stata eliminata, si sarebbe scagliata con veemenza contro la seconda tentando anche in tal caso di tagliarle la testa. Se non fosse stato per la prontezza e la presenza di spirito della mal capitata e soprattutto per l'intervento di terze persone, l'epilogo avrebbe potuto essere decisamente più drammatico. Alla luce di quanto precede, entrambe le aggressioni andrebbero sussunte quali tentati assassinii conformemente all'art. 112 CP.

La pubblica accusa si è quindi chinata sull'ipotesi di reato inerente alla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». *In casu*, non vi sarebbero dubbi quanto al fatto che l'intenzione e lo scopo dell'imputata sarebbero stati quelli di esternare la sua radicalizzazione mostrando al mondo intero la sua adesione e il suo sostegno a detti gruppi terroristici, concretizzandola commettendo l'attentato del 24 novembre 2020. Inoltre, secondo il MPC, i disturbi psichici non avrebbero impedito ad A. di capire la portata del suo gesto. L'imputata avrebbe meditato, ideato e concretizzato l'attentato riuscendo, non solo a diffondere paura e timore, ma pure il messaggio dello Stato islamico. Peraltro, in sede dibattimentale l'imputata avrebbe ammesso inequivocabilmente di aver inviato del denaro per un ammontare totale di ben CHF 18'000.– , in parte provento della prostituzione, alle organizzazioni vietate di cui all'art. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Da un punto di vista generale, gli elementi soggettivi e oggettivi dell'art. 2 di tale atto normativo risulterebbero quindi pienamente soddisfatti e detto reato si porrebbe in concorso ideale perfetto con il ripetuto tentato assassinio, avendo l'azione dell'imputata simultaneamente messo in serio pericolo sia la vita di persone sia promosso i gruppi vietati. Come asserito da A. medesima e confermato dallo scambio di messaggi di posta elettronica, l'imputata avrebbe inoltre esercitato l'attività di prostituzione dal 2017 e fino ad una settimana prima dell'arresto, adescando i clienti attraverso dei siti di incontro ed arrivando a guadagnare fino ad un massimo di circa CHF 5'000.– al mese senza essersi annunciata alle preposte autorità cantonali, rendendosi colpevole di ripetuto esercizio illecito della prostituzione giusta l'art. 199 CP.

Nella commisurazione della pena andrebbe in primo luogo considerata la grave colpa dell'imputata, ridotta a media per effetto della scemata imputabilità. Agendo in modo particolarmente riprovevole A. avrebbe messo in pericolo la vita umana, ossia il bene giuridico più importante. Movente e scopo sarebbero stati altrettanto riprovevoli. A., ancora al dibattimento, non si sarebbe pentita e, anche se non in Svizzera, rifarebbe quello che ha fatto. A visione delle fotografie delle ferite

riportate dalla prima vittima, non avrebbe mostrato rimorso o pentimento. Unica attenuante, ha proseguito la pubblica accusa, risulterebbe il fatto che l'assassinio si sia fermato allo stadio del tentativo. Tale aspetto avrebbe però un'importanza relativa, avendo l'imputata sia nei confronti della prima vittima che della seconda, fatto tutto quanto poteva per giungere al risultato. Da ultimo, per quanto concerne la necessità di pronunciare una misura, il MPC ha richiamato il tenore delle perizie psichiatriche e i rischi di recidiva in essere.

Il MPC ha quindi chiesto:

- di dichiarare A. colpevole dei reati di ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e ripetuto esercizio illecito della prostituzione;

- di condannare A. ad una pena detentiva di anni 14, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, nonché al pagamento di una multa di CHF 200.–;

- che venga ordinato il trattamento stazionario da eseguirsi in un penitenziario chiuso;

- che l'esecuzione della pena detentiva sia sospesa giusta l'art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario di cui sopra;

- che le autorità del Cantone Ticino siano dichiarate competenti per l'esecuzione della pena e della misura;

- che siano riconosciute le pretese civili in favore di B.;

- la confisca e la distruzione dei reperti 100215, 24037, 24039, 25678, 31000, nonché delle registrazioni di videosorveglianza, nella misura in cui non servano come mezzi di prova e debbano restare negli atti;

- la conferma del sequestro dei valori patrimoniali per un totale di CHF 4'328.70 ed il loro utilizzo a copertura delle spese di procedura;

- il dissequestro e la restituzione ad A. dei reperti 19731, 19732, 19733, 24033, 24034, 24035, 24197, 24198, 25760, 25761, 25762, 25763, 25764, 25766, 25767, 26069, 42040, 42041, 42042, 42043, 42044, 42045, 42046, 42047, 42048, 42049, 42050, 42051, 42053, 42054, 42055;

- il dissequestro e la restituzione a B. dei reperti 25769, 25770, 25771, 25772, 25773, 25775, 25780;

- il dissequestro e la restituzione a I. del reperto 23718,

- che ad A. venga posta a carico la somma di CHF 135'770.60 a titolo di spese della procedura preliminare, in aggiunta alle spese procedurali generate presso il TPF;

- che l'avv. Iuliucci, coadiuvato dall'avv. Creazzo, sia indennizzato per la difesa d'ufficio di A. attingendo alla cassa della Confederazione tenendo conto degli acconti già versati e per un importo che sarà determinato dalla Corte, A. venendo condannata a rimborsare integralmente alla Confederazione le spese per la difesa d'ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.

Z.e Nel suo intervento, l'accusatrice privata, per il tramite del suo patrocinatore, ha contestualizzato e motivato le sue pretese risarcitorie. Ella, ancora oggi, porterebbe i segni indelebili di quanto accaduto il 24 novembre 2020. Il danno fisico avrebbe carattere permanente e una ripresa a tempo pieno della professione risulterebbe del tutto improbabile. L'essere vittima di un tale atto, ha proseguito il suo legale, le avrebbe causato un contraccolpo psicologico ed una lesione della personalità. A mente dell'accusatrice privata, il pregiudizio al suo avvenire economico andrebbe calcolato in funzione della comparazione tra lo stato patrimoniale o la capacità di reddito post evento e la situazione che sarebbe stata in essere se il danno non fosse intervenuto.

B. ha quindi chiesto che A. venisse condannata al versamento in suo favore di complessivi CHF 412'811.– oltre interessi del 5% annui a far tempo dal 24 novembre 2020, importo così suddiviso:

- CHF 382'811 quale risarcimento del danno;

- CHF 30'000 quale indennità per torto morale.

Z.f In sede di arringa, la difesa ha posto in rilievo tutta una serie di aspetti. Dapprima, ha sottolineato come il caso in esame si differenzi rispetto ai gravi attentati terroristici del passato e come non vi siano state scene di panico o di fuga. L'accusata, inoltre, non avrebbe in alcun modo pianificato l'atto del 24 novembre 2020. Quanto alla religione, per la difesa, A. non sarebbe stata, al momento dei fatti, in alcun modo praticante, non portando il velo, non osservando il digiuno, non attenendosi alle regole sul cibo; ancora oggi essa non conoscerebbe il Corano, testo sacro che avrebbe acquistato peraltro solo un paio di giorni prima dei fatti. La difesa ha sollevato altresì seri dubbi sul fatto che l'accusata si sia convertita (conversione che esigerebbe, per i minorenni, l'accordo dei genitori), così come da essa sostenuto, non essendovi prove agli atti a supporto di tale fatto. La stessa attività di prostituzione sarebbe in contrasto con i dettami del Corano. Solo dopo essere stata bloccata dalla vittima F. e dai di lei colleghi,

l'imputata avrebbe cominciato a parlare di Islam. In punto a quest'ultima questione, la difesa ha riepilogato i verbali dei testimoni presenti durante i fatti del 24 novembre 2020, sottolineando come tutti abbiano riportato di avere sentito A. proferire frasi inneggianti ad Allah solo dopo l'aggressione, quando ormai era stata bloccata. Solo la vittima si sarebbe espressa diversamente, affermando di avere sentito durante l'aggressione la frase «*Allah u Akbar*»: per la difesa la vittima non avrebbe mentito, ma riporterebbe un cosiddetto falso ricordo. I combattenti jihadisti, ha proseguito la difesa, esisterebbero unicamente nella mente dell'accusata e nulla avrebbe potuto essere dimostrato quanto a contatti fra A. e terroristi islamici. Dagli atti di inchiesta emergerebbe in effetti che l'*account* Facebook di J. (*alias* J.1), persona di cui essa si sarebbe innamorata e per la quale avrebbe intrapreso il viaggio verso la Siria nel 2017, non sarebbe più attivo dal 2016. K. avrebbe per contro in effetti corrisposto con l'accusata ma, dei 2500 messaggi scambiati, la maggior parte sarebbe composta da *emoticon* ed immagini che nulla avrebbero a che vedere con il terrorismo.

La difesa ha pure sottolineato come l'accusata sia parsa costantemente confusa durante i suoi verbali di interrogatorio, abbia raccontato varie bugie e si sia spesso contraddetta; in questo senso, è dell'opinione che le affermazioni di A. in quanto «confessione» debbano essere ben ponderate e ritenute veritiere unicamente in presenza di ulteriori prove. La difesa si è soffermata a lungo sulla perizia del Dr. G., della quale essa non condivide una parte dei contenuti. In particolare per la difesa, il Dr. G. sarebbe stato indotto dall'accusata – erroneamente – a parlare di premeditazione, aspetto giuridico, che come tale neppure gli competerebbe. Essa ha dissentito con quanto riferito dal perito circa l'influenza dei farmaci sul comportamento dell'accusata. Per la difesa, l'interruzione – volontaria – della terapia farmacologica avrebbe giocato un ruolo fondamentale sugli eventi del 24 novembre 2020. Parimenti, così come emerso dall'inchiesta, l'accusata avrebbe sospeso la terapia prescrittale dal Dr. med. L. (di seguito: Dr. L.) alcuni mesi prima dei fatti del 24 novembre 2020. I suoi deliri si protrarrebbero, secondo la difesa, da più di tre anni, ovvero da un lasso temporale sufficiente per diagnosticare una vera e propria schizofrenia paranoide. Al momento dei fatti A. non si sarebbe trovata, contrariamente a quanto sostenuto dal perito Dr. G., nel suo stato abituale. Essa sarebbe dunque da ritenere totalmente incapace in relazione al preteso movente jihadista e non limitatamente (grado medio), come sostenuto dal perito.

Per quanto attiene al reato di esercizio illecito della prostituzione, la difesa ha eccepito che una parte di esso risulterebbe prescritta, lo stesso potendo essere imputato all'accusata unicamente a partire dal mese di settembre 2019.

Quanto alla violazione dell'art. 2 della legge, la difesa ha illustrato l'evoluzione della situazione legislativa inerente al divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato

islamico», sostenendo altresì che la prevenzione generale del diritto penale sarebbe stata attuata comprimendo i diritti costituzionali. Essa si è poi opposta all'estensione dell'accusa effettuata in aula dal MPC relativamente al punto 1.2 dell'atto d'accusa, ricordando come l'accusata avesse già riferito spontaneamente in occasione dei suoi verbali di interrogatorio in merito all'invio di denaro in Siria. Nel merito l'accusa non troverebbe in ogni caso fondamento, poiché il denaro che si suppone essere stato inviato, era destinato ad K., risultato non essere un combattente jihadista.

Riferendosi poi al decreto di non luogo a procedere emesso nel 2017 dal MPC ed inerente al viaggio in Siria, la difesa ha posto l'accento sul fatto che l'accusata non sarebbe in grado, a causa delle sue facoltà mentali turbate dalla malattia, di maturare una propria e convinta volontà di agire. Essa alternerebbe la sua esistenza fra due mondi: quello in cui è una donna piuttosto sola e con nessuna prospettiva per il futuro e quello più dinamico in cui lei è una jihadista.

La difesa, sempre in relazione all'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» ha altresì:

- criticato la formulazione dell'atto d'accusa, ritenendola troppo generica, in violazione dunque dell'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP;

- contestato l'accusa di «*avere messo a disposizione sé stessa allo Stato islamico attentando alla vita delle signore B. e F.*», poiché in caso di applicazione dell'art. 112 CP vi sarebbe concorso imperfetto;

- contestato che A. abbia «*generato panico alla E. e diffuso il terrore nella popolazione incoraggiando e garantendo l'esistenza dello Stato islamico e ciò vista la risonanza mediatica*», riferendosi a quanto emerge dagli atti ed alla reazione concretamente avuta della popolazione del Canton Ticino;

- ritenuto l'accusa di «*aver agito con intenzione nel pianificare l'assassinio per vendicare Maometto dalle discriminazioni subite dai musulmani ad opera del Presidente francese Macron*» priva di senso, trattandosi semmai della premeditazione dell'assassinio;

- ritenuto troppo generico, oltre che non comprovato, il rimprovero di «*aver scambiato tra il 7.10.2020 e il 20.11.2020 tramite Facebook con l'utente K. 2'507 comunicazioni per la maggior parte pro Stato islamico*»;

- sostenuto che i sei messaggi inviati ad K. avrebbero avuto quale unico scopo quello di convincere l'interlocutore a permetterle di recarsi in Siria per contrarre matrimonio, specificando che la frase «*voglio servire Dio fino a morire*» non avrebbe connotazione terroristica (discutibile sarebbe la

frase «*voglio servire Dio con la mia morte*»); ritenuto che le restanti frasi potrebbero effettivamente rientrare nella categoria del sostegno «in altro modo» allo Stato islamico, ma sollevato dubbi sull'interpretazione del criterio del «sostegno personale» già sviluppato dalla Corte penale (SK.2017.43 del 15 dicembre 2017), ritenendola estensiva della legge, non costituzionale e tendente ad incidere sulla libertà di pensiero; sostenuto che l'invio delle due fotografie ad un singolo utente non adempirebbe i requisiti oggettivi del reato.

La difesa ha anche giudicato insostenibile quanto affermato dal Dr. G. sull'imputabilità di A. per il reato di violazione dell'art. 2 legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», postulando una totale incapacità di discernimento. La media scemata imputabilità ritenuta per il reato di assassinio non porterebbe infatti automaticamente a ritenere un pari grado per un reato ideologico ed intellettuale come quello in esame. La difesa ha poi ricordato come il primo sintomo della schizofrenia, riconosciuta dalla Dr.ssa H., sarebbe la perdita di contatto con la realtà. La limitatezza mentale, combinata con la sua disconnessione con la realtà, le avrebbero impedito di comprendere l'illiceità del comportamento. Essa sarebbe, come affermato dal Dr. G. in sede di complemento del 9 agosto 2022, incapace di distinguere la realtà dalla fantasia. A tal proposito la difesa ha richiamato nuovamente il decreto di non luogo a procedere del 2017, che si fonderebbe sull'ipotesi, appunto, che l'accusata non fosse in grado di comprendere la portata del viaggio intrapreso verso la Siria, a causa della sua malattia mentale.

Venendo all'ipotesi di ripetuto tentato assassinio intenzionale, la difesa, dopo aver enunciato i criteri che contraddistinguono tale forma qualificata dal semplice omicidio intenzionale, ha sostenuto che, venendo a mancare l'elemento della particolare brutalità evocato nell'atto d'accusa, l'atto commesso dall'imputata ai danni di B. e F. debba essere qualificato come omicidio intenzionale (ovviamente non consumato) e non già come assassinio.

Sull'aspetto soggettivo, la difesa ha tenuto a sottolineare anzitutto come non vi sia stata premeditazione.

Si tratterebbe di un atto di violenza improvviso ed improvvisato, circostanza indiziante di omicidio e non di assassinio.

Per la difesa, A. avrebbe perpetrato l'aggressione quale gesto del tutto irrazionale, derivante dalla malattia e dalla disabilità, nonché dalle fantasie che la malattia avrebbe suggerito alla mente. Si tratterebbe del gesto di una pazza e non di una jihadista, di un atto folle, perpetrato in un momento nel quale l'accusata avrebbe palesemente scompensato e che non denoterebbe la

particolare perversità e assenza di scrupoli necessarie per l'imputazione oggettiva dell'aggravante di assassinio. Peraltro il movente jihadista può essere evinto unicamente dopo i fatti.

Il movente non denoterebbe neppure particolare perversità o egoismo, poiché l'imputata avrebbe agito sotto l'influsso di un'emozione che le circostanze renderebbero umanamente comprensibile, ovvero in uno stato mentale generale alterato scusabile dalle circostanze.

La difesa ha esternato infine il proprio dissenso sulle comunicazioni date al pubblico immediatamente dopo i fatti presso la E., da parte della Polizia cantonale VV. e soprattutto da fedpol, affermazioni che avrebbero influenzato le indagini, di competenza peraltro delle autorità cantonali e non federali, in assenza di una componente legata al terrorismo.

Per la difesa, la colpa di A. sarebbe grave, poiché con il suo agire, essa avrebbe minacciato il bene giuridico più prezioso, ovvero la vita, e poiché dopo il primo fendente, l'imputata non avrebbe esitato a proseguire sferrando ulteriori colpi, agendo peraltro in pieno giorno, all'interno di un grande magazzino, testimoniando così la sua spregiudicatezza. Ad attenuare leggermente la colpa vi sarebbe la scelta del coltello (per il pane, invece che per la carne) ed il fatto che le vittime non si sarebbero mai trovate in pericolo di vita. I danni causati poi, non costituirebbero fisicamente un trauma indelebile. Sotto il profilo soggettivo l'imputata avrebbe agito in preda ad un delirio psicotico che la renderebbe impunibile per la violazione della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e solo parzialmente imputabile per i tentati omicidi. Una riduzione della pena si imporrebbe anche in virtù del fatto che il risultato dell'infrazione non sarebbe subentrato.

Dalla pena concernente il tentato omicidio, andrebbe dedotto un anno per le condizioni di carcerazione a cui sono astrette le donne nel Cantone e per l'eco mediatica che marchierà l'imputata per il resto della sua vita, nonché per le ulteriori limitazioni subite durante la carcerazione a causa della lotta contro la pandemia Covid e per l'isolamento derivante dall'abbandono della famiglia. Per la prostituzione, la difesa ritiene la colpa dell'accusata lieve, considerata la media scemata imputabilità. Circa le misure terapeutiche la difesa concorda con il trattamento stazionario prospettato dai periti, auspicando che lo stesso venga eseguito oltre Gottardo. Quanto alle pretese civili, la difesa ha posto in rilievo come il trattamento di parte delle lesioni della vittima B. non sia ancora terminato, così come non sembri chiarita in modo definitivo la riduzione della capacità d'impiego. Essa auspica un rinvio al foro civile, ma non si oppone al principio dell'integrale risarcimento. In merito alle pretese per torto morale, essa si rimette

al prudente giudizio della Corte, precisato che in caso di parziale assoluzione, l'eventuale indennità attribuitale potrà essere ceduta all'accusatrice privata.

La difesa ha formulato le seguenti conclusioni:

- la derubricazione delle accuse di ripetuto tentato assassinio in ripetuto tentato omicidio;

- il proscioglimento dal reato di violazione dell'art. 2 della legge federale legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» previsto al punto 1.2 dell'atto d'accusa;

- la condanna per esercizio illecito della prostituzione ex art. 199 CP in combinazione con gli art. 4 e 27 della legge cantonale sull'esercizio della prostituzione (di seguito: LProst);

- avendo agito in stato di media scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP, la condanna alla pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre a CHF 200.– di multa;

- la pronuncia della misura ai sensi dell'art. 59 CP, da eseguirsi presso il penitenziario femminile di GG. (BE) o HH. (GE);

- l'assegnazione alla parte civile di un importo per torto morale stabilito secondo il prudente giudizio della Corte, nonché, accertato il principio dell'integrale risarcimento del danno, il rinvio al foro civile per le restanti pretese.

Z.g Nella propria replica, il MPC ha preso innanzitutto posizione sulle critiche mosse dalla difesa alla gestione dell'informazione al pubblico nel periodo immediatamente successivo all'attacco, sottolineando come le autorità si siano in realtà limitate a riportare i fatti. Quo al non luogo a procedere risalente al 2017, esso non andrebbe discusso in questa sede, fermo restando che gli elementi in presenza oggi sarebbero diversi da quelli recensibili all'epoca. Venendo al merito della questione, l'accusa ha osservato come la difesa, nella propria arringa, abbia illustrato una serie di condizioni cui l'imputata avrebbe dovuto adempiere per rientrare nella definizione di terrorista. A mente del MPC, tuttavia, non sarebbe affatto necessario che l'autore di un tale gesto sia un perfetto musulmano praticante agente secondo una logica di pensiero coerente e costante. I mezzi di prova raccolti durante l'inchiesta avrebbero peraltro permesso di suffragare gli elementi costitutivi dei reati imputati ad A., che pure nei limiti della sua semplicità di pensiero e della turba psichica, avrebbe agito con convinzione e spinta dal suo estremismo. Per il MPC quand'anche ci si trovi in presenza di un atto commesso da una persona radicalizzatasi in solitario, e ad un minor numero di vittime, si tratterebbe pur sempre di un atto terroristico. Inoltre, indipendentemente della questione a sapere se i due profili Facebook fossero o meno riconducibili a

esponenti dello Stato islamico, l'imputata sarebbe stata convinta di comunicare con persone dall'ideologia estrema. In uno dei due account sarebbero peraltro stati rinvenuti indizi di jihadismo. Il fatto poi che A. fosse ignorante sull'Islam non le avrebbe impedito di passare all'azione.

Da ultimo, per quanto attiene alle contestazioni sulla perizia del Dr. G., l'accusa ha criticato l'attitudine della difesa, i cui rappresentanti si sarebbero eretti a esperti psichiatri. Per il MPC, la situazione risulterebbe chiara, atteso che entrambi i periti sarebbero giunti alla medesima conclusione, e ciò per ambedue i reati principali. Anche i dubbi circa la presenza di un disturbo schizofrenico sarebbero stati ampiamente sviluppati dal perito, il quale avrebbe pure evidenziato la minima correlazione esistente tra la cessazione della terapia farmacologica e l'agire dell'imputata. La diagnosi sarebbe peraltro stata confermata anche dalla Dr.ssa H.

Z.h Anche l'accusatrice privata ha replicato brevemente per il tramite del suo patrocinatore, riconfermandosi integralmente nella sua posizione e chiedendo che laddove la Corte non ritenesse matura la pretesa su tutti i punti, venga emessa una decisione parziale.

Z.i In sede di duplica la difesa ha ribadito che A. non sarebbe in alcun modo una persona radicalizzata e che non corrisponderebbe, in tal senso, all'immagine dipinta dal MPC. Chinandosi ulteriormente sulla perizia del Dr. G., la difesa ha sostenuto che questi avrebbe dovuto prendere in considerazione la diagnosi di schizofrenia paranoide effettuata dal Dr. L. e discuterne con quest'ultimo. La difesa ha poi ridimensionato le competenze informatiche dell'accusata, ribadendo infine nuovamente l'estraneità di quest'ultima al mondo del terrorismo.

AA. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 19 settembre 2022, con motivazione orale ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPP, alla presenza dell'imputata, del MPC e dell'accusatrice privata.

BB. Con scritto del 23 settembre 2022, il MPC ha presentato annuncio d'appello ai sensi dell'art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sentenza (act. SK 15.940.001-002).

CC. Il 30 settembre 2022, la Corte penale ha trasmesso alle parti copia del verbale principale dei dibattimenti, del verbale di interrogatorio dell'imputata e dei verbali di interrogatorio dei periti.

DD. Il 5 ottobre 2022, le parti sono state avvisate che il MPC ha, nel termine legale, annunciato il ricorso in appello contro la sentenza.

EE. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto:

I. Competenza della Corte

1. Competenza territoriale

1.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell'art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell'ubiquità, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. Per quel che attiene ai delitti commessi mediante internet, secondo la dottrina e la giurisprudenza il luogo di commissione dell'atto è quello in cui l'autore si trova nel momento in cui effettua le manipolazioni necessarie alla diffusione o alla conservazione dei contenuti illeciti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 3.1.1 ; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2ª ediz. 2017, n. 17 ad art. 8 CP).

1.2 Nel caso in esame, non è contestato che al momento della commissione degli atti l'imputata si trovasse in Svizzera.

1.3 La competenza delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP (cfr. anche TPF 2007 165 consid. 1.4).

2. Competenza federale

2.1 La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza in virtù dell'art. 35 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).

2.2 All'imputata è contestata, oltre al reato di tentato assassinio e di esercizio illecito della prostituzione, anche la violazione dell'art. 2 cpv. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Giusta l'art. 2 cpv. 3 della predetta legge federale, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale.

2.3 Secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la

Corte penale può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1).

2.4 In sede dibattimentale non sono state formalmente sollevate eccezioni per quanto riguarda la giurisdizione federale. Nella propria arringa, la difesa, con riferimento alla procedura preliminare, ha però eccepito che in assenza di una componente legata al terrorismo, il caso avrebbe dovuto essere attribuito alle autorità cantonali.

2.5 Fermi considerati i capi di accusa contestati, come pure il fatto che non sussiste alcun motivo valido per negarla, la competenza federale è data e nulla osta all'esame delle imputazioni da parte di questa Corte.

II. Prescrizione

1.

1.1 I reati imputati ad A. sono stati commessi – secondo quanto indicato nell'atto d'accusa – il 24 novembre 2020 per quanto concerne il ripetuto tentato assassinio (reato soggetto ad un periodo di prescrizione di trent'anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. a CP) e la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (che soggiace ad un periodo di prescrizione di quindici anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Tale reato le è però stato contestato anche in relazione a degli invii di messaggi risalenti all'ottobre del 2020. L'accusa di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (che in quanto contravvenzione si prescrive in tre anni giusta l'art. 109 CP) fa invece riferimento ad un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020.

1.2 Al dibattimento, il MPC ha esteso l'accusa di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» in relazione a dei trasferimenti di denaro per un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020.

2.

2.1 In specie non vi sono problemi legati alla prescrizione per i reati di ripetuto tentato assassinio e violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

2.2

2.2.1 La difesa ha eccepito che una parte del reato di esercizio illecito della prostituzione risulterebbe prescritta.

2.2.2 Secondo l'art. 98 CP, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto se il reato è stato eseguito mediante atti successivi (lett. b) oppure dal giorno in cui è cessata la continuazione se il reato è continuato per un certo tempo (lett. c).

2.2.3 L'art. 98 lett. b CP si applica in caso di unità normativa dell'atto e in caso di unità naturale dell'atto. Negli altri casi, la prescrizione decorre in maniera separata per ogni infrazione (DTF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Sussiste unità normativa dell'atto quando il comportamento illecito stesso sanzionato dalla norma penale presuppone la commissione di atti separati, p.es. una rapina ex art. 140 CP o la violenza carnale ex art. 190 CP (ROTH/KOLLY, Commentaire romand, 2ª ediz. 2021, n. 24 e segg. ad art. 98 CP), oppure quando il comportamento consiste in atti separati commessi su un determinato periodo di tempo che costituiscono un insieme penalmente rilevante (ZURBRÜGG, Basler Kommentar, 4ª ediz. 2019, n. 19 ad art. 98 CP), per esempio l'esercizio di una

professione senza attenersi a un divieto imposto dal praticarla ex art. 294 CP (ROTH/KOLLY, op. cit., n. 24 ad art. 98 CP). Un'unità naturale dell'atto è invece data quando atti separati succedono a una decisione unica e risultano oggettivamente come parte di un insieme in ragione della loro stretta relazione nel tempo e nello spazio e, sul lato soggettivo, rispondono a un atto di volontà unico (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5; ZURBRÜGG, op. cit., n. 22 ad art. 98 CP). Quando l'intenzione dell'autore dell'infrazione si rinnova a ogni commissione, il criterio soggettivo non è soddisfatto; rispettivamente, quando un lasso di tempo eccessivo passa tra un atto e l'altro oppure gli atti risultano lontani nello spazio, l'unità naturale non è data. La nozione di unità naturale dell'atto deve essere interpretata in maniera restrittiva (ROTH/KOLLY, op. cit., n. 25 e segg. ad art. 98 CP).

2.2.4 Un reato è invece continuato per un certo tempo, o permanente (art. 98 lett. c CP) allorquando gli atti che creano la situazione illecita formano un'unità con quelli che la protraggono o con l'omissione di farla cessare, purché il comportamento volto al mantenimento della situazione illecita sia espressamente o implicitamente previsto dagli elementi costitutivi del reato (sentenza del Tribunale federale 2C_66/2013 del 7 maggio 2013 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 3.2).

2.2.5 In concreto, va dunque esaminato quale delle possibilità alternative di cui all'art. 98 CP sia applicabile ai fatti ascritti ad A.

L'accusata ha dichiarato di aver cominciato a prostituirsi nel 2012, e di aver continuato a farlo fino a poco prima del suo arresto (act. MPC 13.1.0040, 13.1-0063; 13.1-0124; act. SK 15.731.033); ella non si è regolarizzata all'inizio della sua attività e ha continuato a svolgerla, sia con clienti abituali che con clienti occasionali, senza ulteriormente annunciarsi o cercare di regolarizzare la propria attività (act. MPC 13.1-0124 e segg.). La decisione iniziale di A. è stata quella di offrire prestazioni sessuali per vendicarsi del marito e per ottenere in cambio del denaro («*Ho iniziato dopo aver scoperto che mio marito mi tradiva* […] *Al mese quanto riusciva a arrotondare? Ogni tanto CHF 5000-6000 al mese, a dipendenza di quante persone vedevo*» [act. MPC 13.1.0040]), senza alcun annuncio all'autorità cantonale preposta, per un determinato periodo di tempo e ad intervalli regolari.

Il fatto di prostituirsi in cambio di denaro, per cifre anche importanti, senza annunciarsi alle autorità competenti ed essendo al corrente trattarsi di attività soggetta ad autorizzazione, configura una sequela di atti separati commessi sull'arco di diversi anni, che costituisce un insieme penalmente rilevante ai sensi dell'art. 98 lett. b CP. L'imputata, nel corso della procedura preliminare, ha indicato nello specifico di aver avuto un rapporto sessuale con un suo vicino di

casa, che era suo cliente, il giorno prima dell'attentato (act. MPC 13.1-0063; 13.1-0102). Nell'interrogatorio dibattimentale, chiamata a determinarsi nuovamente al riguardo, A. ha affermato di essersi prostituita per l'ultima volta una settimana prima dell'atto terroristico (act. SK 15.731.033). Quale di queste date debba essere presa in considerazione come giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto è ininfluente, ritenuto che, fermo considerato il termine di prescrizione di tre anni, è pacifico che il perseguimento penale del reato di cui all'art. 199 CP non sia ancora prescritto.

III. Diritto applicabile

1. L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del Codice penale solo nei confronti di chi commette un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio *nullum crimen sine lege* contenuto nell'art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; POPP/ BERKEMEIER, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 2 CP).

2. Costituisce deroga a questo principio la regola della *lex mitior* consacrata all'art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l'autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione.

Come detto, nel caso di specie gli atti imputati ad A. dal MPC risalgono al 24 novembre 2020 per quanto attiene ai reati di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP) e violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», che le è anche stata contestata in relazione a degli invii di messaggi avvenuti in un periodo compreso tra il 7 ed il 20 ottobre 2020 e a dei trasferimenti di denaro all'estero intervenuti in un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. Da allora, nessuna delle norme relative ai reati in questione ha subito modifiche.

La contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione risale a sua volta al periodo 2017 - 2020: anche in questo caso, l'art. 199 CP non ha subito, dal 2017 ad oggi, modifica di sorta. Lo stesso dicasi per gli art. 103 e segg. CP relativi alla normativa concernente le contravvenzioni.

3. Conseguentemente, non essendo il diritto attualmente in essere diverso o più favorevole all'imputata rispetto a quello vigente all'epoca dei fatti, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio in vigore al momento dell'asserita commissione delle fattispecie imputate ad A.

IV. Modifiche ed estensioni dell'accusa

1.

1.1 I rimproveri mossi alla persona accusata e dunque gli elementi costitutivi del reato che sono oggetto di verifica presso tutti i gradi di giudizio devono essere definiti dall'atto d'accusa e non da interpretazioni ad opera del tribunale (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.46 del 16 dicembre 2019 consid. 3.3; NIGGLI/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, op. cit., n. 21a ad art. 29 CP). Quale eccezione al principio accusatorio, una modifica o un'estensione dell'atto d'accusa è possibile alle condizioni disciplinate dall'art. 333 CPP. Secondo l'art. 333 cpv. 1 CPP, il giudice dà al pubblico ministero la possibilità di modificare l'accusa se ritiene che i fatti ivi descritti potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale. A norma dell'art. 333 cpv. 2 CPP il giudice può inoltre consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa quando, durante la procedura dibattimentale, viene a conoscenza di altri reati commessi dall'imputato. Si tratta di una possibilità offerta al pubblico ministero; il giudice non può però obbligarlo a procedere in tal senso (sentenza del Tribunale federale 6B_719/2017 del 10 settembre 2018 consid. 2.2.2 con rinvii; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Basler Kommentar, 2ª ediz. 2014, n. 5*a* e 7 ad art. 333 CPP).

1.2 Sia la modifica che l'estensione dell'accusa presuppongono che siano salvaguardati i diritti dell'imputato e dell'accusatore privato (art. 333 cpv. 4 CPP). Il pubblico ministero deve formulare l'accusa modificata o estesa in forma scritta e trasmetterla al tribunale e alle altre parti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.46 del 16 dicembre 2019 consid. 3.5). Il tribunale deve quindi concedere ai rappresentanti delle parti un tempo ragionevole per discutere della nuova accusa con il mandante; se del caso il giudice deve interrompere il dibattimento (STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, op. cit., n. 11 ad art. 333 CPP). L'estensione dell'accusa non è invece ammessa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare (art. 333 cpv. 3 CPP).

2.

2.1 Nel caso in narrativa, l'atto di accusa originariamente presentato dal MPC il 16 maggio 2022 non contemplava alcuna ipotesi di reato a danno di F. Il 30 maggio 2022, la direzione della procedura ha così concesso al pubblico ministero una prima possibilità di modificarlo ai sensi dell'art. 333 CPP. Ciò ha condotto alla trasmissione, il 22 giugno 2022, di un secondo atto di accusa per ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure ripetuto esercizio illecito della prostituzione. Ora, vista

anche la gravità ed il potenziale influsso su colpa e pena dell'ipotesi di reato inizialmente omessa, questa Corte non si spiega quali possano essere state le ragioni che hanno indotto la procura federale a tralasciarla. L'esistenza di fatti accertati che avrebbero dovuto condurre ad imputare ad A., sin da subito, anche il secondo tentato assassinio, appariva peraltro nitida già da un esame *prima facie* dell'incarto. Ciò sembra essere stato chiaro anche al MPC, atteso che già nell'atto di accusa del 16 maggio 2022 veniva espressamente indicato che l'imputata, dopo aver attentato alla vita di B., la avrebbe lasciata a terra dirigendosi verso F., la quale, riuscendo a scansarsi dal tentativo di essere parimenti colpita, le aveva bloccato il polso della mano nella quale impugnava il coltello. Ciò nonostante, inizialmente tali fatti non sono stati formalmente imputati ad A. (act. SK 15.100-001 a 003).

2.2 Per quanto attiene all'ipotesi di reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale ex art. 148*a* CP va osservato che l'esistenza di indizi per la commissione di tale delitto, punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria, risultava a tal punto evidente che lo stesso legale dell'imputata, nel corso di uno degli interrogatori svoltisi nella procedura preliminare (act. MPC 13.1-0040), ha reso attenta la sua assistita al riguardo. Alla luce di quanto esposto poc'anzi, era quindi lecito attendersi che il MPC formalizzasse anche tale capo d'accusa in modo da permettere alla Corte di apprezzarlo nel merito. In sede dibattimentale, ritenuta l'assenza di sufficienti accertamenti per un'estensione dell'accusa ex art. 333 cpv. 2 CPP, la Corte ha dovuto decidere per l'applicazione dell'art. 333 cpv. 3 CPP, ossia per l'eventuale avvio di una procedura preliminare da parte del MPC. Di conseguenza, sarà compito del MPC valutare ulteriormente anche questo aspetto, soluzione, quest'ultima, non del tutto soddisfacente da un punto di vista del principio dell'unità della procedura (art. 29 CPP).

2.3 Anche l'ulteriore estensione inerente al preteso invio di denaro a sostegno del terrorismo, già corretta in sede dibattimentale e di cui si dirà più avanti, come rettamente osservato dalla difesa, non è del tutto priva di problematiche per quanto riguarda il principio accusatorio, atteso che, seppur senza fornirne i dettagli, già nel corso della procedura preliminare l'imputata aveva indicato di aver trasferito del denaro a persone legate alla radicalizzazione (act. MPC 13.1-0092). Visto l'esito di merito cui è giunta la Corte su tale punto, la questione dell'eventuale violazione del principio accusatorio può non di meno rimanere aperta (cfr. *infra* consid. IX, 5).

V. Il fenomeno del terrorismo nel contesto elvetico

1. Il terrorismo è un fenomeno antico che ha trovato nella modernità forme di manifestazione e vie di diffusione particolarmente favorevoli, e nel quale si esprime oggi una frangia del radicalismo religioso islamico così come altre volte vi si è espresso il radicalismo politico laico (FOSSATI, Terrorismo e terroristi, 2003). Dalle diverse definizioni in circolazione, può esserne innanzitutto dedotta la finalità eversiva, che si prefigge di intimidire la popolazione propagando paura o timore o di costringere uno stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto, come pure la natura violenta e criminale degli atti posti in esecuzione in detto contesto (cfr. art. 260^{quinquies} CP; art. 19 cpv. 2 lett. a della legge federale sulle attività informative [LAIn]). Dal canto suo, il jihadismo è definito come una sottocorrente violenta del salafismo, movimento musulmano sunnita revivalista che rifiuta la democrazia e i parlamenti eletti, sostenendo che la legislazione umana sia in contrasto con lo status di Dio come unico legislatore. I jihadisti mirano a creare un califfato islamico governato esclusivamente dalla legge islamica. Per giungere a tale fine, si servono, tra le altre cose, di atti di terrore (cfr. Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report [TE-SAT] 2022, consultato il 06.09.2022 all'indirizzo < https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf >).

2. Il terrorismo rappresenta una minaccia per i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera nonché per la libertà della sua popolazione. Il terrorismo di matrice jihadista ha dato un nuovo volto al fenomeno, configurandosi sempre più come un terrorismo «*low cost*» che può essere perpetrato con mezzi modesti e una scarsa pianificazione anche da singoli individui. Gli attentati possono colpire chiunque, ovunque. A differenza di organizzazioni del passato quali la «*Rote Armee Fraktion*» o l'«*Irish Republican Army*», il terrorismo jihadista è una minaccia globale. I suoi attacchi sono rivolti contro un'ampia gamma di bersagli e prendono di mira indiscriminatamente le società liberali e aperte. Per raggiungere i propri obiettivi, il terrorismo jihadista usa non da ultimo le possibilità offerte da Internet e dai social media. La minaccia terroristica rappresentata dal gruppo Stato islamico e da Al Qaïda nonché da altre organizzazioni associate resta elevata anche in Svizzera. Lo Stato islamico incita esplicitamente i suoi seguaci a compiere attentati ovunque, utilizzando i mezzi e le capacità a loro disposizione. La minaccia più probabile è qui costituita da singoli individui o da piccoli gruppi presenti nel nostro Paese e ispirati da organizzazioni terroristiche estere (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.9 del 15 giugno 2016 consid. 1.14.2: Messaggio del 22 maggio 2019 concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, adottata il 13 giugno 2021 in consultazione popolare, FF 2019 3935, 3940).

3. Non priva di rilievo nel contesto odierno è pure la tematica della radicalizzazione quale prodromo di un atto di terrore. Come precisato nel terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA (Terrorist Tracking), essa può tranquillamente avvenire all'interno dei confini nazionali. L'individuo può essere semplicemente ispirato dalla propaganda jihadista senza necessariamente essere legato allo Stato islamico o ad altri gruppi. La radicalizzazione inizia così spesso in modo insidioso. La persona è disorientata, può aver fallito negli studi o aver subito delusioni sentimentali. Si sente sola ed incompresa, esclusa dalla società ed è in cerca di risposte. Così, diventa attiva sui social network, pubblica contenuti a sostegno di gruppi estremisti e legge la propaganda jihadista. In questo modo, segnala la sua ammirazione per coloro che combattono in Siria o commettono attentati, assumendo posizioni vieppiù estreme (cfr. Terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA, consultato il 05.09.2022 all'indirizzo < https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/publiservice/publikationen/berichte/weitere_berichte.html >).

4. È proprio attraverso la rete che vengono veicolate il più delle volte istruzioni generiche, ma talvolta anche specifiche, a soggetti più o meno ideologicamente radicalizzati che poi si prestano all'esecuzione di attentati anche a costo della propria vita. Non di meno, gli individui che vengono raggiunti da tali indicazioni non necessariamente hanno contatti diretti con le strutture verticistiche di un'organizzazione terroristica, potendo anche decidere di agire autonomamente. Anzi, esistono soggetti estremamente radicalizzati che non hanno alcun tipo di contatto con lo Stato islamico e che quindi possono agire a loro discrezione ed in totale autonomia (cfr. POLINO, Il contrasto alle nuove forme di terrorismo internazionale, 6 marzo 2017, consultato il 07.09.2022 all'indirizzo < https://www.magistraturaindipendente.it/il-contrasto-alle-nuove-forme-di-terrorismo-internazionale.htm >). In gergo, si parla dei cosiddetti «lupi solitari», ossia del terrorista senza struttura e schemi, ma con un progetto individuale, riconducibile a una confusa visione del mondo facilmente definita «folle» (cfr. OLIMPO, Il terrorismo solitario e la prevenzione possibile, in: Gnosis, Rivista italiana di intelligence, n. 3/2011). Va detto, che la letteratura specialistica più recente relativizza la portata reale del fenomeno, ritenendolo minoritario rispetto al terrorismo organizzato (cfr. SAAL, The Dark Social Capital of Religious Radicals Jihadi Networks and Mobilization in Germany, Austria and Switzerland 1998–2018, 2021, pag. 53 e 500; SCHUURMAN/LINDEKILDE/MALTHANER/O'CONNOR/GILL/BOUHANA, End of the Lone Wolf: The Typology that Should Not Have Been, in: Studies in Conflict & Terrorism, 2019, 42:8, pag. 771-778). Resta il fatto che tale tipologia di terrorismo esiste. Ad esempio, nel solo 2016, tra Germania, Svizzera e Austria, sei attacchi, consumati o tentati, sono stati pianificati da individui senza affiliazioni organizzative o sociali con altre persone radicalizzate (cfr. SAAL, op. cit., pag. 456).

5. Un recente studio del Federal Bureau of Investigation statunitense ha peraltro dimostrato che una percentuale significativa degli autori di atti di violenza terroristica individuale era affetta da problemi di salute mentale. La maggior parte degli aggressori si trovava in una situazione di esposizione a forte stress psicologico al momento dell'attacco. Nel 40% dei casi, i soggetti avevano addirittura espresso intenzioni suicide. Al 25% degli attentatori è stata diagnosticata una malattia mentale. Tra coloro per i quali era stata emessa una diagnosi, il 38% era stato preso a carico nell'anno precedente l'attacco. I ricercatori hanno anche misurato ulteriori variabili relative a specifici problemi di percezione presenti prima della commissione degli atti. In questo contesto, più della metà degli attentatori dimostrava una pervasiva diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri. Quasi la metà delle persone analizzate aveva una falsa credenza o un insieme di false credenze irrazionali e persistenti. Alcuni soggetti riferivano o mostravano segni di allucinazioni uditive, descritte come voci distinte dai loro stessi pensieri. La ricerca ha anche potuto stabilire che dette persone si erano solitamente radicalizzate in un periodo di tempo relativamente lungo. Almeno il 77% del campione ha consumato propaganda estremista e nel 79% dei casi sono stati colpiti obiettivi privi di misure di protezione o con misure minime (cfr. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, A Study of Lone Offender Terrorism in the United States, 2019, consultato il 16.09.2022 all'indirizzo < https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-releases-lone-offender-terrorism-report-111319 >). Anche uno studio scientifico svizzero ha evidenziato che su un campione di 26 persone che si erano recate o avevano tento di recarsi nella zona bellica mediorientale, 7 presentavano indizi di disturbi mentali (cfr. BIELMANN, Combattants terroristes étrangers: analyse des motivations individuelles des djihadistes de Suisse, 2017).

VI. Accertamento dei fatti

1.

1.1 Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto – che concretizza il principio della libera valutazione delle prove previsto all'art. 10 cpv. 2 CPP e quello della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP – conferma come gli strumenti per l'accertamento della verità non siano soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP) – ma anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L'enumerazione non è esaustiva, non vi è un *numerus clausus* dei mezzi di prova utilizzabili. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2ª ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad art. 10 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 139 CPP; BÉNÉDICT, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 139 CPP).

L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

1.2 Secondo l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il «buon volere del giudice» o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; BERNASCONI, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3ª ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona

informata sui fatti, di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; BERNASCONI, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ª ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva – di un determinato mezzo di prova (HOFER, op. cit., n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP).

1.3 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1).

2. Le confessioni, ossia le dichiarazioni con cui l'imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti, devono essere verificate d'ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale. Questo principio ha trovato codificazione nell'art. 160 CPP secondo cui, quando l'imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove la confessione costituisce oggi una prova ordinaria che, quand'anche di centrale importanza, non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi di prova. In applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP (e indirettamente dell'art. 160 CPP), il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e – così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) – può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell'imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. Siffatta verifica è innanzitutto finalizzata a premunirsi dagli errori giudiziari ingenerati dalle false confessioni, le quali possono avere diverse cause: affezioni psichiatriche, apatia, coercizione fisica o psicologica durante le audizioni, errori sui fatti, protezione di terzi, volontà di andare in prigione, ricerca di un alibi per atti più gravi o infamanti e così via. La confessione va valutata in funzione della precisione e della coerenza delle dichiarazioni dell'imputato, di modo che si possa distinguere tra le confessioni circostanziate, ovvero per le quali il prevenuto formula indicazioni ben precise e/o supplementari sullo svolgimento dei fatti, e una semplice risposta positiva ad una versione «premasticata» dei fatti presentati dall'interrogante (sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.57 del 31 maggio 2017 consid. 5.1.7;

GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 3 ad art. 157 CPP; VERNIORY, op. cit., n. 1 e segg. ad art. 160 CPP).

3.

3.1 Prima di valutare i capi di imputazione, è opportuno chinarsi sui dubbi sollevati dalla difesa quanto alla portata probatoria delle dichiarazioni di A., per la quale l'atto d'accusa poggerebbe esclusivamente sulla sua – presunta – confessione (cfr. act. SK.15.721.126). Essa ha posto in risalto le contraddizioni e le bugie che avrebbe raccontato l'assistita, la cui analisi della realtà sarebbe irrimediabilmente compromessa in virtù del suo stato mentale e delle malattie psichiatriche che l'affliggono.

3.2 Interrogata la prima volta lo stesso giorno dei fatti, alle ore 20.03, dopo che ne è stata attestata l'interrogabilità, l'accusata ha riferito immediatamente di avere agito intenzionalmente, di avere deciso di effettuare l'aggressione tra le 14.00 e le 17.00 (orario in cui la E. sarebbe più affollata), e di avere provveduto, nei giorni precedenti, a cancellare la cronologia dei suoi due cellulari. Essa ha fornito le informazioni relative al suo *curriculum vitae* e di seguito ha raccontato, dettagliatamente, come aveva trascorso la giornata del 24 novembre 2020. L'accusata ha ricordato in particolare di avere chiesto ad una commessa quale fosse il coltello migliore per il pane e di avere scelto quello meno imballato, di avere individuato la vittima (donna, poiché più facile da sopraffare) e di essersi avvicinata a quest'ultima. Ha però precisato di non ricordare nel dettaglio cosa le avrebbe fatto, segnatamente se aveva utilizzato il coltello o meno su di lei, per poi affermare di aver individuato una seconda donna, non lontana dalla prima, dopo aver sferrato il primo attacco (cfr. act. MPC 13.01-0009).

A. ha pure raccontato di essere stata in contatto sin dal 2016 con persone dello Stato Islamico (i cui pseudonimi sarebbero K. e J.) e di avere cancellato la cronologia di tali contatti qualche giorno prima, per timore che la Polizia, scoprendola, potesse impedire il preventivato attacco.

3.3 Ora, fatta eccezione per quanto concerne il momento vero e proprio dell'aggressione, va detto che la versione fornita dall'accusata relativamente ai momenti precedenti l'atto è apparsa precisa, ricca di dettagli e circostanziata. Anche ponendo mente alle riflessioni che l'imputata ha riportato di avere fatto (scelta dell'orario caduta sul pomeriggio in virtù della maggiore frequentazione, cancellazione delle conversazioni, scelta delle vittime più vulnerabili, e del coltello imballato nel modo più semplice possibile), occorre concludere che le stesse risultano avere un loro senso e ben si inseriscono nella logica di quanto essa ha perpetrato.

La Corte non ha intravvisto, come lo vorrebbe la difesa, una particolare confusione nel racconto dell'accusata, che è rimasto, salvo qualche dettaglio, lo stesso durante tutti i verbali di interrogatorio e che neppure è mutato durante l'audizione dibattimentale. In aula A. è parsa lucida e precisa nel ricordo degli eventi della sua vita, delle date e degli avvenimenti oggetto dell'atto d'accusa, ribadendo quanto già affermato nei suoi verbali e dimostrando dunque coerenza nella versione fornita. In punto alla preparazione dell'aggressione poi, ella non si è contraddetta e non ha fornito ritrattazioni della sua versione. A ciò si aggiunga che dei movimenti di quel giorno cosi come raccontati dall'accusata, vi sono i riscontri dati dalle videocamere di sorveglianza. Analogamente, il fatto ricordato dall'accusata di avere chiesto ad una commessa quale fosse il coltello migliore per tagliare il pane, risulta confermato dalla commessa stessa, così come il ricordo dell'accusata di avere proferito parole riferite ad Allah, è confermato dai testimoni. La cancellazione di dati dai cellulari in suo possesso risulta infine attestata dal rapporto tecnico di fedpol (act. MPC 10.1.0148 e segg.).

Nei suoi verbali di interrogatorio l'accusata ha fornito molteplici dettagli, decidendo nel contempo di non dare indicazioni in relazione ad alcuni aspetti (si veda ad esempio la partecipazione di terze persone o i nominativi di determinate conoscenze in Italia). Anche sotto questo punto di vista ella ha dimostrato coerenza, rifiutando sistematicamente ad ogni ulteriore verbale, ed in aula, di fornire risposte in merito.

Per la difesa, la confusione dell'accusata emergerebbe in modo particolare dal fatto che ella avrebbe più volte cambiato versione quanto alla sua posizione durante l'aggressione della prima vittima. Ora, durante la sua audizione dibattimentale A. ha affermato di avere aggredito B. da davanti (act. SK.15.731.022). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa però (per la quale nei primi verbali A. avrebbe dichiarato di avere attaccato tale vittima di fronte), nel suo primo verbale essa ha affermato di non ricordare nulla per rapporto alla prima vittima e di avere colpito dal davanti la *seconda* vittima (act. MPC 13.1.-0010). Nel secondo verbale ella ha riconfermato di non ricordare se B. fosse girata verso di lei o di spalle, aggiungendo unicamente che il suo desiderio era di averla di fronte a sé (act. MPC 13.1-0049). Nel verbale finale A. si è limitata ad affermare di non avere nulla da aggiungere a quanto affermato dal MPC, ovvero di avere aggredito B. alle spalle (act. MPC 13.1-0162), versione che risulta confermata dalla vittima B. (act. MPC 12.14-0004-0005, 12.14-0016). Solo in aula l'imputata ha dichiarato di avere attaccato sia la prima che la seconda vittima frontalmente (act. 15.731.018). Tale fatto, unitamente ad un'eventuale parziale amnesia quanto alla prima aggressione non provano, come lo vorrebbe la difesa, che l'accusata abbia mentito e cambiato versione in continuazione.

3.4 Ne consegue che la difesa non può essere seguita in punto a tale argomentazione. A prescindere da ciò, va anticipato sin d'ora, che le conclusioni cui la Corte è giunta e di cui meglio si dirà in seguito, non poggiano esclusivamente sulle dichiarazioni di A.; di queste ultime si è in effetti tenuto conto alla luce segnatamente della flagranza di reato, delle audizioni testimoniali, delle riprese di videosorveglianza, dei riscontri forensi e degli esiti alle richieste di assistenza giudiziaria.

VII. Sul dolo

1. L'intenzionalità è definita all'art 12 cpv. 2 CP secondo cui commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4) che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento si realizzi pur non desiderandolo (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

VIII. Sul tentato assassinio

1.

1.1 È colpevole di omicidio intenzionale, giusta l'art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona. L'autore deve adottare un comportamento che provochi la morte altrui. Deve inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato dall'autore e il decesso della vittima. Il comportamento rimproverato all'autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata della morte della vittima (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ª ediz. 2010, n. 1 e 12 e segg. ad art. 111 CP).

1.2 Giusta l'art. 112 CP, se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, è dato il reato di assassinio e la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni. L'assassinio costituisce dunque una *lex specialis* rispetto all'omicidio di cui all'art. 111 CP (SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 111 CP e n. 32 ad art. 112 CP). Esso rappresenta un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell'atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; CORBOZ, op. cit., n. 3-23 ad art. 112).

1.3 Quanto distingue l'assassinio (art. 112 CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli – che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP – correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche quali il fanatismo o il terrorismo (DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5). L'autore cui si riferisce la norma penale è dunque una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse. Queste caratteristiche – da accertarsi secondo criteri morali oggettivi – devono apparire come un carattere costante della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).

1.4

1.4.1 Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_719/2012 del 13 maggio 2013 consid. 1.4), per eliminare una persona ritenuta a vario titolo sgradita (DTF 118 IV 122 consid. 2b; 101 IV 279), per ereditare o beneficiare di prestazioni

assicurative (sentenze del Tribunale federale 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure senza ragione o per una sciocchezza (sentenze del Tribunale federale 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). In questo senso, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che colui che uccide la moglie o la compagna perché non accetta di essere abbandonato agisce nel contesto di un movente particolarmente odioso e futile (sentenze del Tribunale federale 6B_429/2010 del 24 gennaio 2012 consid. 4.3; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 11 ad art. 112).

1.4.2 Il movente non presenta invece particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l'autore abbia agito sotto l'influsso di un'emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. Ciò è segnatamente il caso quando l'autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; CORBOZ, op. cit., n. 4, n. 8 e n. 23 ad art. 112).

1.5 Con scopo particolarmente perverso si intende il fine «esteriore» dell'azione. Esso è particolarmente odioso quando l'autore vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione di un reato, insomma quando l'autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (sentenza del Tribunale federale 6B_355/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 1.1) o quando la sua azione tende a evitare disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie preferendone un'altra (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Ritenuto che dietro ad uno scopo particolarmente perverso vi è praticamente sempre anche un movente particolarmente perverso, l'assenza di scrupoli riferita allo scopo, per parte della dottrina è priva di importanza propria (CORBOZ, op. cit. n.9 ad art. 112; DISCH, L'homicide intentionnel, 1999, pag. 315 e 317; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 19 ad art. 112 CP).

1.6 Per quanto concerne il modo di agire particolarmente odioso, l'attenzione va invece riposta sulla sequenza esterna degli eventi dell'omicidio e sui mezzi utilizzati per commettere il reato (SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 20 ad art. 112 CP). Si tratta delle casistiche in cui l'autore, compiendo l'atto, dimostra crudeltà o sadismo (sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012

dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Ciò è in particolare il caso quando questi, da un punto di vista della durata o dell'intensità, infligge alla vittima un dolore fisico o mentale, una sofferenza o un'angoscia maggiori di quelli che comporta necessariamente un omicidio (DTF 106 IV 342; sentenza del Tribunale federale 6S.298/2006 del 10 novembre 2011 consid. 4.3; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 21 ad art. 112 CP), quando l'autore si guadagna per la prima volta la fiducia della vittima al fine di ucciderla approfittando della sua astuzia (DTF 106 IV 342 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.491/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2), in caso di uso di veleno, fuoco o mezzi simili (DTF 106 IV 342 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.10/2004 del 1° aprile 2004 consid. 5) o laddove l'atto metta in pericolo in modo concreto altre persone (sentenza del Tribunale federale 6S.491/2005 del 25 ottobre 2004 consid. 5.1; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 24 ad art. 112 CP).

1.7 La particolare mancanza di scrupoli può anche essere ammessa quando altre circostanze conferiscono all'atto una specifica gravità. Così, la premeditazione e la pianificazione, che pure non sono presupposti necessari al reato di cui all'art. 112 CP, possono costituire elementi suscettibili di fare ritenere un'assenza particolare di scrupoli (sentenza del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 1.2). Pure mediante la freddezza nell'esecuzione e la padronanza di sé, l'autore può manifestare assoluto disprezzo per la vita altrui (DTF 141 IV 61 consid. 4.1 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 6B_734/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 2.1). Si può anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio mentre che la mancanza di premeditazione indizi un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. sentenze del Tribunale federale 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 – entrambi casi di strangolamento – ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

1.8 Un fanatismo politico o religioso che arriva sino al disprezzo totale della vita costituisce così uno degli elementi tipici dell'assassinio, poiché rivela la mentalità dell'agente e lo specifico e duraturo pericolo che questi rappresenta per coloro che non condividono i suoi principi (DTF 117 IV 369 consid. 19c; 115 IV 8 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_215/2012 consid. 2.2.2; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 14 ad art. 112 CP). È tuttavia discutibile se una tale casistica debba essere intesa quale movente particolarmente odioso (cfr. in questo senso SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 14 ad art. 112 CP) o rientri piuttosto nella clausola generale della particolare mancanza di scrupoli (DTF 127 IV 101 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 19b; sentenza della Corte delle assise criminali del Cantone Ticino 72.2015.38 del 17 giugno 2015 consid. 5.1; POZO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, op. cit., n. 15 ad art. 112 CP).

1.9

1.9.1 Per determinare se ci si trovi in presenza di un assassinio, occorre procedere a un apprezzamento d'insieme delle circostanze esterne (comportamento, modo d'agire dell'autore) e interne dell'atto (movente, scopo). La fattispecie di assassinio è realizzata quando dal complesso di queste circostanze risulta che l'autore ha dato prova del disprezzo più completo per la vita altrui. Mentre l'omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una grave situazione conflittuale, l'assassino è una persona che agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun conto della vita altrui. Nel reato di assassinio, l'egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione, l'autore essendo pronto, per soddisfare i propri bisogni, a sacrificare un essere umano. La soppressione della vita altrui è sempre di estrema gravità. Per ammettere la qualifica di assassinio, occorre tuttavia che la colpa dell'autore, segnatamente il suo carattere perverso, si distingua chiaramente da quella di un omicida ai sensi dell'art. 111 CP (DTF 141 IV 61; sentenza 6B_754/2016 consid. 2.2.1).

1.9.2 Gli antecedenti e il comportamento dell'autore dopo l'atto sono ugualmente da prendere in considerazione, ma unicamente se direttamente connessi allo stesso, nella misura in cui forniscono un quadro della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P_252/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 9.1; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 7 ad art. 112). Non è peraltro nemmeno necessario che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non si richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo (sentenza della Corte delle assise criminali del Cantone Ticino 72.2015.99 del 18 settembre 2015 consid. 8d).

1.9.3 Considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell'autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione, tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (sentenze del Tribunale federale 6S_359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2; 6S_780/1997 del 22 dicembre 1997 consid. 1a; CORBOZ, op. cit., ad n. 22 ad art. 112). La nostra Alta Corte ha ad esempio ritenuto la qualifica di assassinio in un caso in cui l'autore, al quale era ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio-alto, era convinto che la moglie stesse avvelenando lui e il suo cane; a detta del Tribunale federale, le sue manie

persecutorie non avevano sminuito la violenza e la crudeltà con cui le aveva tolto la vita, di modo che, detta circostanza andava considerata solo sul piano della colpa e non su quello della qualifica di assassinio (sentenza del Tribunale federale 6B_825/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.3.3).

1.10

1.10.1 Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l'autore agisca con dolo eventuale; il dolo – al momento dell'azione – deve ricoprire non solo l'intento di uccidere ma anche la particolare perversità (DTF 104 IV 182; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 112 CP). Ai fini dell'accertamento dell'intenzionalità del gesto è invece del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (sentenza del Tribunale federale 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3; sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino 17.2012.78 del 5 novembre 2012 consid. 12f).

1.10.2 La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per caratterizzare questa circostanza personale particolare, quali, segnatamente, gli elementi riconducibili al modo di agire particolarmente odioso, sono di natura oggettiva. Inoltre, quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l'autore può realizzarle senza esserne consapevole. La valutazione del carattere più o meno perverso del movente o dello scopo non può dunque poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In altri termini, l'autore non deve per forza di cose ritenere che il suo agire risulti particolarmente riprovevole. Si tratta qui di una questione di apprezzamento che compete all'autorità giudicante (DISCH, op. cit., pag. 323; SCHWARZENEGGER, op. cit., n. 27 ad art. 112 CP).

2.

2.1 Giusta l'art. 22 cpv. 1 CP, l'autore che, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata. Vi è così tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1146/2019 dell'8 novembre 2018 consid. 4.2).

2.2 Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale (sentenze del Tribunale federale 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). L'equivalenza delle due forme di dolo, diretto ed eventuale, si applica pure in questo contesto (DTF 122 IV 246 consid. 3a; 120

IV 17 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 1.1.3). Ciò include le particolari caratteristiche soggettive («*subjektiven Merkmale*») del reato (DTF 128 IV 21; 122 IV 248; DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21ª ediz. 2022, n. 3 ad art. 22).

2.3

2.3.1 Secondo la cosiddetta «*Schwellentheorie*» elaborata dal Tribunale federale, «*Zur Ausführung der Tat zählt* […] *schon jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen*» (DTF 99 IV 153; sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.28 del 25 settembre 2020 consid. 5.3.1).

2.3.2 Pertanto, l'esecuzione dell'infrazione comincia con qualsiasi atto che, secondo il piano dell'agente, costituisce l'ultimo passo decisivo verso la realizzazione del reato, dopo il quale di regola non si recede, a meno che circostanze esterne non ne ostacolino o ne rendano impossibile la continuazione (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1 pag. 104; sentenza del Tribunale federale 6B_1268/2017 del 22 giugno 2017 consid. 4.3).

2.3.3 Il Tribunale federale ha precisato che è dato un tentativo di omicidio, quando l'autore, agendo intenzionalmente, inizia l'esecuzione di questo reato, manifestando così la sua decisione di commetterlo, senza tuttavia che il risultato, ossia la morte della vittima, si compia (sentenze del Tribunale federale 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.2 e 6B_86/2019 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.1 e rinvii).

3.

3.1 In concreto, per i motivi che seguono, quanto commesso da A. il 24 novembre 2020 configura un ripetuto (tentato) assassinio ai sensi dell'art. 112 CP.

3.2

3.2.1 Dalle risultanze d'istruttoria e dibattimentali si evince che A. aveva già programmato i suoi atti. La mattina del 24 novembre 2020, l'imputata si è alzata ed ha deciso che quello sarebbe stato il giorno adatto per agire. Dopo essersi svegliata ed essere uscita di casa, a W. ha acquistato due pacchetti di sigarette in più del solito, sapendo che più tardi sarebbe stata arrestata. Giunta alla fermata di X. Centro (…), si è seduta su una panchina: era consapevole della presenza di telecamere di sorveglianza e voleva farsi riprendere. Prima di passare all'atto intendeva fare delle «*cose normali*» in modo tale da non destare

sospetti che potessero ostacolare la realizzazione del suo piano. Così, ha preso l'autopostale che parte dell'autosilo M. per recarsi ai centri commerciali di Z., dove ha acquistato una maglietta alla boutique N., ha fatto un «*giretto qua e là*», è entrata al negozio O. (per cercare un panino al pollo che non ha trovato), poi al negozio O. (a comperare un tramezzino e da bere) ed ha prelevato dei contanti allo sportello postale. Alle ore 11:30 ha quindi ripreso il bus in direzione di X. Centro. Alle ore 12:28 è entrata ai Grandi Magazzini E. SA, ha acquistato da bere ed ha fatto un sopralluogo sui vari piani, appurando se vi fossero coltelli al reparto casalinghi e l'assenza di poliziotti. Ha pure osservato quanta gente vi fosse e verificato la presenza di telecamere così da essere ripresa. Alle ore 12:42 è uscita dai Grandi Magazzini E. SA e si è diretta al negozio Q. sita in (…), dove è entrata alle ore 12:49. Ha visitato i reparti beauty e abbigliamento al primo piano, acquistando un deodorante. Alle ore 12:56 (o 12:57) ha lasciato il negozio Q. e si è recata a fare una passeggiata al Parco R., sedendosi su una panchina a riflettere su ciò che avrebbe fatto più tardi. Alle ore 13:36 è rientrata ai Grandi Magazzini E. SA passando dall'entrata principale. Salendo dalle scale mobili, ha raggiunto il reparto casalinghi al quinto piano alle ore 13:38; dipoi, alle 13:44, dopo aver visionato un apriscatole «*per non destare sospetti*», si è informata presso una commessa su quale fosse il coltello migliore per tagliare il pane. Dei due coltelli mostratile, ha deciso di tenere quello più facile e veloce da utilizzare. Ha scelto un coltello con lama seghettata della lunghezza di 21 cm, ritenendolo il più adatto a «*tagliare la testa*». Brandita la lama, ha individuato una prima vittima a caso, che doveva però essere donna in quanto più vulnerabile e facile da sopraffare rispetto ad un uomo. B., la vittima prescelta, era giunta al quinto piano alle ore 13:54, dove si stava intrattenendo al telefono con il suo compagno facendo shopping vicino agli scaffali delle padelle. A. le si è avvicinata da dietro bloccandola con le due braccia; ha mirato e l'ha colpita al collo e al viso con il coltello, procurandole un profondo taglio alla gola ed al mento. B. ha cercato di difendersi allontanando il corpo contundente con gli arti superiori, ferendosi così alla mano destra ed al braccio sinistro (act. MPC ; 10.1-0130; 10.1-0165 e segg.; 10.02-0046 e segg.; 13.1-0009 e segg.; 11.2.01-0088 A-C; act. SK 15.731.001-035).

3.2.2 Come affermato in maniera univoca e fededegna sia dalla vittima che dall'imputata, nel compiere l'atto, A. ha gridato «*Allah U Akbar*» (act. MPC 12.14-0004; 13.1-0003, 0004, 0010, 0030, 0050; act. SK 15.731.020; anche *supra* consid. VI, 3.3). A seguito della colluttazione, B. ed A. sono cadute a terra, dove l'imputata ha inferto ulteriori colpi mirando al collo della vittima dall'alto verso il basso. B., giacente a terra, ha nuovamente tentato di proteggersi, subendo ulteriori ferite agli avanbracci, ai polsi e alle mani. A questo punto l'imputata, pensando di aver raggiunto il proprio scopo, ossia che le ferite inferte fossero letali, si è rialzata dirigendosi verso F., la seconda vittima, tentando di afferrarla

e puntandole la lama all'altezza della gola. Quest'ultima è però riuscita a scansarsi ed a bloccare il polso dell'imputata, quando il coltello era a circa 30 centimetri dalla sua gola. Nella colluttazione, F. ha subito una ferita alla nocca del secondo dito della mano destra. L'imputata ha tentato di liberarsi dalla presa ma senza riuscirci, venendo poco dopo bloccata da altre due commesse e da un venditore giunti sul posto. A., sempre con il coltello in mano, ha continuato a divincolarsi, sferrando calci ed opponendosi al fermo. Un cliente dei Grandi Magazzini E., anch'egli intervenuto per immobilizzare A., è riuscito ad afferrare parte del manico del coltello e a disarmarla mediante un movimento di rotazione. Nel mentre, l'imputata ha proclamato: «*sono qui per l'ISIS* [Stato islamico]». Una turista si è quindi avvicinata ad A. riuscendo a calmarla. Un'altra signora, pure intervenuta sulla scena, ha tamponato con un asciugamano la perdita di sangue al collo di B. La polizia, intervenuta dopo essere stata allarmata dagli impiegati dei Grandi Magazzini E., ha infine provveduto al fermo di A. (act. MPC 10.1-0165 e segg., 13.1-0009 e segg.; 10.2-0055; 11.2.01-0088 A-C; act. SK 15.731.001 e segg.).

3.2.3 A seguito dell'aggressione, B. ha subito lesioni da taglio multiple a livello di testa e collo. La prima sul mento, di circa 3 cm. La seconda laterocervicale sinistra, di circa 10 cm. Gli arti, con cui ha tentato di difendersi dalla lama, sono stati a loro volta lesionati in modo grave. Sulla mano destra sono state referenziate segnatamente una ferita lacero contusa di circa 2 cm a livello dell'eminenza tenar con ipoestesia sul lato ulnare e deficit del flessore lungo del pollice e una ferita lacero contusa lato volare, polso distale, lato ulnare. L'arto sinistro, oltre ad altre piccole lesioni, presentava 3 ferite lacero contuse di circa 1, 2 e 4 cm; un taglio lungo 2 cm con deficit dell'estensore a livello del metacarpo del 3° dito e una ferita di circa 2 cm a livello dell'eminenza ipotenar (act. MPC 11.2.1-0125/0130). Come attestato dal rapporto medico legale le zone interessate dalle lesioni sono sede di organi e strutture anatomiche (arteria carotide, vena giugulare e trachea) che, se lesionate, possono risultare letali nel volgere di pochi minuti. L'area non è protetta da strutture solide osteocartilaginee, quindi uno strumento da taglio sufficientemente affilato, come quello utilizzato da A., poteva tranquillamente cagionare un esito letale, evitato solo grazie al caso fortuito (act. MCP 11.2.1.0105).

F. ha riportato una superficiale e aspecifica lesione al dorso della mano destra della lunghezza di 1,2 cm (act. MPC 11.2.1-0109).

3.3

3.3.1 Dalla disamina degli atti processuali, risulta in modo evidente che A. ha agito a sangue freddo, programmando con cura le sue azioni. Ha studiato quale arma utilizzare per tagliare il collo alle persone, ha riflettuto sul come procurarsela («*ho deciso di recuperare l'arma dell'attacco, ovvero un coltello, al reparto casalinghi*» […] «*ho fatto il sopralluogo al reparto casalinghi e stabilito che li ci fossero dei coltelli*» [act. MPC 13.1-0008]) ed ha svolto un sopralluogo la mattina («*oggi sono andata al piano -1 per andare a prendere da bere e quindi sono salita a diversi piani dando un'occhiata un po' dappertutto per vedere dove sarebbe stato meglio colpire*» [act. MPC 13.1-0008]). In tale frangente ha pure verificato il saldo della carta E., che, le è poi stato detto, ammontare a CHF 50.– o 60.–. Era in effetti sua volontà non lasciare debiti alla curatrice (act. MPC 13.1-0069). Dai verbali di interrogatorio è emerso che la sua scelta è ricaduta sui Grandi Magazzini E. SA in quanto luogo potenzialmente ben frequentato e adatto ad un'azione in solitaria («*Mi sembrava il posto migliore. Poi ho pensato che se vado al cinema non va bene perché al cinema non c'erano tante persone a causa del Coronavirus, il negozio O. e il negozio Q. non sono tanto grandi, mentre la E. è già più grande. Anche Z. non mi convinceva*» [act. MPC 13.1-0045, 68-69]; «*sapevo che sarebbero venute tante persone prima di Natale; in realtà non è che ci fossero molte persone ma ho deciso di agire lo stesso*», «*anche se ai teatri o ai concerti hanno colpito. Da sola non sarebbe stato semplice*» [act. SK.15.731.019]). Alla E. di X. l'imputata non avrebbe corso il rischio di incontrare i suoi genitori o altre persone che conosceva («*ho scelto la E. di X. in quanto Z. per me non aveva senso e presso la E. di W. avrebbero potuto esserci i miei genitori*», «*A W. conoscevo varie persone, i miei vicini e pensionati che andavano alla E. di W. Preferivo non esser vista da persone che conoscevo e in centro X. conoscevo meno persone*» [act. MPC 13.1-0045, 68-69, 73]). A. si è preparata mentalmente, selezionando le vittime in base alle possibilità di riuscita del suo piano («*il mio obiettivo era di colpire delle donne perché più vulnerabili e più facili da sopraffare*» [act. MPC 13.1.0014]) e l'orario in virtù dell'adeguata frequentazione dei luoghi «*tra le 14:00 e le 17:00, ossia quando c'è più gente in giro*» [act. MPC 13.1-0008, 0045]) e perché la polizia ci avrebbe impiegato più tempo a giungere sul posto (act. MPC 13.1-0068). Ha inoltre cancellato preventivamente i dati dai suoi telefonini e social network (cfr. *infra* consid. VIII, 4.4.2).

3.3.2 Il suo intento era di uccidere più «miscredenti» possibile, sgozzandoli come a suo dire richiesto dal Corano; tale atto andava compiuto in pubblico, di modo che tutti vedessero e sentissero che stava agendo in nome dello Stato islamico, a cui voleva dimostrare di aver fatto un'azione di propaganda («*Io invece volevo andare in mezzo alla gente perché volevo fare pubblicità allo Stato islamico*» [act. MPC 13.1-0013]). Il movente dell'imputata è stato puramente egoistico e

perverso e dimostra il suo assoluto disprezzo per la vita altrui; A. non ha avuto la minima considerazione della vita umana, anzi il suo scopo era proprio, puramente, uccidere («*ero contenta era quello che volevo ma in realtà io vorrei sapere che fine hanno fatto quelle signore per avere la conferma di aver compiuto la mia opera, ossia di aver ucciso delle miscredenti*» [act. MPC 13.1-0012]) e far parlare di sé e dello Stato islamico («*Il mio scopo era di fare arrivare la notizia allo Stato islamico affinché si parlasse di me e dello Stato islamico*» [act. 13.1-0055]).

3.3.3 La particolare perversità indiziata dal movente è odiosa. Essa è confermata sia dal modo in cui l'imputata ha agito, sia dal comportamento precedente, sia da quello tenuto successivamente ai fatti e delinea un quadro della personalità dell'autrice di un egoismo crasso. A. non ha manifestato – né prima, né durante, né dopo l'atto – alcun sentimento per le sofferenze che ha inferto e che sono state cagionate; tutt'altro, si riteneva e si ritiene fiera di avere agito in tal modo («*sono proprio contentissima*» (act. MPC 13.1-0139); «*ne ero pienamente cosciente e aspetto solamente il Giudice e non mi pento di niente*» [act. MPC 13.1-0169]). Il suo unico rammarico è di non essere riuscita ad uccidere le sue vittime; dopo le sue azioni si sentiva «*sollevata e felice*» (act. MPC 13.1-0013). Ancora al dibattimento ha affermato «*Lo rifarei ma meglio* […] *più articolato, così non mi è andato bene per nulla*» (act. SK.15.731.022), anche se in un secondo tempo ha aggiunto che non lo rifarebbe in Svizzera ma all'estero (act. SK 15.731.036), il che ovviamente nulla muta a livello di gravità.

3.3.4 La modalità di azione è stata altrettanto priva di scrupoli. Il tentativo di «*tagliare il collo*» alle vittime utilizzando un coltello per il pane in mezzo alla folla emulando gli esponenti dello Stato islamico, si è distinto per la particolare freddezza nell'esecuzione, nonché per la lucidità, la brutalità, la crudeltà ed il sadismo mostrati. Pure da rimarcare è l'assoluto autocontrollo di A. al momento dei fatti, la quale, non appena pensava «*di aver fatto quello che voleva fare*» con la prima vittima, è «*passata alla seconda*» ([act. MPC 13.1-0050]) intenzionata a compiere il medesimo atto atroce. Esemplificative alcune sue esternazioni al riguardo: «*quando sembrava che stesse per andarsene me ne sono andata. Pensavo stesse morendo*» (act. MPC 13.1-0133); «*pensavo che stesse per schiattare*» (act. MPC 13.1-0163); «*pensavo che una vittima non fosse sufficiente, volevo proseguire*»; «*pensavo di aver preso talmente bene che arrivavo alla seconda, che la prima sarebbe andata via*» (act. SK.15.731.021).

3.3.5 L'agire dell'imputata denota pure assoluta determinazione, riconoscibile dagli atti di pianificazione effettuati e meditati con cura, così come dal comportamento tenuto durante l'aggressione. A. non si è limitata a sferrare un colpo al collo a B., ma ha continuato ad infierire sulla stessa tentando di infliggerle ulteriori coltellate, passando alla seconda vittima unicamente al momento in cui la prima non si

muoveva più, segno che il suo obiettivo era stato raggiunto (act. SK.15.731.021). La risolutezza dell'accusata emerge pure dai racconti delle diverse persone intervenute per vanificare ulteriori suoi gesti. Da quanto menzionato da costoro, l'imputata teneva il coltello in modo talmente stretto e deciso che neppure quattro persone riuscivano a sciogliere la presa (act. MPC 12.2.0002; 12.4.0002). Ed in effetti, dalla registrazione della videosorveglianza (cfr. act. MPC 10.1, video C51 LUG.5 OG 13.54) si constata che dal sopraggiungere di un dipendente della E. e nonostante vi fossero più persone che cercavano di disarmare A., sono passati ancora interminabili momenti prima che quest'ultima venisse disarmata. Grazie all'intervento di un cliente l'arma è stata infine portata in sicurezza (act. MPC 12.8.0002).

3.3.6 Indubbio che il coltello utilizzato da A., scelto per «*tagliare la testa*» alle vittime, fosse uno strumento idoneo a provocare la morte di una persona.

Tale era proprio l'intenzione dell'imputata, come da ella medesima dichiarato e confermato a più riprese, anche in aula in sede di pubblico dibattimento:

- «*voglio sapere come sta la vittima, voglio sapere se è morta, perché le infedeli devono morire*» (act. MPC 13.1-0003);

- «*Quale era, tuttavia, il suo scopo primario: colpire più persone possibili o mediatizzare il più possibile l'attacco? O entrambe le «cose»? Era colpire più persone possibili. Avrei voluto anche che arrivasse allo Stato islamico* […] *Corretto però che sapeva di voler colpire una persona attraverso un coltello? Si. Anche nel Corano dicono di tagliare la testa*» (act. MPC 13.1-0045);

- «*perché ha scelto un coltello per il pane? Per riuscire a tagliare meglio la testa* […]. *Ho preso il coltello, volevo andare a tagliare la testa alla vittima. L'ho scelta prima. Ho pensato è quella che prendo perché è più vicina per quella cosa che volevo fare. Non volevo colpire solo una persona ma più persone* […]. *Io ricordo che la prima vittima cercava di difendersi, io mi sono anche tagliata. Poi era per terra. Anche da per terra l'ho colpita. Io l'ho colpita anche da in piedi, ho cercato di prendere il collo, volevo colpire la parte davanti del collo perché più comodo con un taglio trasversale. ADR preciso che da "sopra" non è semplice, mentre più giù (nel collo) è più facile che muoia. La vittima è caduta per terra, anche io sono caduta per terra con lei. A terra ho cercato di farlo ancora di più così almeno "schiattava". La donna ha cercato di difendersi. Io mi sono ferita solo dopo con la seconda vittima. A terra ho colpito la vittima una seconda volta. Dopo aver pensato di aver fatto quello che volevo fare, sono passata alla seconda. Ma non sono riuscita a fare molto perché mi hanno bloccata. ADR alla seconda*

vittima volevo anche tagliarle il collo, ma lei non si è fatta molto male perché mi hanno fermato. […]. *Lei ha altresì asserito che sperava che le vittime fossero decedute ed era delusa dal fatto che le stesse non lo erano. Questa è un'affermazione molto grave. È sempre del medesimo avviso? Si, sicura. È stato premeditato*» (act. MPC 13.1-0049/50);

- «*Non sono scema, non è difficile, devi avere l'arma giusta. Il mio scopo era di uccidere e tagliare la testa. Perché lo Stato islamico fa cosi*» (act. MPC 13.1-0054);

- «*Qual era lo scopo del suo attacco alla E. in data del 24.11.2020? Far fuori tutti i miscredenti. ADR che intendevo uccidere più miscredenti possibile. Idealmente e se non fosse stata fermata durante l'aggressione, quante persone avrebbe voluto uccidere il 24.11.2020 alla E. di X.? Non puoi calcolarlo, il più possibile fino al momento dell'arresto. Secondo i piani potevano essere due o trecento persone ma vi sono stati dei problemi*. […]. *ADR che intendevo tagliarle la testa* […].*Dopo aver attaccato e ferito la prima vittima, lei si è precipita sulla seconda donna, Quali erano le sue intenzioni? Di fare la stessa cosa come alla prima donna.* […]. *Ci può spiegare in quale modo si è avvicinata alla seconda vittima? Avevo più voglia di prima. ADR che ero più determinata. Mi sono detta "ecco, la prima è sistemata, adesso la seconda la sistemo ancora meglio".* […]. *In quale zona del corpo lei voleva colpire la seconda vittima? Ho già detto in che zona. Sotto la testa. ADR si, volevo colpire sempre alla gola* (act. MPC 13.1-0132-0134);

- «*Può descrivere alla Corte quale era il suo stato d'animo quella mattina e nei momenti precedenti l'aggressione? Nel mio pensiero dicevo adesso vado e dico Allah u Akbar, Allah u Akbar, Allah u Akbar e colpisco fortemente* […]. *Potevo farlo così [l'imputata mima una pugnalata] ma non mi conveniva. Ho fatto come per tagliare il pane, ho fatto dal davanti perché la signora è alta, anche se non è altissima. E dal dietro non avrei potuto perché non ho tutta la forza che ha un uomo*» (act. SK.15.731.018);

- «*Cosa pensava nel frattempo?* […]. *Che l'avrei finita; che sarebbe uscito così tanto sangue*» (act. SK.15.731.021).

3.4

3.4.1 In conclusione, le azioni di A., viste nel loro complesso, sia considerando circostanze interne che esterne, risultano, a mente della Corte, secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti dalla società civile, odiose al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all'art. 112 CP. Esse sono da

relazionare ad un estremismo religioso che è giunto sino al disprezzo totale della vita di altri esseri umani che nulla avevano fatto.

3.4.2 Secondo questo Collegio giudicante la particolare mancanza di scrupoli indiziata dal movente odioso, dalla crudeltà e dal sadismo nell'esecuzione nonché da altri elementi di specifica gravità quali la freddezza, la premeditazione e il fanatismo religioso, è pertanto indubbiamente data.

3.5

3.5.1 Da un punto di vista soggettivo, è incontestabile che l'imputata abbia ferito le donne con l'intenzione di togliere loro la vita nelle modalità oggettive sopra descritte. A mente della Corte l'intenzionalità è provata al di là di ogni ragionevole dubbio sia dalle modalità con cui l'imputata ha agito, ossia con premeditazione, previo sopralluogo, scelta del luogo e dell'ora, dell'arma da taglio, della tipologia delle vittime, sia dalla freddezza, dalla determinazione e dall'assenza di scrupoli da lei mostrate nell'intento di raggiungere il proprio scopo di uccidere, peraltro senza avere la certezza che le persone da lei scelte non fossero musulmane («*secondo me le persone da me ferite non erano musulmane* […] *nel caso in cui le persone da me ferite sono musulmane* […] *queste andranno in paradiso e così anche io*» [act. MPC 13.1-0012]). Non privo di rilievo è pure il fatto che l'imputata abbia dichiarato più e più volte che il suo obiettivo era quello di essere ripresa dalle telecamere di sorveglianza onde propagare al meglio il suo gesto («*sapevo che c'erano anche le telecamere. Volevo che mi riprendessero*» [act. MPC 13.1-0048]; «*volevo farmi riprendere anche pensando che un domani la polizia avrebbe guardato questi filmati e ciò rendeva la cosa più interessante*» [act. MPC 13.1-0066]), giungendo sino ad esternare la sua delusione per il fatto che non fossero dotate di microfoni per la registrazione audio (act. MPC 13.1-0065).

3.5.2 A. non ha ucciso B. solo perché convinta che fosse già in fin di vita, e senza la minima esitazione o ripensamento, senza la minima pietà per B. giacente a terra ferita gravemente ed insanguinata, si è diretta verso F., puntandole il coltello all'altezza della gola, con l'intento di tagliargliela. L'imputata voleva uccidere ed eliminare le proprie vittime sgozzandole, come, a suo giudizio, richiesto dallo Stato islamico.

L'intenzione di A. era precisa, brutale e diretta. Ella ha dunque agito per dolo diretto.

3.6

3.6.1 Altresì pacifico è il fatto che l'imputata non abbia portato a termine il suo disegno criminale. Pur avendo deciso intenzionalmente di commettere gli assassinii ed aver iniziato – a suo giudizio terminato – l'esecuzione del reato nei confronti di B., quest'ultima non è deceduta. L'intenzione di uccidere secondo modalità prive di scrupoli è pure data per le azioni perpetrate a danno di F., atteso che il risultato è stato evitato solo grazie all'intervento di terzi. A. ha dunque cominciato l'esecuzione di un crimine, ma non ha compiuto o ha compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla sua consumazione. In concreto ci si trova dunque nella situazione in cui l'autore decide di agire e circostanze esterne gli impediscono di proseguire, rispettivamente di giungere al risultato. Così facendo, egli realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza tuttavia che siano adempiuti integralmente gli elementi oggettivi. Combinando gli elementi oggettivi e soggettivi, siamo in presenza di un tentativo giusta l'art. 22 CP.

3.6.2 Atteso che nel caso in narrativa le azioni dell'imputata non hanno avuto l'esito da lei auspicato solo grazie al caso fortuito e all'intervento di terzi, il mancato raggiungimento del risultato non è riconducibile ad una scelta autonoma e senza condizionamenti dell'imputata. Non vi sono dunque manifestamente i presupposti per il riconoscimento di una desistenza spontanea giusta l'art. 23 cpv. 1 CP.

4.

4.1 Per la difesa non sarebbe possibile, nel caso di specie, ritenere data la premeditazione. In sintesi non vi sarebbe connessione alcuna fra la cancellazione dei dati (a sua volta in contrasto con l'informazione alle autorità inquirenti delle password per accedervi) ed i fatti del 24 novembre 2020. Dal trascorso della giornata poi non emergerebbero elementi corroboranti una sua premeditazione. Il luogo prescelto ed il numero limitato di presenze sarebbero in contrasto con l'asserita volontà di procedere all'atto in un luogo affollato. Da ultimo, l'impreparazione dell'accusata emergerebbe chiaramente dalla dinamica dei fatti e dal lasso di tempo trascorso tra la richiesta di informazioni alla commessa quanto al coltello migliore (13.44) e l'aggressione ai danni di B. (13.55).

Si tratterebbe, piuttosto, di un atto di violenza improvviso ed improvvisato, circostanza indiziante di omicidio e non di assassinio.

4.2 La tesi difensiva non regge. Agli atti vi sono infatti sufficienti elementi a sostegno del fatto che l'atto commesso dall'accusata il 24 novembre 2020 non sia stato l'espressione di una violenza improvvisa, bensì il frutto della sua premeditazione.

4.2.1 Innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate dall'imputata non lasciano dubbi:

- «*Mi viene chiesto quando ho iniziato a pensare di commettere l'attacco con il coltello che poi quest'oggi ho commesso e da parte mia dico che sono anni che ci penso, è da parecchio tempo che ho deciso di mettere in atto l'attacco. Più precisamente è da ottobre di quest'anno che ho scelto l'obiettivo e la modalità del mio attacco, ovvero avevo deciso di attaccare la E., i "miscredenti" con un coltello, perché non ero in possesso di una pistola. Questa mattina mi sono svegliata all'alba e ho deciso che il giorno dell'attacco sarebbe stato oggi, volevo farlo tra le 14:00 e le 17:00, ossia quando c'è in giro più gente in giro*» (act. MPC 13.1-0006 e 8);

- «*Haben Sie diesen Angriff im Vorfeld geplant? Ja*» (act. MPC 13.1-0022);

- «*Lei ha dichiarato che era da anni che aveva deciso di compiere quello che ha compiuto. Potrebbe essere un po' più precisa? Era già quando sono entrata a parlare con Lo Stato islamico. Più o meno dal 2016-2017*» (act. MPC 13.1-0044);

- «*Voglio precisare che l'attentato non doveva essere il 24 di novembre ma alla vigilia di Natale. Ho discusso di questo con i fratelli in Siria* […]. *ho deciso spontaneamente di anticipare la data di un mese. Per questo ho scelto la data del 24 novembre, quindi un mese prima della vigilia di Natale. ADR che i fratelli in Siria erano già al corrente della mia volontà di fare un attentato a X. dal 2017. La decisione di scegliere la E. come obiettivo è stata presa nel mese di novembre 2020*» (act. MPC 13.1-0067);

- «*Quale era il suo stato d'animo durante questa sua prima visita alla E. in data 24.11.2020? In quei momenti stavo anche pensando a che ora procedere; ho valutato che era troppo presto. ADR che era troppo presto in quanto il pomeriggio è più tranquillo; doveva essere tra le 14 e le 17 perché la polizia ci metterà trent'anni per arrivare*» (act. MPC 13.1-0068);

- «*Dagli atti risulta come lei alle ore 12:49 si sia recata al negozio Q. di X., via (…). Per quale motivo? Ho preso un deodorante e lo scopo era anche di far passare il tempo* […]. *Ha pensato di effettuare l'attentato (inteso come quanto fatto poi alla E. di X.) al negozio Q.? No, assolutamente. ADR che ho scelto la E. di X. in quanto Z. per me non aveva senso e presso la E. di W. avrebbe*[ro] *potuto esserci i mei genitori* […]. *Dalle indagini risulta come lei sia uscita dal negozio Q. di X. verso le ore 12:56 e sia entrata alla E. di X. alle ore 13:36; cosa ha fatto durante questi 42 minuti? Sono andata in pensilina a sedermi. ADR che stavo pensando che non mancava tanto ma*

era meglio attendere l'orario giusto per fare quello che avrei fatto» (act. MPC 13.1-0069);

- «*A W. conoscevo varie persone, i miei vicini e pensionati che andavano alla E. di W. Preferivo non essere vista da persone che conoscevo e in centro X. conoscevo meno persone*» (act. MPC 13.1-0073);

- «*Lei ritiene di aver preparato in anticipo il suo attacco alla E.? Si. ADR vuol dire che ero già decisa i giorni prima, le settimane prima e i mesi prima. ADR che le settimane prima avevo guardato dove si trovavano esattamente i coltelli alla E. ADR che non ho eseguito altri preparativi concreti. Ci può spiegare in quale modo, se lo ha preparato mentalmente, lo ha immaginato nelle sue varie fasi, lo ha scritto oppure ha fatto altri atti concreti? Me lo sono preparato mentalmente. ADR che doveva esserci un'altra cosa ma non è andata come doveva andare. ADR che intendo dire che a fare questa cosa con me doveva entrarci anche qualcun altro. ADR Non dico chi fosse questa persona. ADR che dovevo prendere il coltello e fare il mio dovere*" (act. MPC 13.1-0132)»;

- «*da mesi, mesi, mesi, ma anche anni prima pensavo a sta cosa*» (act. SK. 15.731.019).

4.2.2 Significativo pure che qualche giorno prima dell'atto, l'imputata abbia rimosso tutti i dati informatici dai suoi cellulari e dal suo laptop, provvedendo anche a «svuotare» le conversazioni sui social network ed a disattivare alcuni indirizzi di posta elettronica (act. MPC 10.1-0169, 0180, 0181; act. SK.15.731.030) onde evitare che le autorità scoprissero i suoi piani prima che potesse passare all'azione (act. MPC 13.1-0011), rispettivamente per «*vedere fino a dove arrivavano a trovare le cose*» una volta concretizzato il suo disegno criminoso, già ideato da tempo (act. SK.15.731.030). A. ha peraltro creato molteplici indirizzi di posta elettronica poiché si attendeva che prima o poi qualcuno li avrebbe chiusi (act. MPC 13.1-0035). Altrettanto indicativo del grado di progettazione delle sue azioni è pure il fatto che l'imputata abbia deciso che quello stesso giorno non avrebbe preso o fatto telefonate, in modo particolare con la madre, con cui si sentiva spesso, al fine di restare focalizzata sull'azione che voleva intraprendere (act. MPC 13.1-0065, 0073). Ciò risulta supportato dalle affermazioni della madre, la quale ha dichiarato che quella mattina aveva provato a chiamare la figlia e le aveva lasciato un messaggio, senza tuttavia ottenere risposta (act. MPC 12.12-0004). Significativo risulta parimenti l'acquisto di due pacchetti di sigarette supplementari quella stessa mattina del 24 novembre 2022 in previsione del suo arresto (act. MPC 13.1-0065, 0066, 0073).

4.2.3 L'intenzione di passare all'atto emerge poi chiaramente da alcuni messaggi inviati ad K. («*voglio servire Dio fino a morire*», «*insegnare a usare le armi anche per me*» e «*anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera*»), unitamente all'invio delle immagini raffiguranti la bandiera dello Stato islamico e di S., avvenuto qualche settimana prima del 24 novembre 2020. Tali messaggi confermano peraltro quanto affermato da A., ovvero che verso inizio ottobre 2020 essa avrebbe esternato ai suoi «fratelli» in Siria l'intenzione di procedere (act. MPC 13.1-0006; 13.1-0051). Agli atti vi sono parimenti le riprese video di quel giorno, che attestano che l'accusata si era recata alla E. una prima volta, alle 12:28, per farvi ritorno alle 13:36. Neppure va dimenticato che quel giorno A. avrebbe dovuto tornare al suo impiego presso la T., come da lei stessa affermato (act. MPC 13.1-0048) e confermato dalla madre (act. MPC 12.12-0003) e dal fratello (act. MPC 12.6-0003), salvo decidere di non recarsi al lavoro. Non viene in soccorso alla teoria sostenuta della difesa neppure il lasso di tempo trascorso fra la richiesta di informazioni quanto al coltello migliore ed il concreto passaggio all'atto. In sede dibattimentale, A. ha dichiarato al riguardo di avere osservato «la zona» e di essersi guardata attorno per capire quale potesse essere la vittima ideale (act. MPC 15.731.023). Non si intravvede così in quale modo sia possibile dedurre da tale fatto, che A. abbia agito d'impulso.

4.2.4 Ad ulteriore conferma del convincimento cui è giunto questo Collegio circa la premeditazione dell'atto, sia quanto confermato dal perito giudiziario, il quale ha evidenziato che «*l'apparente lucidità nel progettare ed eseguire l'aggressione ai danni di B. è, per così dire, l'epifenomeno del disturbo psichico soggiacente, poco visibile (la psicosi) ma potente, così come potente, nel contribuire ad inficiare la capacità di giudizio, è il ritardo mentale* […]. *Psicosi e ritardo mentale hanno dunque contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento della peritanda*» (act. MPC 11.1.0146-0147). E ancora «*bisogna chiedersi se la peritanda possa premeditare come lo farebbe una persona normale. Lei non è in grado di premeditare come una persona normale, ma nei limiti delle sue capacità l'ha fatto. Questo è il tipo di premeditazione di cui è capace* […]. *Preciso ancora trattasi di una premeditazione di una persona ritardata*» (act. MPC 12.21-0012). In aula egli ha inoltre escluso che si sia trattato di un gesto impulsivo, che possa essere messo in relazione ad una crisi psicotica acuta, dovuta ad intossicazione o ad ulteriori fattori eccezionali di stress. «*Il disturbo c'era da parecchio tempo e il gesto commesso non ha richiesto un'esacerbazione* […]. *Quindi, il reato non è la conseguenza diretta di un'esplosione psicotica* […] *o di un'impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento*» (act. SK 15.771.006).

Che poi A. possa eventualmente avere enfatizzato – seguendo un desiderio di notorietà – alcuni aspetti della vicenda, anche relativamente alla premeditazione,

è un elemento inerente alla sua sfera psichica che non è sfuggito alla Corte, la quale ha valutato appunto la premeditazione dell'accusata tenendo conto della sua capacità di premeditare e della sua compromessa percezione della realtà, di cui si dirà maggiormente nei considerandi relativi ai referti peritali ed alle misure.

5.

5.1 Come già esposto, la difesa ha parimenti contestato la qualifica di ripetuto tentato assassinio, alla quale andrebbe preferita quella di ripetuto tentato omicidio. In particolare, nel caso *de quo* verrebbe a mancare l'elemento di particolare brutalità tipico della forma qualificata. L'uso di un coltello e l'aver colpito complessivamente 4 o 5 volte la vittima non costituirebbe – di per sé – un modo di agire particolarmente brutale o denotante freddezza. Anche per la seconda vittima non vi sarebbero gli estremi per qualificare il gesto di A. come tentativo di assassinio.

5.2 Anche a questo proposito, la posizione della difesa non merita tutela. In primo luogo, la veemenza e la determinazione con cui l'imputata si è accanita sulla prima vittima, scelta casualmente in base alle sole prospettive di sopraffarla, sono incontestabili ed indiziano un tentato assassinio. Il tentativo di sgozzare B. ferendola in modo serio alla gola ed agli arti non lasciano alcun dubbio: A. ha continuato a colpirla, mentre la vittima, ancora cosciente, si dibatteva. Di fronte a una ragazza inerme che stava lottando, l'imputata avrebbe potuto smettere di infierire in qualsiasi momento, ma ha preferito ignorarne la sofferenza. Se non fossero intervenute altre persone, A. avrebbe agito in tal modo anche nei confronti di F. Come già osservato dal Tribunale federale in casi simili, quella appena descritta è una modalità di azione particolarmente brutale ed atroce che deve condurre all'applicazione dell'art. 112 CP (DTF 141 IV 61 consid. 4.2).

6.

6.1 A sua volta messo in discussione dal patrocinatore di A. è il fatto che la sua assistita abbia agito mossa da un movente jihadista, che per lei sarebbe stato impossibile da concepire alla luce della limitazione intellettiva e della disabilità mentale. In altri termini, l'imputata non avrebbe potuto maturare con piena coscienza elementi quali la malvagità, la perversità e l'assenza di scrupoli, di modo che, il suo gesto avrebbe natura puramente irrazionale e la qualifica di tentato assassinio non andrebbe ritenuta.

6.2 Come esposto poc'anzi, nel caso in esame gli indizi circa la presenza di una particolare mancanza di scrupoli sono numerosi e non riguardano la sola odiosità del movente. È altresì dato oggettivo che il 24 novembre 2020 l'imputata sia stata mossa da un abietto estremismo religioso che l'ha condotta ad emulare in

solitaria le azioni di un gruppo jihadista noto per la sua cruenza. A questo proposito, poco importa che ella ritenesse o meno perverso il movente dal suo opinabile punto di vista (cfr. *supra* consid. VIII, 1.10.2). È infatti provato che A., durante l'accoltellamento abbia proferito le parole «*Allah u Akbar*» (cfr. *supra* consid. VI, 3.3; VIII, 3.3.2). La modalità e l'oggetto scelti sono caratteristici di chi agisce per fanatismo religioso. Ridurre gli accadimenti del 24 novembre 2020 al gesto di una malata mentale e dimenticare l'ideologia che ha spinto l'imputata ad agire, è sbagliato. Per quanto concerne poi la capacità di apprezzare il carattere illecito di quanto andava a compiere, si deve ricordare che la particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità, né con una deficienza caratteriale. Si è peraltro già potuto illustrare che la capacità di valutare il carattere illecito e di agire secondo tale valutazione non influisce sulla valutazione della mancanza di scrupoli ma bensì sul grado di colpevolezza (cfr. *supra* consid. VIII, 1.9.3). Per quanto riguarda l'imputabilità in concreto, è dunque opportuno rinviare a quanto si dirà più avanti (cfr. *infra* consid. XII).

7. Da tutto quanto sopra discende che A. si sia resa colpevole di ripetuto tentato assassinio per dolo diretto.

IX. Sulla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico»

1.

1.1 La legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è entrata in vigore il 12 dicembre 2014, in sostituzione della previgente ordinanza dell'Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo scopo della legge federale urgente è quello di continuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti che mirano a sostenerli materialmente o con risorse di personale (FF 2014 7715).

La normativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della commissione di reati. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, la minaccia dello «Stato islamico» si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.1). La legge che è stata adottata in un contesto di urgenza ha una durata limitata al 31 dicembre 2022 (art. 4 cpv. 3 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico»), sebbene i comportamenti che reprime continueranno ad essere coperti dall'art. 74 della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), essendo le disposizioni penali identiche (sentenza del Tribunale federale 6B_120/2021 dell'11 aprile 2021 consid. 6.4.2).

1.2 Giusta l'art. 1 del testo legislativo in parola sono vietati: il gruppo «Al-Qaïda» (lett. a); il gruppo «Stato islamico» (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro mandato (lett. c).

1.3 Ai sensi dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l'art. 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. La norma reprime così quattro comportamenti distinti, ovvero la partecipazione, la messa a disposizione di risorse umane o materiale e l'organizzazione di azioni propagandistiche. Essa contiene anche una clausola generale e sussidiaria inglobante la promozione in altro modo delle attività dell'organizzazione. Il suo campo d'applicazione è volutamente molto esteso, in modo da poter coprire una vasta gamma di atti (sentenza del Tribunale penale federale CA.2020.16 del 23 agosto 2021 consid.

2.5.3.1; AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral in: Jusletter 31 maggio 2021, n. 67).

1.4 La variante partecipativa non pone particolari difficoltà e corrisponde a quella prevista all'art. 260ter CP (AJIL/LUBISHTANI, op. cit., n. 73). Anche per la messa a disposizione di risorse umane e materiale, nel cui ambito i comportamenti vietati consistono innanzitutto in quelle attività di sostegno che contribuiscono in modo decisivo al rafforzamento delle organizzazioni vietate, si impone un parallelismo con l'art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.9 del 20 marzo 2019 consid. 1.14.1 e segg.; si noti che la versione tedesca parla di «*wer personell oder materiell unterstützt*»).

1.5 L'organizzazione di attività propagandistiche si riferisce in generale a tutte le azioni volte a fare pubblicità e/o a influenzare (attivamente) il destinatario di una comunicazione, indipendentemente dal mezzo, a livello ideologico, sia in ambito culturale, sociale, politico o religioso, con lo scopo di indurre i destinatari ad un preciso pensiero, comportamento o azione o rafforzare le loro convinzioni in favore dell'ideologia e i valori dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Questa variante comprende le pubblicazioni attraverso qualsiasi canale sociale, via Internet, e/o i Social Media (quali Facebook, Twitter), consistenti segnatamente in immagini, fotografie, testi e video di atrocità commesse da un'organizzazione di cui all'articolo 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», riconoscibile in particolare per la presenza della sua bandiera (sentenze del Tribunale penale federale CA.2020.16 del 23 agosto 2021 consid. 2.5.3.2; SK.2019.38 del 26 giugno 2020 consid. 3.3.2; SK.2019.63 del 12 dicembre 2019 consid. 2.1; SK.2019.23 del 15 luglio 2019 consid. 3.1.1; segg.; SK.2017.49 del 15 giugno 2018 consid. 2.2.3 e segg.).

1.6 Come indicato dal Tribunale federale, per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle nell'ambito del rispettivo contesto. Va tuttavia considerato che la promozione include solo comportamenti che hanno una certa vicinanza («*Tatnahe*») fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016, n. 13). Lo «Stato islamico» viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 consid. 16.3.2).

1.7 Il Tribunale federale ha inoltre osservato come sia irrilevante che il comportamento ricada sotto il sostegno o sotto la clausola generale del «promuovere in altro modo» (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; cfr. anche: LEU/PARVEX, Das Verbot der Al-Qaïda und des Islamischen Staats, AJP/PJA 6/2016, pag. 756 e segg.). La semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni criminali o terroristiche, senza comportamenti attivi, non rientra né nella definizione di attività propagandistiche né nella clausola generale (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 133 IV 58 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). In sostanza, va determinato in ogni singolo caso se è stata superata la soglia tra il semplice atteggiamento e l'agire punibile penalmente (EICKER, loc. cit.).

1.8 Soggettivamente, il reato presuppone l'intenzionalità, essendo a tale proposito sufficiente il dolo eventuale (sentenza SK.2019.49 consid. 16.3.2).

2.

2.1 In presenza di un'eventuale violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e dell'adempimento, tramite il medesimo atto reprensibile, degli elementi costitutivi di un reato giusta gli art. 111 e segg. CP, si pone il quesito di un eventuale concorso tra queste disposizioni.

2.2 Il concorso reale si ha quando l'autore, tramite due o più atti distinti, realizza gli elementi costitutivi di infrazioni differenti oppure della stessa infrazione ma a più riprese (DTF 117 IV 408 consid. 2d; POZO/GODEL, Droit pénal général, 3ª ediz., 2019, n. 1074). Il concorso reale è realizzato unicamente quando i differenti atti commessi non formano alcuna unità giuridica d'azione (ACKERMANN, Basler Kommentar, op. cit., n. 72 ad art. 49 CP; STOLL, Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 49 CP). Più atti punibili presentano un'unità naturale d'azione se precedono da un'unica decisione e appaiono oggettivamente, in ragione della loro stretta relazione nello spazio e nel tempo, come degli avvenimenti che formano un insieme (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Il concorso ideale è invece dato quando, con un solo atto, l'autore realizza gli elementi costitutivi di più infrazioni oppure commette la stessa infrazione più volte (POZO/GODEL, op. cit., n. 1070; STOLL, op. cit., n. 22 ad art. 49 CP). Ciò che risulta determinante è che diversi beni giuridici siano stati lesi; se questi sono protetti da una sola e stessa disposizione penale si ha un concorso ideale omogeneo, mentre se sono protetti da differenti disposizioni penali si ha un concorso ideale eterogeneo (DTF 124 IV 145 consid. 3b; 113 IV 63 consid. 3).

2.3 Si ha invece un «concorso» improprio (o imperfetto) di norme quando la definizione giuridica di una fattispecie penale («*Straftatbestand*») contiene in sé tutti gli elementi costitutivi di una disposizione generale (specialità), quando una

delle due disposizioni abbraccia l'altra, se non in tutti i suoi elementi costitutivi, almeno in quelli essenziali di colpevolezza e di illegalità (assorbimento) o, ancora, laddove uno dei disposti risulti sussidiario all'altro (DTF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sentenze del Tribunale federale 6B_378/2020 del 5 maggio 2021 consid. 2.1 e 6B_1429/2020 dell'8 aprile 2021 consid. 1.7; ACKERMANN, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP; STOLL, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP). In questi casi, l'autore, anche se ha soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di più reati, viene condannato solo per uno di essi. Non vi è, in altri termini, alcun concorso ai sensi dell'art. 49 CP, ma si tratta piuttosto di una questione di applicazione e di interpretazione delle norme (sentenze del Tribunale federale 6B_378/2020 consid. 2.1; 6B_1216/2017 dell'11 giugno 2018 consid. 1.3.1; POZO/GODEL, op. cit., n. 1049).

2.4 Il messaggio concernente la legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» del 12 novembre 2014 (FF 2014 7709 e segg.) recita: «secondo i principi generali sul concorso di reati è fatta salva l'applicabilità di ulteriori disposizioni penali, in particolare di quelle che rientrano nel diritto penale fondamentale. È quindi possibile che in singoli casi sia necessario verificare se l'autore del reato, con il suo agire, oltre ad adempiere la fattispecie del sostegno a un'organizzazione criminale adempie altre fattispecie di reato o in che misura tali reati vengano consumati nel quadro dell'applicazione della disposizione legale proposta» (FF 2014 7718; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 6B_120/2021 dell'11 aprile 2022 consid. 6.3.2). Nel successivo messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2017 sulla proroga della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è inoltre precisato che, se un atto finalizzato al sostegno di un'organizzazione o alla partecipazione a quest'ultima si trova in relazione con un reato principale – più grave (per esempio assassinio, presa di ostaggi, lesioni corporali gravi, ecc.) – commesso dall'organizzazione, l'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», retrocede per principio («*devrait en principe céder le pas*; *sollte* […] *grunsätzlich* [...] *zurücktreten*») rispetto al reato principale (FF 2018 71, 84).

3.

3.1 Nel proprio intervento dibattimentale, la difesa, dopo aver descritto l'evoluzione della situazione legislativa inerente al divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico», ha osservato che la prevenzione generale del diritto penale sarebbe stata attuata comprimendo i diritti costituzionali, mediante ordinanze e leggi d'urgenza. A torto. Infatti, lo stesso Tribunale federale, chiamato recentemente a determinarsi, tra le altre cose, su una pretesa violazione del principio di legalità, ha sottolineato come, a far data dall'entrata in vigore della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», il divieto di tali gruppi e la pena si fondino su una base giuridica formale (sentenza 6B_120/2021 consid. 6.1 e 6.3.2).

4. La Corte ha valutato se le azioni del 24 novembre 2020, oltre a costituire un ripetuto tentato assassinio, configurino pure una violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

4.1

4.1.1 Infatti, l'accusa ha contestato ad A. di avere, il 24 novembre 2020, intenzionalmente messo a disposizione dello Stato islamico risorse umane e promosso in altro modo le «loro» attività tentando di decapitare B. e F., agendo secondo le modalità già descritte relativamente al tentato assassinio, vale a dire secondo i metodi degli attentati, che lo Stato islamico, attraverso aggressiva propaganda, incita a commettere, ossia tagliare la gola o sopprimere attraverso l'uso di violenza vittime scelte a caso, mietendo panico tra le persone presenti con conseguente alta allerta delle forze dell'ordine cantonali e federali che hanno spiegato un elevato numero di uomini, diffuso il terrore tra la popolazione, divulgato, incoraggiato e garantito l'esistenza e le attività dello Stato islamico considerata la mediatizzazione dell'attentato con risonanza a livello nazionale e internazionale, agendo intenzionalmente, mossa dalla motivazione di sostenere l'ideologia dello Stato islamico, vale a dire vendicare il profeta Maometto e le discriminazioni del Presidente francese Emmanuel Macron verso i musulmani, fatti quest'ultimi che aveva letto sul gruppo Facebook «Italiani musulmani».

4.1.2 Come visto (cfr. *supra* lett. Z), la difesa ha avversato recisamente detta ipotesi accusatoria.

4.2 La Corte ha constatato che tramite il suo agire, l'imputata ha tentato di uccidere senza scrupoli entrambe le vittime in nome della «lotta agli infedeli» (act. MPC 13.01-0003 e segg.; 13.01-0126), promuovendo così le attività dello Stato islamico e mettendo a disposizione di tale gruppo risorse umane, ossia sé stessa. A. ha agito con la convinzione di stare intrattenendo comunicazioni con esponenti dello Stato islamico per perseguire gli scopi di tale formazione jihadista, segnatamente uccidere tutti, rispettivamente il maggior numero, di miscredenti (act. MPC 13.01-0126, 0132). Per tale periodo, emerge chiaramente dagli atti l'intenzione di A. di commettere azioni coperte dallo scopo dello Stato islamico e il suo bisogno di essere considerata e riconosciuta da tale organizzazione. A. voleva fare pubblicità allo Stato islamico ed agire in suo nome. Dimostrazione concreta di ciò è il fatto che desiderava che la gente vedesse ciò che era in grado di fare e la udisse mentre invocava «*Allah u Akbar*». Voleva essere ripresa dalle telecamere di sorveglianza affinché il mondo sapesse ciò che lei aveva fatto in favore dello Stato islamico. In un'unica azione, l'imputata ha quindi soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di due disposizioni penali, e meglio, dell'art. 112 CP e dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

4.3 I motivi alla base delle convinzioni che hanno spinto A. a passare all'atto il 24 novembre 2020, segnatamente le sue idee religiose, la sua interpretazione del Corano ed il suo sostegno all'ideologia dello Stato islamico, come già scandagliato da questa Corte (cfr. *supra* consid. VIII, 3.2.1 e segg.) rientrano perfettamente in quello che è il movente particolarmente odioso che denota il reato di (tentato) assassinio. Visto quanto testé esposto (cfr. *supra* consid. IX, 2.1 e segg.), dovendo il crimine di tentato assassinio essere considerato un reato più grave rispetto alla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», quest'ultimo reato retrocede rispetto all'assassinio di cui all'art. 112 CP. Non vi è dunque concorso propriamente detto tra le due norme e su tale punto di questione l'accusa di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» non costituisce un nuovo reato imputabile ad A. Su questi medesimi presupposti, questa Corte può esimersi dal confrontarsi ulteriormente con le argomentazioni della difesa.

5.

5.1 In sede dibattimentale l'imputata ha ammesso di aver inviato del denaro per un ammontare totale di CHF 18'000.– alle organizzazioni vietate di cui all'art. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», configurando la variante della messa a disposizione di materiale. Il MPC ha quindi esteso l'ipotesi accusatoria di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» pure a tale fattispecie (cfr. *supra* lett. Z.c e consid. IV, 2.3).

5.1.1 Come visto, la difesa si è opposta all'estensione sulla base del fatto che tali ammissioni di colpa risalirebbero già alla procedura preliminare, non risultando nuove. In ogni caso, per il difensore l'accusa non troverebbe nemmeno fondamento nel merito, poiché il denaro che si suppone sia stato inviato, era destinato ad K. e non ad un combattente jihadista.

5.1.2 La Corte è giunta al convincimento che né dall'istruttoria, né in sede dibattimentale è emerso con sufficiente chiarezza se ed a chi A. abbia trasmesso l'importo di CHF 18'000.–. Come anche sottolineato dal suo difensore, non è inoltre in alcun modo attestato se le persone con cui ha avuto contatti telematici siano esponenti di gruppi vietati ai sensi dell'art. 1 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», o piuttosto combattenti indipendentisti dell'Esercito Siriano Libero, come sembrano indicare alcuni riscontri agli atti (act. MPC 11.1.3-0006). Con ciò, non è sufficientemente provato se la somma in questione sia stata effettivamente inviata, a quali soggetti e a quali scopi, segnatamente a favore dello Stato islamico, per acquistare armi o altro. Sotto questo profilo, non vi è stata dunque violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

6.

6.1

6.1.1 Ad A. viene inoltre imputato di aver scambiato, attraverso l'account Facebook a lei riconducibile «(…)», tra il 7 ottobre 2020 ed il 20 novembre 2020, 2'507 comunicazioni con un altro utente, tale «K.» (…), la maggior parte dal contenuto pro Stato islamico, tra cui messaggi scritti, qualche messaggio vocale, dei video e delle fotografie. In particolare, l'imputata avrebbe inviato al suo interlocutore i messaggi «*voglio servire Dio fino a morire*», «*insegnare a usare le armi anche per me*» e «*anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera*»; delle fotografie raffiguranti il vessillo dello Stato islamico ed una in cui figurava il già leader di tale gruppo jihadista, Abu Bakr al-Baghdadi.

6.1.2 Come già ampiamente tematizzato, la difesa ha in primo luogo rilevato che degli oltre 2'500 messaggi scambiati, la maggior parte sarebbe composta da *emoticon* ed immagini che nulla avrebbero a che vedere con il terrorismo. L'utilizzatore K. avrebbe inoltre affermato di non essere un esponente dello Stato islamico, bensì un combattente per la libertà. Peraltro, il rimprovero di «*aver scambiato tra il 7.10.2020 e il 20.11.2020 2'507 comunicazioni per la maggior parte pro Stato islamico*» sarebbe troppo generico. Con particolare riferimento ai sei messaggi e fotografie riportati nel dettaglio sopra, la difesa ha altresì osservato che essi avrebbero avuto quale unico scopo quello di convincere l'interlocutore a permetterle di recarsi in Siria. Inoltre, la frase «voglio servire Dio fino a morire» non avrebbe connotazione terroristica. Per le restanti comunicazioni, andrebbero poi considerati i dubbi sollevati dalla giurisprudenza quo al criterio del sostegno personale. Dipoi, avendo il reato di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» un carattere ideologico, ad A. andrebbe riconosciuta una totale incapacità. Non conoscendo il contenuto del Corano e cosa sia lo Stato islamico, l'imputata non avrebbe invero potuto avere l'intenzione di propagandare alcunché.

6.1.3 Ora, questa Corte rileva che, per quanto concerne la generica contestazione di aver inviato 2507 messaggi a sfondo «pro Stato islamico», l'indicazione di cui all'atto d'accusa si distingue per la sua indeterminatezza. Inoltre, dagli atti non è provato se si trattasse effettivamente di comunicazioni tese a veicolare propaganda o a sostenere in altro modo un gruppo vietato. Dall'analisi dei dati acquisiti per via rogatoriale, non è emerso che le comunicazioni tra i due utenti avessero un predominante carattere reprensibile, così come preteso dal MPC. Il Collegio giudicante è dunque giunto alla conclusione che per l'invio dei messaggi nel loro complesso non può essere ritenuta una violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

6.1.4 Con particolare riferimento ai singoli messaggi indicati separatamente nell'atto di accusa, il cui invio è stato provato mediante appropriati rilievi tecnici (act. MPC 10.1-0209-0211) ed è stato peraltro anche ammesso in modo fededegno dall'imputata (act. SK.15.731.027-029; sulla portata probatoria delle dichiarazioni dell'imputata si veda *supra* consid. VI, 3.1 e segg.), e meglio, quelli contenenti le frasi «*voglio servire Dio fino a morire*», «*insegnare a usare le armi anche per me*» e «*anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera*» e le fotografie del vessillo dello Stato islamico e di al-Baghdadi., gli elementi costituitivi del reato di violazione dell'art. 2 della dalla legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» sono dati e l'accusa mantiene la sua portata.

6.1.5 Tali comunicazioni erano infatti chiaramente idonee a fare propaganda in favore dello Stato islamico, rispettivamente a promuovere in altro modo le attività criminali di tale gruppo jihadista vietato. Null'altro può essere interpretato dall'invio ad K. di immagini raffiguranti la bandiera dello Stato islamico e i suoi rappresentanti, dalla richiesta ad insegnare ad usare le armi e a far saltare in aria sinagoghe e chiese. Quanto all'affermazione di voler servire Dio fino a morire, non v'è dubbio che, tenuto conto del contesto in cui è stata esternata, una connotazione penalmente reprensibile sia a sua volta data. La difesa sembra infatti dimenticare che il messaggio in questione è stato inviato pochi giorni prima dei fatti del 24 novembre 2020 e nell'ambito di una conversazione in cui già erano state scambiate le comunicazioni ad indubbio carattere jihadista di cui si è detto sopra.

6.1.6 Le azioni di A. vanno peraltro evidentemente al di là della semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni vietate: ella ha adottato intenzionalmente comportamenti attivi, mirati ed espliciti nel senso propagandato dallo Stato islamico, comportamenti che ricadono pertanto sotto la norma di cui all'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Inoltre, nulla muta il fatto che il suo, rispettivamente i suoi, interlocutori fossero o meno persone radicalizzate o esponenti di un gruppo vietato. In questo frangente è infatti l'imputata medesima ad essere stata veicolo di una propaganda volta a rafforzare le posizioni del suo interlocutore in favore dell'ideologia dello Stato islamico.

6.1.7 A mente della Corte, tali azioni concretizzano, a non averne dubbio, il reato di promozione delle attività delle organizzazioni vietate, commesso consapevolmente e volontariamente, giusta l'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico».

6.1.8 Per la difesa, il reato racchiuderebbe non di meno caratteristiche ideologiche più complesse rispetto «all'elementare divieto di non uccidere» e, di conseguenza, non risulterebbe imputabile ad A. Dalla perizia psichiatrica agli atti e dalla deposizione del perito, espressamente richiesto ad esprimersi in merito dalla

Corte, non si evince un maggior grado di scemata imputabilità per la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», né tantomeno un'incapacità totale (cfr. *infra* consid. XI, 5.2.8 e 7.5.2; act. SK.15.001). Si deve dunque partire dall'assunto che anche in tale contesto A. fosse almeno in parte capace di valutare il carattere illecito delle sue azioni e di agire di conseguenza, ossia che la scemata imputabilità di grado medio valga anche per tale reato.

7. Alla luce di quanto precede, l'imputata è stata riconosciuta colpevole di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» limitatamente all'invio dei messaggi «*voglio servire Dio fino a morire*», «*insegnare a usare le armi anche per me»* e «*anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera*», nonché delle due fotografie raffiguranti il vessillo dello Stato islamico e di quella in cui figurava il già leader di tale gruppo jihadista, al-Baghdadi.

X. Sull'esercizio illecito della prostituzione

1.

1.1 Giusta l'art. 199 CP, chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LProst, ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.

1.2 L'infrazione è consumata quando l'autore esercita la prostituzione in violazione delle norme cantonali e comunali che regolano questo settore professionale (DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 199 CP). L'attività di prostituzione in quanto tale non è proibita, essendo protetta dal diritto costituzionale della libertà economica (ISENRING, op. cit, n. 2 e 9 ad art. 199 CP; PEDRAZZINI RIZZI, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 199 CP), ma lo è il suo esercizio non conforme alle prescrizioni cantonali o comunali (per esempio annuncio, permesso di lavoro, orari, ecc.). Il bene giuridico protetto è infatti il rispetto del diritto cantonale (ISENRING, op. cit., n. 3 ad art. 199 CP). Benché la lettera della norma non lo preveda espressamente, anche un regolamento comunale può essere violato, siccome i Cantoni possono attribuire una competenza ai Comuni in questo ambito (DTF 124 IV 64 consid. 4c). Per sapere in cosa consiste effettivamente l'infrazione commessa, occorre riferirsi alle relative disposizioni legali cantonali o comunali (PEDRAZZINI RIZZI, op. cit., n. 5 ad art. 199 CP).

2.

2.1 Questa Corte rileva come l'imputata nel corso delle indagini ed in aula abbia dichiarato a più riprese di aver svolto attività di prostituzione. Ella ha affermato di avere iniziato con gli incontri a pagamento dopo aver scoperto che suo marito la tradiva, quando suo figlio aveva 2 anni (act. MPC 13.1-0040; act. SK. 15.731.029). Secondo le sue affermazioni, da tale attività avrebbe guadagnato sino a CHF 4'000.– / 5'000.– al mese, a volte di più, a volte di meno, a seconda delle disponibilità dei clienti (act. MPC 13.1-0040; 13.1-0124; act. SK.15.731.029). Ha quindi precisato di avere avuto clienti abituali, che incontrava fino a due volte a settimana (act. MPC 13.1-0113; act. SK. 15.731.017) e che la contattavano attraverso email, telefono, siti di incontri o tramite social network (act. MPC 13.1-0040; 13.1-0079; 13.1-0081; 13.01.0113). A tal fine, ha aperto una serie di indirizzi email, per poi provvedere a svuotare – parzialmente – le caselle prima del 24 novembre 2020 (act. MPC 13.1-0076 e segg.; act. SK.15.731.030).

2.2 In una delle caselle di posta elettronica da lei stessa indicate quale strumento per contattare i clienti ((...)@(...).com) è stata ritrovata corrispondenza di incontri legati alla prostituzione (act. MPC 13.01.0124). Presso il domicilio dell'imputata sono stati inoltre rivenuti circa CHF 4'000. –, che ha ammesso essere provento della prostituzione (act. MPC 13.1-0039 e segg.).

2.3 Non risulta che A. si sia annunciata presso le competenti autorità cantonali. Chiamata a riferire in merito, l'imputata ha affermato di essere al corrente dell'obbligo di annunciarsi ma che la cosa non le interessava, rispettivamente che non fosse un grosso problema (act. MPC 13.1-0125; act. SK. 15.731.031).

2.4 Ne discende che A. era ben consapevole di svolgere un'attività di prostituzione, per la quale richiedeva un corrispettivo in denaro ed organizzava gli incontri. Ella era pure al corrente dell'obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali, obbligo a cui volutamente non si è sottoposta. Questa Corte ritiene pertanto che A. abbia intenzionalmente commesso la contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione tra il 2017 ed il 2020 (sulla questione della prescrizione cfr. *supra* consid. II, 2.2).

XI. Sui referti peritali

1.

1.1 Giusta l'art. 182 CPP, il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto. Secondo l'art. 56 cpv. 3 lett. b CP, la perizia deve esporre segnatamente il genere e la probabilità di eventuali altri reati. Benché la valutazione prognostica del rischio sia ardua e il comportamento umano difficilmente prevedibile, il perito deve indicare in modo sufficientemente comprensibile se, eventualmente quali e con quale probabilità, vi siano da attendersi ulteriori reati (sentenza del Tribunale federale 6B_265/2015 del 3 dicembre 2015 consid. 6.3.2).

1.2 Le perizie rese dagli esperti apportano al giudice conoscenze specifiche di cui egli non dispone in determinate materie specialistiche (HEER, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 182 CPP; HOFER, op. cit., n. 60 ad art. 10 CPP; WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3ª ediz. 2020, n. 33 ad art. 10 CPP).

1.3 Il giudice valuta liberamente la perizia e non è vincolato dalle relative conclusioni. È tuttavia vietato al giudice sostituire con la propria opinione le conoscenze specialistiche del perito, senza che sussistano motivi pertinenti. Trattandosi appunto di questioni specialistiche, ed in particolare nel caso in cui è la legge ad imporre di far capo ad una perizia, egli può scostarsene unicamente in presenza di circostanze o indizi chiari e importanti che ne minano seriamente la concludenza. In ogni caso, quando il giudice si distanzia dal parere espresso dal perito, lo deve motivare in modo preciso. D'altro canto il giudice non può assumere i contenuti della perizia senza analisi alcuna; egli deve, per quanto possibile, analizzarli in modo critico ed in caso necessario, ordinare un'ulteriore perizia (DTF 130 I 337; 129 I 86; 129 I 57; 101 IV 130; TRECHSEL/PAUEN BORER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ª ed. 2021, n. 13 ad art. 56 CP). Se le conclusioni della perizia giudiziaria gli sembrano dubbie su punti essenziali, il giudice deve assumere delle prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi (DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3; sentenza del Tribunale federale 6B_1106/2017 del 15 marzo 2017 consid. 2.1). Il giudice può segnatamente distanziarsi dalle conclusioni di una perizia, in particolare quando la stessa prende posizione non soltanto su questioni di carattere specialistico, bensì anche su quelle che presuppongono una valutazione di carattere giuridico come ad esempio riguardo alla capacità di intendere, secondo l'art. 19 e segg. CP oppure riguardo all'adozione di misure secondo l'art. 56 e segg. CP (BERNASCONI, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 10; SCHMID, op. cit, n. 9 ad art. 10).

2.

2.1 Al fine di stabilire le condizioni psichiatriche di A., il MPC ha conferito un incarico peritale al Dr. G. con mandato del 2 dicembre 2020 (cfr. *supra* lett. F; act. MPC 11.1.1-0001). La perizia è stata allestita in data 23 febbraio 2021 (act. MPC 11.1.1.0059-0154) ed integrata dal complemento di data 7 maggio 2021 (act. MPC 11.1.1.0158-0161), oltre che dall'interrogatorio, avvenuto il 20 luglio 2021 (act. MPC 12.21.0008-0016). Su richiesta della Corte, il Dr. G. ha trasmesso un aggiornamento in data 9 agosto 2022 (act. SK. 15.661.004-007).

In data 9 febbraio 2022 è stato conferito parimenti mandato alla Dr.ssa H. per un complemento di perizia, segnatamente a seguito del preteso – positivo – cambiamento notato dal difensore nel comportamento dell'accusata, dopo la ripresa di una blanda terapia farmacologica (act. 11.1.5-0001); il complemento di perizia è stato allestito dalla Dr.ssa H. in data 30 marzo 2022 (act. MPC 11.1.5.0038-0057) e completato, su richiesta del MPC, con alcuni chiarimenti in data 12 aprile 2022 (act. MPC 11.1.5-0060). La Corte ha richiesto pure un aggiornamento alla Dr.ssa H., pervenuto con scritto del 28 luglio 2022 (act. SK. 15.662.005-012).

Richiesto di esprimersi in merito al complemento 30 marzo 2022/12 aprile 2022, il Dr. G. ha allestito un ulteriore parere in data 19 aprile 2022 (act. MPC 11.1.1-0173 a 0176).

2.2

2.2.1 Come ben emerge da quanto riassunto nel referto peritale del Dr. G. di data 23 febbraio 2021 (act. MPC 11.1.1.0059 – 0154), A. ha avuto problemi di natura fisica, psichica e relazionale sin dai primi anni della sua esistenza.

Già a partire dall'età di nove mesi, sorgevano per l'accusata i primi problemi: quest'ultima presentava episodi di epilessia a più riprese, malattia trattata con medicamenti fino all'età scolastica. Da un esame di risonanza magnetica cerebrale, esperito in data 3 febbraio 1995 (all'età di 2 anni e mezzo), emergeva un'asimmetria significativa degli ippocampi, con un'ipotrofia del lato sinistro, in seguito, tuttavia, giudicata ancora nei limiti di norma (act. MPC 11.1.1-0092).

Inoltre, secondo quanto riferito dalla madre di A. al Dr. G., quest'ultima sarebbe stata sottoposta ad un primo controllo del livello intellettivo già all'età di due anni, e ne sarebbe risultato un ritardo di sei mesi (act. MPC 11.1.1-0082). Le difficoltà scolastiche emergevano sin dalla prima elementare, dove venivano constatati progressi, ma sempre più lenti per rapporto ai compagni (act. MPC 11.1.1-0090).

2.2.2 L'adolescenza comportava per l'accusata ulteriori problemi. Essendo in sovrappeso, ella subiva atti di bullismo presso la scuola speciale che frequentava – con grandi difficoltà – dal mese di settembre 2007 (terza media), atti che la portavano ad effettuare cure dimagranti ed a fare largo consumo di lassativi, con conseguente importante perdita di peso (fino a 17 kg) in breve tempo. Contestualmente a tale periodo di anoressia, veniva rimarcata nell'accusata dalla pediatra curante Dr.ssa AA., una profonda sofferenza interiore, con un'autostima molto bassa (che arrivava all'autolesionismo) e vergogna di sé e del proprio viso. Anche l'ispettorato scolastico faceva stato di chiari segni di depressione. L'accusata non avrebbe intravvisto possibili vie d'uscita dalla sua situazione. Nonostante A. fosse, all'epoca, due anni più «anziana» dei suoi compagni, essa aveva notevoli difficoltà in ambito scolastico e relazionale ed appariva estremamente isolata e demoralizzata. Le maggiori difficoltà si riscontravano in particolare nell'ambito degli aspetti astratti e concettuali (act. MPC 11.1.1-0093 e segg.).

È a quest'epoca (gennaio 2007) che risaliva la prima presa a carico psichiatrica presso la Dr.ssa BB. Grazie al trattamento, la problematica migliorava ed A. risultava più serena. Dopo circa un anno, quest'ultima decideva di interrompere le sedute e ciò sebbene durante la terapia, fossero chiaramente emersi nell'accusata pensieri persecutori (act. MPC 11.1.1-0095).

2.2.3 Nel medesimo periodo, l'accusata si innamorava di un ragazzo di origine afgana, richiedente l'asilo, con cui in seguito si sposava e dalla cui relazione, nasceva il figlio CC.; A. aveva a quel momento 18 anni. Anche nel rapporto con il figlio emergevano problemi, non riuscendo essa ad instaurare una relazione naturale con quest'ultimo, problemi che portavano poi all'adozione del piccolo da parte dei nonni materni. Il rapporto coniugale risultava litigioso e violento. Oltre alle implicazioni psicologiche, di per sé già gravi, dovute ai timori suscitati in A. dalle minacce del marito, va posto in risalto che dall'unione con quest'ultimo sorgevano parimenti problemi fisici, dovuti a rapporti non consenzienti. In effetti, l'accusata veniva sottoposta in più occasioni, nel periodo 12 agosto 2013 - 14 marzo 2016, ad interventi chirurgici per complicazioni a livello anale, segnatamente per fistola anale più volte recidivante, con complicanze sotto forma di ascessi e flemmoni, con conseguenti episodi di depressione ed abbattimento (act. MPC 11.1.1-0139 e segg.).

2.2.4 La prima degenza presso la Clinica psichiatrica D. risaliva al periodo 26 luglio 2017 - 9 agosto 2017, quando l'accusata aveva 25 anni, con diagnosi, al momento della dimissione, di *disturbo psicotico acuto poliformo con sintomi schizofrenici (ICD-10 F23.1)*. A. veniva in effetti ricoverata dopo essersi recata presso la Polizia cantonale per segnalare la presenza di telecamere e cimici all'interno del proprio appartamento di Y. e la presenza di voci dialoganti in

tedesco. A seguito di miglioramento, veniva dimessa con l'obiettivo di continuazione della terapia farmacologica e di presa a carico specialistica in modalità ambulatoriale, a cura della Dr.ssa med. DD. (di seguito Dr.ssa DD.; act. MPC 11.1.1-0098). Quest'ultima ha riferito che l'accusata aveva ossequiato agli appuntamenti ed osservato la terapia farmacologica prescritta solo fino a circa metà settembre 2017 (anche se il quadro psicopatologico permaneva caratterizzato da idee deliranti di persecuzione; act. MPC 11.1.1-0099).

La seconda degenza alla Clinica psichiatrica D. si svolgeva nel periodo 5 dicembre 2017 - 17 febbraio 2018 ed era stata imposta con ricovero coatto, ordinato dalla Dr.ssa DD. per *disturbo psicotico poliformo con sintomi schizofrenici (ICD-10 F23.1)* a seguito del tentato viaggio in Siria dell'accusata, effettuato per raggiungere l'uomo con cui avrebbe avuto contatti via internet e di cui si sarebbe innamorata. A. era stata tuttavia bloccata in Turchia ed aveva potuto fare rientro in Svizzera, grazie all'intervento del Consolato svizzero. Per i medici curanti della Clinica psichiatrica D., l'accusata presentava a quel momento una *psicosi non organica non specificata (ICD-10 F29).* La diagnosi posta al momento della dimissione, in data 17 febbraio 2018, era di *psicosi non organica e non specificata* (ICD-10 F29) e di *ritardo mentale lieve* (ICD-10 F70), con QI pari a 67. A loro giudizio «*dall'osservazione clinica e dall'analisi dei test cognitivi e proiettivi si constatava l'incidenza del vivere in una realtà immaginaria caratterizzata da fantasie, dove risulta difficoltoso l'adattamento sociale. I meccanismi di difesa maggiormente utilizzati sarebbero quindi il diniego e l'evitamento su base di una rigidità mentale*». Alla luce di tali considerazioni, alla dimissione, veniva programmata una nuova presa a carico psichiatrica, nonché un'attivazione di visite domiciliari da parte dell'équipe infermieristica. Veniva peraltro pure richiesta, in favore dell'accusata e data la situazione, una assicurazione invalidità ed una curatela amministrativa (act. MPC 11.1.1-0104).

2.2.5 A seguito del trasloco di A. nel X., quest'ultima veniva presa a carico dapprima, a partire dal 13 luglio 2018, dal Servizio psicosociale di X. ed in seguito, a partire dal 10 gennaio 2020, dallo studio del Dr. L. nella persona della Dr.ssa med. EE. (di seguito Dr.ssa. EE.; act. MPC 11.1.1-0109).

2.2.6 V'è parimenti da osservare come, a più riprese, sia stata constatata dal personale medico una carenza in merito alla consapevolezza di malattia e capacità critica nell'accusata (act. MPC 11.1.1-0099; 11.1.1-0108; 11.1.1-0110; 11.1.1-0112).

3.

3.1 Il Dr. G. ha effettuato diversi colloqui con l'imputata ed i suoi famigliari, ha proceduto a degli esami psicologici (Test WAIS-R, Test di Rorschach, Test di Appercezione tematica [TAT], Figura Complessa di Rey) ed ha analizzato la documentazione medica reperita (act. MPC 11.1.1-0059, 0060).

3.2 Per giungere alle proprie conclusioni, egli ha soppesato una serie di elementi emergenti dalla storia dell'accusata ed indicati qui di seguito.

3.2.1 Per il perito, di principio, né l'epilessia (a decorso blando), né la leggera terapia possono avere influito sullo sviluppo cerebrale della peritanda in modo importante. È per contro plausibile che l'asimmetria degli ippocampi fosse espressione di un disturbo genetico e che questa abbia favorito l'insorgere dell'epilessia. Tuttavia, la risonanza magnetica eseguita nel 2021 relativamente agli ippocampi è risultata nella norma e non ha dunque confermato il primo referto; ne discende che risulta praticamente impossibile determinare in quale misura l'attuale condizione psichica dell'accusata sia conseguenza di fattori organici o di altri fattori, eventualmente squisitamente psichici oppure (come con ogni probabilità è il caso) di entrambi (act. MPC 11.1.1-0138).

3.2.2 Il Dr. G. ha posto in rilievo come in proposito non vada trascurato il bisogno di attenzioni (presente indubbiamente nei fatti oggetto del procedimento), esternato dall'accusata già in tenera età ed emerso dalla documentazione pediatrica, laddove veniva annotato che la bambina, per attirare l'attenzione della madre, aveva cominciato a piangere trattenendo il respiro. Neppure, ha proseguito il perito, va tralasciato il fatto che lo sviluppo della personalità di A. abbia conosciuto serie difficoltà, come concretamente emerge dagli atti scolastici che fanno stato di un concreto ritardo mentale, stimato essere, nel 2007, di ben quattro anni. In questo contesto va poi tenuto conto che le difficoltà da lei accusate, sono risultate, non solo in ambito cognitivo ma anche e forse soprattutto, in ambito relazionale. Per il perito, il vissuto di solitudine è pervasivo ed è peggiorato nel tempo, dando probabilmente anche l'avvio ad un «consumo» di contatti virtuali, con la creazione di più di 80 profili Facebook. Al peggioramento hanno contribuito pure gli episodi di «mobbing/bullismo» subiti e raccontati dall'accusata ai medici curanti, così come il rapporto con l'alimentazione (tuttora problematico), con fasi di bulimia e fasi di anoressia (act. MPC 11.1.1-0138).

3.2.3 Se poi il rapporto con il futuro marito può avere costituito, inizialmente, per A. una sorta di rivalsa (secondo le sue affermazioni era un bel ragazzo, desiderato), lo stesso si è rivelato essere infelice, essendo l'uomo violento, manesco, minaccioso ed infedele. Si tratta di elementi suscettibili di lasciare durevoli tracce traumatiche in una persona fragile quale l'accusata era sembrata, fino ai recenti sviluppi. Tra questi elementi rientra pure la fistola anale (conseguenza dei

rapporti imposti dal marito ed eventualmente anche praticati con «clienti»), che ha richiesto numerosi interventi chirurgici (act. MPC 11.1.1-0139).

3.2.4 Nell'indifferenza di A. per il proprio bambino, che quest'ultima considera tra l'altro quale sorta di fratello minore, il perito ha intravvisto inoltre l'espressione evidente e significativa di un deficit emotivo (che si traduce anche in un «difetto morale»). Per il Dr. G. è probabile che il rapporto con la madre, piuttosto teso, abbia condizionato le capacità relazionali ed affettive non meno dei limiti cognitivi (act. MPC 11.1.1-0140).

3.2.5 Quo alla conversione all'Islam, ha asseverato il perito, ad avere affascinato l'accusata non è tanto l'aspetto spirituale (non avendo essa reali conoscenze del Corano e non essendo praticante) e neppure la civiltà che ha dato origine alla sua espansione dall'Arabia, quanto piuttosto la galassia dei movimenti terroristici. Si inseriscono in questo contesto i contatti che A. asserisce di avere avuto via social media con Talebani, Al-Qaïda e con lo Stato Islamico. Il suo approccio risulta (dato lo sviluppo limitato) infantile ed acritico; essa pare essere affascinata dall'incitamento a uccidere gli infedeli nella convinzione di compiere un'azione meritevole. Per il perito, si tratta di incitamenti estremamente generici, che l'accusata ha fatto propri senza minimamente essere in grado di situarli nel testo coranico o di inserirli in un contesto storico. Quest'interpretazione (parziale, limitata e non contestualizzata) ben si concilia con la rabbia e l'aggressività represse che A. ha verosimilmente accumulato e soffocato dentro di sé sin dall'infanzia, come reazione all'evidenza della propria inferiorità intellettiva e, ai tempi della bulimia, anche estetico-fisica e del rifiuto sociale percepito. Possibilmente dunque, per l'accusata l'Islam è diventato uno strumento per esprimere la propria frustrazione, il proprio rancore verso la realtà, il proprio odio (act. MPC 11.1.1-0141).

3.2.6 Per quanto riguarda i fatti del 24 novembre 2020, secondo il Dr. G. nulla induce a credere che siano stati commessi in uno stato diverso da quello in cui abitualmente A. si trovava e che, con tale gesto, quest'ultima cercasse un riconoscimento, quasi un'affermazione della propria esistenza e importanza; in altri termini un riscatto ipercompensatorio a una vita triste, di solitudine, di incapacità relazionale, come mostrato dai testi proiettivi Rorschach e TAT (act. MPC 11.1.1-0142).

3.2.7 Analogo «difetto morale», come nel caso del rapporto con il figlio, è emerso poi per il perito dal distacco (o indifferenza emotiva) e dalla mancanza di reticenza con cui A. ha raccontato della propria attività di prostituzione, nonché dallo scopo dell'esercizio, risiedente nell'acquisto di indumenti di marca o per il finanziamento dell'acquisto di armi per i combattenti dello Stato Islamico. Nella medesima direzione vanno d'altro canto pure l'indifferenza per la disperazione dei genitori per il suo gesto e per le vittime. Secondo il Dr. G., ciò che egli ha definito quale

«difetto morale» non è necessariamente la conseguenza del ritardo mentale, quanto piuttosto un elemento a sé stante, che induce a sospettare la presenza di una componente psicopatica, ovvero di un difetto nella capacità di identificarsi con le emozioni altrui, di stabilire un rapporto empatico, profondo (act. MPC 11.1.1-0142).

3.3 Tenuto conto degli esami effettuati e della storia personale dell'accusata, comprensiva degli elementi sin qui analizzati, il Dr. G. ha concluso anzitutto che l'esame psichiatrico dell'imputata ha messo in evidenza la presenza di una *turba psichica.*

3.3.1 Per il Dr. G. A. presenta innanzitutto un *ritardo mentale di grado lieve*.

Il QI globale misurato dal test effettuato dal perito è di 75, superiore al limite (69) che definisce il ritardo mentale. Dalla perizia risulta inoltre che in età scolastica il QI era addirittura di 90. A detta del Dr. G., il peggioramento avvenuto negli anni, con passaggio da 90 a 75, potrebbe essere la conseguenza dello stile di vita condotto, delle privazioni affettive, nonché dei maltrattamenti subiti dall'ex marito e della conseguente depressione, unitamente forse anche ad un uso eccessivo di mezzi di comunicazione audiovisivi e di social media. Nonostante il QI misurato alla peritanda sia superiore al limite che definisce il ritardo mentale, per il perito l'esame clinico depone chiaramente per un ritardo mentale lieve, come già diagnosticato dalle autorità scolastiche a suo tempo (act. MPC 11.1.1-0143).

Tale lieve ritardo mentale non è tuttavia sufficiente a spiegare l'intero quadro psicopatologico dell'accusata. Gli elementi clinici depongono pure per un *disturbo psicotico,* dato che A. ha presentato anche chiare manifestazioni psicotiche, quali allucinazioni uditive e ideazione persecutoria. Basandosi in particolare sui test effettuati, il perito ha affermato che l'accusata presenta una struttura psicotica molto fragile, con un esame di realtà tutt'altro che saldo, propenso a paure intrusive e con debolezza di facoltà di giudizio. L'emotività fatua ed inadeguata (risatine immotivate) osservata a più riprese, può inoltre far pensare ad una componente ebefrenica. L'incapacità relazionale ed il conseguente, pronunciatissimo isolamento potrebbero esprimere anche una dimensione di autismo e le contraddizioni nel comportamento (da ingenua, fragile, indifesa a arrogante, esigente) sembrano sintomatiche di un'abbozzata scissione (act. MPC 11.1.1-0144).

Secondo il perito, uno scompenso psicotico florido, con sintomi produttivi quali allucinazioni e deliri, risulta probabile in condizioni di stress ed è quello che si è verificato nel luglio 2017, dopo quasi un anno di isolamento dai famigliari. A. risulta inoltre essere molto immatura, sia sul piano emotivo che sul piano cognitivo (act. MPC 11.1.1-0145).

3.3.2 Quanto all'incapacità o scemata imputabilità, il perito ha concluso che A. non era, al momento dei fatti, totalmente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, avendo psicosi e ritardo mentale contribuito in misura determinante a formare il progetto ed il comportamento dell'accusata. Egli ha in effetti precisato che, sebbene il ritardo mentale non sia di per sé tale da precludere la comprensione di un divieto basilare quale «non uccidere», il deficit della capacità di giudizio circa tale divieto decadrebbe davanti al confuso precetto di «uccidere gli infedeli» e alla funzione che il gesto riveste nella sua economia psichica. La coscienza dell'illecito permane; tuttavia l'apparente lucidità nel progettare ed eseguire l'aggressione è, per così dire, l'epifenomeno del disturbo psichico soggiacente, poco visibile (la psicosi) ma potente, così come potente nel contribuire ad inficiare la capacità di giudizio, risulta essere il ritardo mentale (act. MPC 11.1.1-0146).

Tenuto conto di tutti gli elementi e del fatto dunque che l'accusata, consapevole del carattere illecito e decisa, cionondimeno, ad agire, ma all'interno di una dimensione psicotica-debile-immatura, il Dr. G. ha reputato che l'imputabilità di quest'ultima fosse *scemata in grado medio* (act. MPC 11.1.1-0146).

3.4 Per il perito vi è poi un *nesso causale* tra la turba psichica dell'accusata ed i reati contestatile, anche se non si tratta di un nesso diretto di causa ad effetto, quanto piuttosto di un condizionamento importante esercitato dalla turba psichica sulla vita emotiva e relazionale e soprattutto sulla capacità di giudizio. Le due componenti tuttavia (ritardo mentale e componente psicotica) non imponevano all'accusata di commettere i gesti a lei imputati. Per la loro commissione è stata necessaria un'adesione della volontà (act. MPC 11.1.1-0147).

3.5 Il Dr. G. ha anche attestato che, nel caso di specie, vi è un fondato *pericolo* che l'imputata commetta *nuovi reati*, segnatamente reati contro la persona, motivati da una «malintesa» fede islamica. Sulla base dei test effettuati, il grado di probabilità di recidiva si attesta ad un *livello medio*. Neppure risulta escluso, ancorché improbabile, che l'accusata possa commettere anche reati di altro genere (ad esempio contro il patrimonio).

Il rischio deriva dal ritardo mentale e dalla grave turba psichica (act. MPC 11.1.1-0148 e segg.).

3.6 Egli ha pure spiegato che non esiste un trattamento medico per il ritardo mentale, disturbo che potrebbe però trarre benefici da un accompagnamento educativo ed occupazionale. Quanto ai sintomi psicotici, non esiste un trattamento specifico in grado di evitare il rischio che l'imputata commetta nuovi reati. Un trattamento antipsicotico ed eventualmente antidepressivo, potrebbe a suo avviso limitare il rischio di nuovi scompensi psicotici floridi, che però, con ogni probabilità, non

sono la causa degli atti illeciti commessi. Il trattamento, infine, dovrebbe essere molto lungo, di carattere pedagogico, di sostegno e riabilitativo e da effettuarsi in un ambiente protetto (act. MPC 11.1.1-0150).

3.7 L'esame psichiatrico non ha messo in evidenza l'esistenza di sostanze che creano assuefazione se non per quanto attiene alla nicotina, essendo l'accusata forte fumatrice (act. MPC 11.1.1-0151).

3.8 In sunto dunque, sulla base di tutti gli elencati elementi, il perito ha ritenuto che A. sia affetta da una *psicosi schizofrenosimile oligosintomatica*, corrispondente, per la codifica ICD-10, ad una *psicosi non organica non specificata (F29),* sovrapposta ad un *ritardo mentale lieve (F70)* («psicosi da innesto»). Egli ha invece escluso che A. presentasse, al momento dei fatti, uno scompenso psicotico, nulla facendo pensare ad un'importante alterazione dello stato psichico rispetto a quello abituale (act. MPC 11.1.1-0145).

3.9 Rispondendo ad alcune precise richieste del MPC, il Dr. G. ha completato il suo referto in data 7 maggio 2021 (MPC 11.1.1-0158 e segg.).

3.9.1 Per quanto di importanza ai fini del presente procedimento, egli ha specificato che per *psicosi schizofrenosimile oligosintomatica* si intende «*un tipo particolare della patologia codificata da ICD-10 sotto psicosi non organica non specificata. La schizofrenia (di cui si distinguono quattro tipi: paranoide, ebefrenica, catatonia e simplex) è una psicosi non dovuta a cause organiche conosciute (lesioni o disfunzioni cerebrali), anche se una base genetica, in molti casi, è più che probabile*». Per diagnosticare una schizofrenia, ha proseguito il perito, «*il quadro clinico deve soddisfare una serie di criteri che in casu lo sono in misura insufficiente oppure non possono essere accertati per un arco di tempo sufficiente. Solo nel 2017 la peritanda ha presentato un quadro psicotico acuto, con perdita dell'esame di realtà, allucinazioni, idee persecutorie; per il resto ha presentato (anche in occasione dell'esame peritale) discreti sintomi compatibili con un disturbo simile alla schizofrenia (nei suoi tipi paranoide ed ebefrenico* [cfr. act. MPC 11.1.1-0144, 0145]). *Questa valutazione è corroborata dai test di Rorschach e TAT: la struttura psicotica è la base fragile che, in condizioni di stress (anche minimo, nel caso in esame) favorisce l'emergere di veri e propri (seppur discreti, poco appariscenti) sintomi come le tendenze persecutorie, l'affettività inadeguata, l'ambivalenza*». Il Dr. G. ha pure affermato che, per quanto attiene al passaggio della personalità dell'accusata da fragile, ingenua ad arrogante e lucida, avvenuto successivamente all'atto di sangue, è possibile che A. abbia «liberato» la carica oppositiva e aggressiva e consentito in tal modo l'ipercompensazione dell'immagine di sé fragile, debole, svalutata. Non è possibile sapere se l'ipercompensazione sarà duratura o solo temporanea (act. MPC 11.1.1-0159).

3.9.2 Ribadendo che la peritanda dovrebbe idealmente essere collocata in una struttura chiusa, senza avere accesso a strumenti potenzialmente pericolosi, egli ha specificato che dovrebbe poter svolgere attività semplici ed essere seguita e sostenuta sul piano psicologico-educativo-comportamentale da personale qualificato, con possibilità di consultare tempestivamente uno psichiatra-psicoterapeuta non appena si intravvedesse l'opportunità o la necessità di introdurre anche un trattamento psicofarmacologico (act. MPC 11.1.1-0159).

3.10 Interrogato in data 20 luglio 2021, il perito ha confermato le proprie conclusioni ed ha avuto modo di apportare alcune specificazioni alle stesse (act. MPC 12.21-0008 e segg.).

3.10.1 Di interesse per la presente procedura risulta la sua contestuale descrizione delle caratteristiche di una persona affetta da ritardo mentale lieve, che presenta «*delle difficoltà cognitive, che possono non essere tali da impedire, per esempio, di imparare un mestiere semplice e quindi anche essere autosufficiente nelle attività di vita quotidiana. Di solito non è in grado di compiere delle operazioni astratte se non molto semplici, per esempio anche dei piccoli calcoli mentali. Di solito il ritardo mentale ha anche un qualche disturbo del comportamento perché c'è una difficoltà a leggere le proprie emozioni e ancor più quelle degli altri per cui ci possono essere dei comportamenti inadeguati soprattutto nel rapporto interpersonale»* (act. MPC 12.21-0009).

3.10.2 Il perito ha pure avuto modo di precisare che le due patologie individuate (lieve ritardo mentale e psicosi) sono concomitanti. In altre parole, a suo parere, l'una non ha innescato l'altra (act. MPC 12.21-0010).

Quanto all'imputabilità scemata di livello medio, il Dr. G. ha specificato come l'accusata non sia in grado di avere una percezione della realtà adeguata e ciò, prevalentemente, a causa del ritardo mentale. Essa sarebbe capace di immaginarsi una realtà praticamente inesistente e, all'interno di questa realtà, sviluppare il suo modo di capire e di volere. A detta del perito, A. non è in grado di premeditare come una persona normale, ma nei limiti delle sue capacità l'ha fatto: si tratta della premeditazione di una persona ritardata (act. MPC 12.21-0012).

L'importanza, messa in risalto dalla difesa dell'accusata, per quest'ultima di «passare» per una terrorista e non per una pazza, deriva, a mente del perito, dal comportamento aggressivo (dimostrato dai test), generato a sua volta dalle frustrazioni e dal disadattamento infantile (act. MPC 12.21-0013).

Il perito ha infine osservato come una misura terapeutica, in aggiunta all'esecuzione della pena, dovrebbe durare almeno tre anni (act. MPC 12.21-0011).

4. A seguito della somministrazione di una blanda terapia farmacologica, il difensore di A. ha notato in quest'ultima un cambiamento nell'atteggiamento e nella personalità degno di nota (e positivo), motivo per il quale è stata ordinato, come detto, un complemento di perizia affidato alla Dr.ssa H.

4.1 La terapia farmacologica è stata somministrata inizialmente in maniera coatta durante il periodo di carcerazione; il comportamento tenuto nell'ultimo periodo era in effetti andato peggiorando ed aveva imposto il passaggio a tale misura terapeutica.

4.2 Analizzata la perizia del collega Dr. G. e gli atti in essa contenuti, con particolare attenzione ai risultati dei test effettuati, sentita l'accusata in due diverse occasioni e la Dr.ssa med. FF. (medico psichiatra aggiunto delle Strutture carcerarie, di seguito: Dr.ssa FF.), la Dr.ssa H. ha espresso le proprie conclusioni nel documento di data 30 marzo 2022 (act. MPC 11.1.5-0037), con un breve complemento di data 12 aprile 2022 (act. MPC 11.1.5-0060). Essa ha inoltre allestito un aggiornamento, su richiesta della Corte, in data 28 luglio 2022 (act. SK 15.662.005-0012). Il referto del 30 marzo 2022 è stato allestito circa un anno dopo la perizia del Dr. G., segnatamente dopo un anno di carcerazione e di contemporanea presa a carico psichiatrica.

4.3 La Dr.ssa H. ha confermato la presenza di una turba psichica, ponendo quale diagnosi una psicosi non organica non specificata (F29) che potrebbe evolversi in un disturbo schizotipico o schizoaffettivo (F21) ed un ritardo mentale lieve (F70) (act. MPC 11.1.5-0042, 0051, 0053).

4.3.1 Essa ha messo in rilievo come, sebbene la posizione della peritanda relativamente ai fatti imputatili sia rimasta sostanzialmente invariata, è parsa invece evolvere la descrizione del contesto e la valutazione delle conseguenze. Nella perizia si legge: «*La Signora A. continua a non esprimere rimorsi per il gesto compiuto che descrive nei particolari. Suppone che lo Stato Islamico non sia pienamente soddisfatto perché l'operazione non è stata portata a termine completamente (non ha avuto abbastanza forza per tagliare la testa ed esporla come nei filmati). Ribadisce che rispetto ai miscredenti esistono come sole possibilità la conversione o la morte. La peritanda riferisce che l'attentato doveva essere compiuto con altri tre jihadisti, il "capo" e due altri uomini di 18 e 20 anni: uno di essi avrebbe dovuto avere una pistola, un altro avrebbe dovuto agire a mani libere e il terzo avrebbe dovuto filmare il tutto. La peritanda dice che il contatto con il gruppo che ha sede a Y., è stato favorito da una "sorella" di UU. La signora A. precisa che in un primo tempo il capo non l'avrebbe voluta perché donna. È ancora arrabbiata che i due ragazzi più giovani ("delle new entries"), nonostante avessero giurato, non si siano sentiti di partecipare all'attentato. In particolare, uno di loro sarebbe andato da lei la sera prima per comunicarle la sua volontà di ritirarsi dall'azione. Nonostante non metta in discussione le ragioni*

del suo agire, la peritanda riconosce di "avere fatto qualcosa contro la legge svizzera e di doverne quindi "pagare i debiti". Ha intenzione di lavorare appena può per risarcire la vittima. Si sottoporrà a quello che sarà deciso dal giudice, a cui riconosce una "gran potestà" anche se inferiore a quella di Allah e a cui farà una dichiarazione al momento del processo di cui non vuole dire di più» (act. MPC 11.1.5-0051/0052).

4.3.2 Per la Dr.ssa H., le considerazioni della perizia del 2021 del Dr. G. sono essenzialmente da confermare, anche se, l'introduzione di una terapia neurolettica e il quadro contenitivo del carcere, hanno messo in evidenza una componente legata all'umore più importante che in passato, con un passaggio verso il polo positivo. Il quadro diagnostico potrebbe, a suo parere, evolvere nel tempo verso un *disturbo schizotipico o schizoaffettivo*, categorie diagnostiche che appartengono allo stesso gruppo della psicosi non organica e si inseriscono nel gruppo più largo dei disturbi schizofrenici, il cui approccio terapeutico ha come obiettivo di ristabilire al meglio il contatto con la realtà e un comportamento funzionale e adeguato.

Il quadro clinico dell'accusata resta, secondo la Dr.ssa H., dominato dalla semplicità di pensiero, che si traduce segnatamente in ragionamenti stereotipati, difficoltà a condurre un'analisi approfondita degli eventi e deficit dell'intelligenza emotiva (mancanza di empatia). Verosimilmente, nel caso concreto dell'accusata, si tratterebbe di un'alterazione del funzionamento cognitivo del soggetto più che di un deficit congenito tipo ritardo mentale, ciò che spiegherebbe, come già rilevato nella perizia del Dr. G., il valore QI risultato dai test effettuati e di per sé incompatibile con la diagnosi di ritardo mentale lieve (act. MPC 11.1.5-0053).

4.3.3 Per quanto attiene al rischio di recidiva, la Dr.ssa H. ha rilevato come l'accusata non abbia cambiato posizione rispetto alla sua adesione al gruppo Stato Islamico, né abbia sviluppato un sentimento di colpa o di pentimento. L'adesione all'ideologia è superficiale e affettiva, più che culturale e cosciente, con un sentimento di appartenenza al gruppo forte. Essa sente propria la missione di portare l'Islam nel mondo come «*religione della retta via*».

Per la perita è però anche emersa una progressiva maggior apertura al contatto con le altre detenute ed un comportamento più prosociale. A questo riguardo, la Dr.ssa H. ha riportato che A. ha investito la formazione di informatica manifestando un inizio di adesione all'approccio terapeutico, di cui riconosce i benefici.

Secondo la Dr.ssa H. il rischio di recidiva resta non di meno *medio-alto* (act. MPC 11.1.5-0054).

4.3.4 Il 12 aprile 2022 la perita ha poi specificato, su richiesta del MPC, che il rischio di recidiva non è riconducibile alla personalità dell'autrice in senso stretto. A suo parere, anche se il ritardo mentale lieve non è di per sé modificabile, lo sviluppo psico-cognitivo deficitario che vi è associato può essere influenzato positivamente da misure educative e di riabilitazione (alcune già in atto: corso di informatica, colloqui con gli operatori, regole del carcere, ecc.) che potrebbero permettere nel tempo alla peritanda un miglior funzionamento. Sulla base delle precedenti considerazioni, la Dr.ssa H. ha ritenuto che un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP, possa essere una misura adeguata e proporzionata (act. MPC 11.1.5-0060).

4.4

4.4.1 Rispondendo ai quesiti peritali formulati dal MPC, la Dr.ssa H. ha dunque in sunto affermato che non esiste un trattamento farmacologico per il ritardo mentale, mentre per il disturbo psicotico la terapia instaurata (neurolettici e ansiolitici) risulta adeguata e ben tollerata. Al trattamento farmacologico è necessario associare, in ambito chiuso, un approccio (a lungo termine) multidisciplinare di tipo psico-educativo e formativo che permetta alla peritanda di sviluppare competenze sociali più adattive.

Essa ha riportato come l'accusata abbia fiducia nei curanti ed apprezzi i colloqui, traendone un beneficio. Sebbene la coscienza di malattia sia piuttosto parziale, essa è disposta a sottoporsi a un trattamento, il quale avrebbe comunque delle possibilità di successo anche se ordinato contro la sua volontà.

Il rischio di recidiva permane medio-alto e risulta difficile anticipare il risultato che il trattamento potrà avere, tenuto conto anche del fatto che la coscienza di malattia è molto parziale e che il lavoro sul delitto stesso non è ancora cominciato. L'apertura osservata a seguito del trattamento farmacologico e sostenuta dai colloqui è un inizio la cui evoluzione dovrà essere valutata sul lungo periodo.

Per la perita, un trattamento stazionario in base all'art. 59 CP risulta essere la misura più adeguata, trattamento che potrebbe venire effettuato presso lo stabilimento penitenziario di GG. (BE) o in uno dei reparti di HH. (GE) (act. MPC 11.1.5-0055).

4.4.2 Il rischio, per finire, che l'accusata commetta nuovi reati, analogamente a quanto perpetrato, esiste. Non si può però affermare che le misure terapeutiche stazionarie sarebbero destinate a fallire (act. MPC 11.1.5-0056). A tal proposito, la Dr.ssa H. ha spiegato nel complemento di data 12 aprile 2022 che «*il decorso della patologia psicotica di cui soffre la peritanda si è rivelato sensibile agli approcci terapeutici e alla terapia farmacologica ed ha permesso l'accettazione della presa a carico, una diminuzione del vissuto persecutorio e un cambiamento*

del tono dell'umore […]. *La peritanda si è dimostrata sensibile anche al confronto con le regole del carcere che hanno permesso una revisione del suo comportamento*» (act. MPC 11.1.5-0060).

4.5 Le conclusioni della Dr.ssa H., quanto alla diagnosi, al rischio di recidiva ed alle possibili misure, sono state condivise dal Dr. G., chiamato ad esprimersi in merito dal MPC. In detto contesto, quest'ultimo ha pure espresso una certa preoccupazione per il fatto che, nonostante il periodo trascorso, l'accusata non abbia cambiato posizione rispetto alla sua adesione al gruppo Stato islamico, non abbia sviluppato alcun senso di colpa e non abbia manifestato pentimento (act. MPC 11.1.1-0173-0175).

Di comune accordo con la Dr.ssa H., egli ha confermato che un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP, possa essere una misura adeguata e proporzionata per il caso di specie. I cambiamenti mostrati da A. sono in effetti prevalentemente di ordine affettivo (con miglioramenti del tono dell'umore), mentre è rimasto invariato il piano cognitivo ed autocritico. Per il perito il trattamento farmacologico ha dunque potenzialità limitate, ma va indiscutibilmente prolungato «*sine die*» sotto controllo regolare e, date le caratteristiche dell'accusata, può avvenire soltanto in ambiente chiuso (act. MPC 11.1.1-0176).

5.

5.1 Nell'aggiornamento del 9 agosto 2022, a seguito di due colloqui effettuati con l'accusata in data 23 luglio 2022 e 6 agosto 2022, il Dr. G. ha, fra l'altro, osservato: «*Lo status, in questi colloqui, non è meno inquietante che nei precedenti. L'imputata appare un po' più vivace di allora (si potrebbe dire che è più sicura di sé, più baldanzosa), ma non appare in nulla migliorata per quanto riguarda la lucidità del pensiero e la capacità di auto-critica. Dal punto di vista prognostico tutto ciò, naturalmente, è preoccupante*». Le osservazioni effettuate lo portano a confermare «*in toto*» il contenuto del referto peritale 23 febbraio 2021. Per il perito, l'unica possibile variazione (più a livello accademico che diagnostico) è data dal persistere di riferimenti a contatti non meglio precisati, fattore che potrebbe essere «*frutto di una fantasia ipercompensatoria che sta evolvendo in una sindrome delirante persistente (parafrenia)»* (act. SK.15.661.004 e segg.).

5.2 In sede dibattimentale, il Dr. G. ha interamente confermato il contenuto del referto peritale e dei complementi da lui redatti.

5.2.1 In particolare, egli ha evidenziato come le due componenti associate, ritardo mentale lieve e componente psicotica, portano ad un risultato che può essere

definito quale «tempesta perfetta». Per conseguenza, il trattamento applicabile risulta difficile e complicato, ciò che peraltro già è emerso a distanza di breve tempo dall'avvio della terapia farmacologica, terapia i cui concreti risultati sin qui ottenuti, appaiono esigui, nella misura in cui vi è stato qualche miglioramento, ma solo parziale (act. SK.15.771.003).

5.2.2 Per quanto attiene al ritardo mentale lieve, quale difficoltà cognitiva non trascurabile, egli ha poi precisato di avere privilegiato l'esame clinico a quello testistico, anche se il risultato cui si sarebbe giunti basandosi su quest'ultimo, segnatamente di *funzionamento intellettivo limite*, costituirebbe unicamente una distinzione a livello accademico.

Un deficit intellettivo comporta in genere per chi ne soffre difficoltà di apprendimento. Non necessariamente invece esso comporta una difficoltà a relazionarsi con gli altri, segnatamente con i coetanei, ma nel caso di A. anche questa componente risulta data. Ne consegue che vi è il rischio di essere scherniti ed emarginati e di sviluppare sentimenti di inadeguatezza e di inferiorità, unitamente a dei vissuti di isolazione e di solitudine. Nei casi in cui l'isolamento non è molto forte, vi è la possibilità di svolgere un apprendistato in attività semplici.

Egli ha spiegato le differenze fra i QI emerse dagli atti con eventualmente una differenza del test somministrato; l'ultima revisione ha in effetti portato il test ad un livello più difficile, mentre la versione precedente era meno esigente. Una diversa sensibilità dello psicologo è pure un elemento che può essere preso in considerazione, così come il fatto che «facendo il test qualcosa si impara» (act. SK.15.771.004).

5.2.3 Egli ha poi pure confermato che la turba psichica individuata è quella di psicosi schizofrenosimile oligosintomatica (psicosi non organica non specificata; F29 in base alla codifica ICD 10). Per il perito, non è possibile diagnosticare per A. una schizofrenia, in quanto i criteri per la stessa non risultano sufficientemente adempiuti e non possono essere accertati per un arco di tempo sufficiente; si tratta ad ogni modo di un problema accademico, il disturbo di cui l'accusata soffre essendo comunque simile. Una diagnosi di schizofrenia dovrebbe prescindere da altri disturbi come il ritardo mentale. Inoltre i sintomi dovrebbero essere presenti per almeno sei mesi. Al momento della perizia vi erano, sì, state delle allucinazioni, ma per un periodo inferiore ai sei mesi. Allo stato attuale, sembra che i sintomi permangano e la diagnosi potrebbe essere rivalutata, ma si rimarrebbe comunque nello spettro dei disturbi schizofrenosimili (act. SK.15.771.005).

5.2.4 Venendo alla scemata imputabilità di grado medio, per il Dr. G. essa risulta data non solo per i fatti del 24 novembre 2020, ma pure per gli ulteriori reati di cui l'imputata è accusata, segnatamente per la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (reato ipotizzato per il periodo 7 ottobre 2020 - 24 novembre 2020) e per esercizio illecito della prostituzione (reato ipotizzato per il periodo 2017 - 2020). La turba psichica è data, come visto, dal ritardo mentale lieve e dalla psicosi; mentre il ritardo mentale lieve è stato presente sin dall'infanzia, la psicosi è stata diagnosticata al più tardi nel 2017. È dunque possibile far risalire la ridotta imputabilità anche ai periodi citati. Il perito ha concluso che, pur trattandosi di reati diversi, in base agli elementi a sua disposizione non si andrebbe in ogni caso al di là di una scemata imputabilità di grado medio (act. SK.15.771.010).

5.2.5 Per quanto attiene al nesso causale, definito *indiretto* in sede di perizia, egli ha spiegato che non è stato un gesto impulsivo che possa essere messo in connessione con una crisi psicotica acuta, dovuta ad esempio ad uno stress eccezionale o ad intossicazione. Il disturbo c'era da parecchio tempo e il gesto commesso non ha richiesto un'esacerbazione. Il reato non è, in questo senso, la conseguenza diretta di un'esplosione psicotica o di un'impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento (act. SK.15.771.006).

5.2.6 Circa il rischio di recidiva, il Dr. G. ha convenuto, con la Dr.ssa H., che esso, in assenza delle misure necessarie, risulta medio-alto e verte piuttosto sui reati contro la persona (act. SK.15.771.007).

5.2.7 Il perito ha concluso confermando l'adeguatezza del trattamento stazionario in ambito chiuso (ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP). Egli ha nuovamente precisato che il ritardo mentale non è di per sé curabile, ciò che costituisce una pesante ipoteca sulla prognosi. La terapia farmacologica instaurata recentemente non può ancora essere valutata nella sua efficacia; un beneficio vi è stato, ma più che altro a livello della timia, nel senso che la peritanda stessa sta meglio, non è più depressa, è più baldanzosa. L'accusata non ha per contro sviluppato una critica di malattia o una capacità di giudizio migliore ed egli dubita che vi riuscirà. La terapia dovrebbe dunque essere ordinata a tempo indeterminato, e valutata periodicamente al fine di stabilire se vi sono cambiamenti sostanziali.

Sulle strutture che possono entrare in considerazione, il perito ha ritenuto che, se fosse possibile integrarla in un percorso lavorativo adeguato, anche il Penitenziario cantonale potrebbe risultare adeguato. Un trasferimento alle strutture HH. o GG. richiederebbe all'imputata l'adattamento ad un ambiente nuovo e l'apprendimento di una nuova lingua, ma è una possibilità; tutte e tre le strutture, in sunto, sono adeguate (act. SK.15.771.008).

Il Dr. G. ha ritenuto che non sia possibile, allo stadio attuale, affermare che la misura terapeutica stazionaria sarebbe destinata a fallire, poiché la componente psicotica potrebbe migliorare, anche se ha l'impressione che la stessa abbia delle radici piuttosto profonde e che si sia attestata nel corso degli ultimi tempi, dal 24 novembre 2020 (act. SK.15.771.009).

5.2.8 A domanda della difesa di A., il perito ha ribadito di intravvedere una media (ma non oltre) scemata imputabilità anche per il reato di violazione all'art. 2 legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» imputato all'accusata, nonostante si tratti di un reato intellettuale. Egli ha specificato che tutto l'atteggiamento di A. è determinato da una sua particolare ed inadeguata valutazione dei dati della realtà; lo scenario in cui essa si è calata è *largamente*, ma non *completamente* fantastico. Da qui la scemata imputabilità di grado medio e l'esclusione di una totale incapacità (act. SK.15.771.010).

Sempre su domanda dei difensori, egli ha riconfermato che i fattori di stress ambientali (quali ad esempio l'isolamento) possono peggiorare la situazione, con manifestazioni psicotiche, sviluppo di un'ideazione persecutoria e di allucinazioni. Per quanto attiene invece alla dismissione di farmaci, il perito ha affermato di non credere ad un concorso di tale fattore, poiché l'attuale assunzione ha mostrato qualche differenza unicamente a livello di umore e non di ideazione, aggiungendo che se mai vi è stata concorrenza della sospensione dei farmaci, la stessa è in percentuale molto minoritaria (act. SK.15.771.011-013).

In merito all'ipotesi effettuata dalla Dr.ssa H. dell'evoluzione del quadro diagnostico verso un disturbo schizoaffettivo (act. SK.15.662.009), il Dr. G. ha spiegato che la stessa poteva, a suo avviso, essere presa in considerazione dopo l'introduzione della terapia farmacologica. Tuttavia, avuto riguardo alla successiva evoluzione, egli non la prenderebbe più in considerazione; in ogni caso nulla muterebbe per rapporto al grado di scemata imputabilità (act. SK.15.771.014).

5.3 Basandosi su un colloquio effettuato nel mese di luglio 2022 con l'accusata ed uno svolto con la Dr.ssa FF., la Dr.ssa H. ha aggiornato la Corte con scritto del 28 luglio 2022 riferendo, in sintesi, che A. ha interrotto i corsi di informatica poiché non le interessavano più e non ha ripreso ulteriori formazioni, mentre ha, per contro, fatto domanda per poter lavorare. Essa non riceve visite dall'esterno. Sebbene la presa a carico da parte del servizio psichiatrico delle Strutture carcerarie continui, l'accusata le ha riferito di avere interrotto la terapia, a fine febbraio 2022, all'insaputa dei curanti, per riprenderla a maggio 2022 (in forma iniettabile), quando ha ricominciato a sentirsi triste (act. SK.15.662.008).

Dall'esame psichiatrico è emerso che A. costruisce (rispettivamente continua a costruire) il suo sentimento di identità intorno alla sua appartenenza ad un gruppo terrorista. Non riferisce di allucinazioni, ma si constata un aumento dell'interpretatività («*forse la Procuratrice fa degli scherzetti per vedere se sono musulmana e chiede di mettere della carne di maiale nei miei piatti*»). Non esprime ideazione suicidaria né autolesiva (act. SK.15.662.009).

Le considerazioni del complemento di marzo 2022 restano essenzialmente valide, con un quadro diagnostico che sembrerebbe evolvere verso un disturbo schizoaffettivo (l'obiettivo terapeutico rimanendo quello di rendere il contatto solido con la realtà), così come invariata resta la posizione dell'accusata verso il gesto compiuto, per il quale non esprime rimorsi. È chiaro per lei che ha commesso qualcosa che va «*contro la legge svizzera*» e che dovrà «*pagarne i debiti*». Ha intenzione di lavorare, appena possibile, per risarcire la vittima, per la quale però non prova alcuna empatia. A. continua con la preghiera e la lettura del Corano; ha pure seguito il periodo di Ramadan. Essa ha diminuito i contatti con le co-detenute da quando le tre persone con cui aveva legato sono andate via, ciò che le causa tristezza. Da qualche tempo ha di nuovo chiesto di svolgere il passeggio da sola. La perita ha poi riportato che, durante il colloquio, A. ha pianto ripensando agli abusi subiti dal marito e ribadito di avere simulato le voci nel passato per poter ottenere l'invalidità (act. SK.15.662.010).

Risultando per il resto la situazione invariata, la perita ha riconfermato nello scritto menzionato le proprie conclusioni, segnatamente quanto all'idoneità ed alla proporzionalità, nel caso di specie, di un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (act. SK.15.662.011).

5.4 Anche la Dr.ssa H. ha confermato, in aula, le conclusioni contenute nei complementi di perizia più volte menzionati.

5.4.1 Dopo aver precisato che da un punto di vista diagnostico il suo referto peritale non presenta differenze sostanziali rispetto a quello del Dr. G., la Dr.ssa H. ha fatto presente di aver constatato – a seguito dell'introduzione di una terapia farmacologica e della permanenza in un contesto più inquadrante, quale è il carcere – alcuni margini di cambiamento in A. (integrazione di un percorso formativo, costruzione di legami con altre detenute, sensibilità alle sanzioni disciplinari). Non di meno, ha proseguito la perita, nell'imputata non si è riscontrata alcuna evoluzione dal punto di vista della consapevolezza e della coscienza del delitto in quanto situazione problematica. In altre parole, la considerazione di quanto successo non è per nulla cambiata e non si denotano fenomeni di rimorso o pentimento.

5.4.2 La Dr.ssa H. ha riferito altresì di un leggero cambiamento dal punto di vista diagnostico, che la ha condotta a considerare, in aggiunta al disturbo psicotico

ed al ritardo mentale lieve, anche una componente più affettiva, da cui l'evoluzione verso un *disturbo schizoaffettivo*. Si tratta comunque, per la perita, di una distinzione tecnica che nulla muta nella sostanza (act. SK.12.772.003).

5.4.3 Quest'ultima ha quindi ribadito l'idoneità del trattamento stazionario in ambito chiuso, in base all'art. 59 cpv. 3 CP, trattamento che dovrebbe protrarsi per un lungo periodo, anche se risulta difficile quantificare in modo preciso lo stesso. Non è inoltre oggi possibile affermare che la misura terapeutica sia destinata a fallire (act. SK.12.772.004).

Richiesta ad esprimersi sull'adeguatezza delle strutture da prendersi in considerazione per il trattamento, la perita ha affermato che è importante potere usufruire di una struttura che offra una presa in carico multidisciplinare. A suo parere, tenuto conto di tutti gli aspetti, GG. e HH. possono essere raccomandati. La lingua è senza dubbio un elemento importante, anche se, indipendentemente dalle conoscenze linguistiche dell'accusata, vi sono, a suo avviso, adattazioni possibili che permettono un buon inserimento.

Essa ha infine confermato che il rischio di recidiva rimane medio-alto (act. SK.12.772.004).

6.

6.1 Di seguito, verranno esaminati i rapporti delle Strutture carcerarie presenti agli atti.

6.1.1 Dallo scritto della Dr.ssa FF. di data 11 agosto 2021, all'attenzione del MPC quale aggiornamento sullo stato dell'accusata, si evince che «*lo stato psichico si è mantenuto pressoché invariato durante i mesi, si evidenziano spunti persecutori con andamento oscillante* […] *non si esclude anche la presenza di fenomeni allucinatori* […]. *L'umore appare neutro, ma l'affettività risulta assente e gravemente coartata* […]. *In aggiunta a un disturbo afferente alla sfera psicotica si rileva un certo grado di povertà cognitiva, il pensiero risulta molto concreto, povero e infantile. La critica di malattia è assente e l'esame di realtà compromesso. Recentemente ha accettato l'introduzione di una terapia neurolettica con olanzapina 5 mg i cui benefici sono ancora in corso di valutazione essendo trascorsi solo pochi giorni»* (act. MPC 6.1-0272).

6.1.2 Detto rapporto è stato integrato dalla comunicazione di data 14 febbraio 2022, nel quale la Dr.ssa FF. ha affermato che «*lo stato psichico nel corso del tempo è andato incontro ad un peggioramento, la paziente che non era mai stata completamente compliante con l'assunzione della farmacoterapia ha iniziato a presentare crisi di angoscia sempre più marcate e subentranti, pertanto a fine dicembre si sono verificati gli estremi per imporre l'assunzione della farmacoterapia. Dopo iniziale resistenza, la paziente ha constatato un netto*

beneficio sullo stato psichico, che ad oggi permane stabile e decisamente migliorato. La sintomatologia psicotica risulta ben controllata, non sembrano essere più presenti dispercezioni, è assente l'angoscia endopsichica, anche l'ideazione delirante di tipo persecutorio risulta contenuta, il tono dell'umore è migliorato, attualmente si osserva una moderata elevazione verso il polo positivo senza tuttavia avere uno stato maniacale. Il miglioramento clinico ha avuto ripercussioni positive anche a livello comportamentale per cui la paziente ha iniziato a desiderare il contatto con gli altri, recentemente ha iniziato a fare il passeggio in comune con le altre detenute e espresso il desiderio di iniziare a partecipare al corso di informatica, dove verrà inserita a breve. Ad oggi assume regolarmente la terapia riconoscendone il beneficio. Terapia attuale: Haldol 10 mg/die, Temesta 5 mg/die, Abilify 5 mg/die» (act. MPC 6.1-0303).

6.2 Da segnalare inoltre che in data 27 luglio 2022 la Corte ha richiesto al Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie di potere avere un aggiornamento sulla terapia farmacologica somministrata all'accusata e sugli effetti esplicati su quest'ultima. Dalla risposta di data 2 agosto 2022 si evince come, a mente della Dr.ssa FF., le condizioni dell'accusata risultavano globalmente migliorate. Ciononostante permangono sintomi residui ed una totale assenza di consapevolezza della malattia. L'iniziale desiderio, di maggiore contatto con le altre detenute, manifestato per un certo periodo dall'imputata, risulta sfumato ed il peggioramento clinico è subentrato a seguito della sospensione da parte di A. della terapia (act. SK.15.231.7.004).

6.3 Sempre il 27 luglio 2022, dando seguito ad una richiesta della difesa di A., la Corte ha invitato le Strutture carcerarie a trasmettere un aggiornamento circa le condizioni di carcerazione dell'accusata, corredato da fotografie, in particolare sul regime ed il luogo di detenzione, sulla tipologia della cella, le ore ed il luogo di passeggio, le ore trascorse al di fuori della cella per altre attività, sulla possibilità di interazione con altre detenute e di risocializzazione, nonché sulle limitazioni imposte alla libertà religiosa.

Nella relativa presa di posizione del 10 agosto 2022 si legge che A. ha la possibilità di effettuare due ore di passeggio al giorno, oltre a due ore supplementari, fuori cella, durante il fine settimana, in compagnia di co-detenute, di effettuare formazioni, colloqui mensili (sette ore settimanali) e telefonate (cinque ore settimanali); si tratta tuttavia di opportunità che l'imputata utilizza in maniera limitata. Dall'inizio del regime ordinario, essa non ha in effetti ricevuto alcuna visita e non ha effettuato alcuna telefonata privata. Per quanto attiene all'aspetto religioso, all'accusata è stato concesso un regime alimentare coerente con la sua fede, mentre non vi sono limiti quanto ad orari o modalità relativamente alla preghiera. Le sono pure state consegnate magliette leggere munite di

cappuccio (appositamente confezionate), che essa utilizza, unitamente alla mascherina, per dissimulare il volto (act. SK.15.231.7.002).

7.

7.1 Come visto, la difesa si è espressa ampiamente sul referto peritale e sui complementi del Dr. G., nonché sulle affermazioni di quest'ultimo al dibattimento (cfr. supra lett. Zf e Zi). In sunto essa ha criticato il riferimento da parte del perito alla premeditazione, argomento che non gli competerebbe e per il quale egli si sarebbe «lasciato turlupinare» dall'accusata. Essa ha osservato poi, contrariamente a quanto sostenuto dal perito, che la dismissione dei farmaci da parte dell'accusata avrebbe giocato un ruolo sostanziale sul comportamento tenuto da quest'ultima, sfociato nell'aggressione del 24 novembre 2020. Per la difesa inoltre, vi sarebbero sufficienti elementi (fattuali e temporali) per potere – oggi – diagnosticare per A. una vera e propria *schizofrenia paranoide*. Il difensore di A. ha dipoi preteso che per il reato di cui al capo d'accusa 1.2 (violazione dell'art. 2 alla legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico»), la sua assistita sia da ritenere totalmente incapace, trattandosi di un reato intellettuale (cfr. act. SK.15.721.166 e segg.).

7.2 Posto che già si è detto ampiamente in merito alla premeditazione (cfr. *supra* consid. VIII, 4.1 e segg.) e che, come visto, siffatta linea argomentativa della difesa non ha trovato accoglimento presso la Corte, è a titolo puramente abbondanziale che il Collegio giudicante si è chinato sulle critiche mosse a tal proposito al perito giudiziario.

Venendo dunque al referto del 23 febbraio 2021, emerge dallo stesso che è nel contesto del quesito peritale relativo all'incapacità o scemata imputabilità (art. 19 CP) che il perito accenna alla premeditazione (act. MPC 11.1.1-0146-0147). Rispondendo a tale quesito, il Dr. G. ha dapprima spiegato che il ritardo mentale dell'imputata non è tale da precludere la comprensione di un divieto basilare quale «non uccidere», precisando tuttavia che, a causa della psicopatologia («*che le preclude la possibilità di valutare approfonditamente questioni complesse e di giudicarle convenientemente*») questo divieto decade davanti al confuso precetto di «uccidere gli infedeli». Sempre in questo contesto egli ha chiarito che la pianificazione del gesto, le riflessioni ed i sopralluoghi sono il riflesso di una lucidità solo apparente, poiché tale lucidità è in realtà «l'epifenomeno» (o sintomo collaterale) del disturbo psichico soggiacente. Avendo pertanto psicosi e ritardo mentale contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento, egli è pervenuto alla conclusione che l'accusata non era, al momento dei fatti, totalmente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, ritenendo appunto un'imputabilità scemata in grado medio. Le considerazioni espresse dal perito appaiono, contrariamente all'assunto della difesa, del tutto pertinenti in virtù del

contesto nel quale si trovano e del fatto che il perito si è fondato su elementi emersi dagli atti del procedimento, motivo per cui tale censura cade nel vuoto.

7.3

7.3.1 Per la difesa poi, la dismissione della terapia farmacologica prescrittale dallo studio del Dr. L., presso il quale era in cura, avrebbe avuto un influsso sull'atto commesso il 24 novembre 2020. A supporto di tale tesi, il difensore di A. ha ricordato come già nel 2017, alcune settimane dopo avere interrotto l'assunzione dei farmaci (antipsicotici e contro la schizofrenia), A. avesse riportato presso la Polizia di Y. di sentire delle voci in tedesco. È proprio in quel periodo che si sarebbe innamorata di una combattente jihadista e che avrebbe deciso di raggiungerlo per sposarsi e iniziare a combattere per lo Stato Islamico. Sia il fratello che la madre dell'accusata avrebbero inoltre riferito di ritenere che la cessata assunzione dei farmaci abbia influito sull'accaduto. La difesa ha pure ricordato come durante la prima metà del 2020 A., periodo in cui assumeva i farmaci, non parlasse di religione e come la situazione sembri essere mutata a partire dal mese di luglio 2020, quando l'accusata è riuscita a convincere lo psichiatra curante a modificare la sua terapia, lamentando forti effetti collaterali. La terapia controllata costituita da iniezioni ogni 28 giorni presso lo studio medico, è stata sostituita da una terapia non controllata, prevedente l'assunzione per bocca di compresse di Reagila. Dal materiale sequestrato presso l'appartamento dell'imputata, risultano dei blister del suddetto farmaco, con alcune pastiglie mancanti, ciò che sarebbe indiziante di un'assunzione iniziale poi cessata completamente, come riferito dall'accusata, e che sarebbe compatibile con gli esiti dell'esame tossicologico, che non ha rilevato la presenza del principio attivo del farmaco. La situazione parrebbe essere ulteriormente peggiorata con l'interruzione dei rapporti regolari con la famiglia negli ultimi due mesi, dovuta al Covid (cfr. act. SK. 15.721.198 e segg.).

7.3.2 Dalla disamina degli atti emerge in effetti che, come rilevato dalla difesa, A. avesse interrotto l'assunzione dei farmaci prescrittile dal Dr. L. e dalla Dr.ssa EE.

Non si evince, per contro, che tale dismissione sia stata rilevante concausa del passaggio all'atto da parte dell'accusata. Nel referto peritale di data 23 febbraio 2021, il Dr. G. ha indicato che «*non rilevante sembra essere stata la mancata assunzione della psicofarmacoterapia prescritta»* (act. MPC 11.1.1-0145), aggiungendo che nulla fa pensare ad un'importante alterazione dello stato psichico rispetto a quello abituale della peritanda (act. MPC 11.1.1-0145), aspetto ribadito nel suo verbale del 20 luglio 2021 (act. MPC. 12.21.-0010 e 0012). Tale assunto è stato confermato anche durante il dibattimento dal perito, che, su domanda della difesa, ha dichiarato che fattori di stress quale l'isolamento possono dare luogo ad un peggioramento della situazione ed a manifestazioni psicotiche, ma non la cessazione dell'assunzione di psicofarmaci. La differenza

dello stato con o senza farmaci (a differenza di persone affette da schizofrenia) non è così marcata nell'accusata. Egli ha pure ricordato che, in base a quanto riferito dalla curatrice II., fino al momento dell'aggressione, l'accusata era apparsa una «persona tranquilla», nonostante avesse sospeso l'assunzione dei farmaci da tempo. Il perito ha concluso sostenendo di non potere escludere il fattore dismissione della terapia farmacologica quale concausa dei fatti del 24 novembre 2020, ma di non ritenerlo credibile, essendosi potuto appurare nel caso di specie, che l'unica differenza constata in seguito all'introduzione della terapia farmacologica, è a livello di umore. Per quest'ultimo, «*se mai c'è stata una concorrenza della sospensione dei farmaci, è in una percentuale molto minoritaria*» (act. SK.15.771.013). Come visto, il perito ha peraltro affermato che il comportamento avuto dall'accusata il 24 novembre 2020 non è stato il frutto di un gesto impulsivo, derivante da una crisi psicotica o simile, atteso che «*o di un'impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento*» (act. SK.15.771.006). Pur tenendo conto della variante più favorevole all'imputata, ovvero che la dismissione dei farmaci possa avere concorso, in modo minoritario, a quanto messo in atto dall'accusata il 24 novembre 2020, non è emerso in alcun modo dall'audizione peritale che tale fattore influenzi il grado di scemata imputabilità.

7.4

7.4.1 La difesa ha ritenuto poi date, ad oggi, le condizioni per diagnosticare una vera e propria *schizofrenia paranoide*. J. (*alias* J.1), di cui l'accusata sarebbe follemente innamorata, altri non sarebbe che il frutto del delirio di quest'ultima, dovuto alla sua malattia, poiché, come emerso dalle analisi effettuate dalla Polizia federale, il suo *account* risulterebbe inattivo dal 2016, mentre l'accusata ha raccontato di avere conversato e videochattato con quest'ultimo negli ultimi anni. La difesa ha pure ricordato come simili dialoghi siano poi stati constatati anche durante la fase della detenzione presso il carcere. Si sarebbe dunque superato lo stadio delle dispercezioni uditive per arrivare alle allucinazioni vere e proprie. Trattandosi di deliri schizofrenici che durano da più di tre anni (ovvero oltre il termine di 6 mesi necessario, secondo quanto indicato dal perito giudiziario, per potere diagnosticare una vera e propria schizofrenia), non si vedrebbero motivi per non diagnosticare, appunto, una *schizofrenia paranoide*. In punto a tale questione, la difesa ha posto in risalto il fatto che la Dr.ssa H. avrebbe diagnosticato, nel suo aggiornamento di data 28 luglio 2022, una *schizofrenia,* preannunciando, dato il disaccordo dei due periti, la richiesta di una super perizia in sede di appello, al fine di dirimere la diatriba fra i periti. In sede di duplica, la difesa ha rimproverato al Dr. G. di non avere tenuto conto della diagnosi di *schizofrenia paranoide* effettuata dal Dr. L. e di non averne discusso con quest'ultimo. Se lo avesse fatto, le conclusioni peritali avrebbero potuto

essere diverse, in particolare per quanto attiene alla commissione di reati politico-ideologici.

7.4.2 Giova ricordare che il Dr. L. non ha funzione di perito giudiziario. La cartella clinica del suo studio di psichiatria e psicoterapia è stata consultata dal Dr. G., così come le molteplici cartelle cliniche dei medici o degli enti che hanno avuto l'accusata quale paziente, di cui il perito ha riportato stralci nel proprio referto. A prescindere dal fatto che dalla valutazione diagnostica del Dr. L. emerge che A. soffrirebbe di un *disturbo psicotico, prevalentemente delirante e con dispercezioni uditive* (ICD-10 F23.21), *attualmente compensato e di sospetto di ritardo mentale lieve* (ICD-10 F70; act. MPC 11.1.1-0111) e che non si intravvede dove la difesa abbia reperito la diagnosi di *schizofrenia paranoide*, la questione può rimanere irrisolta per i motivi che seguono. Il perito giudiziario ha valutato tutta la documentazione in suo possesso (atti clinici, medici ed istruttori) e, sulla scorta parimenti dei colloqui avuti con l'accusata e con terze persone, egli ha posto la diagnosi di *psicosi schizofrenosimile oligosintomatica* (*psicosi non organica non specificata* ICD-10 F29) e di *ritardo mentale lieve* (ICD-10 F70). La stessa è stata ribadita in aula (act. 15.771.004). Le motivazioni poste alla base della diagnosi risultano ben spiegate in sede di referto peritale, di complementi, nonché di audizione durante l'istruttoria e durante il dibattimento. La Corte non ha riscontrato elementi di contraddittorietà o atti a suscitare dubbi quanto alla bontà della diagnosi posta.

Non risulta che la difesa abbia, durante l'istruttoria, richiesto di porre ulteriori quesiti al perito Dr. G., richiedenti il raffronto con la diagnosi asseritamente posta dal Dr. L. o che domande in tale senso siano state poste in sede di verbale di data 20 luglio 2021. In punto alla suddetta censura, rispondendo ad una serie di domande poste dalla difesa in aula, il Dr. G. ha indicato che il problema di cui soffre A. è *simile* alla schizofrenia. Anche volendo tenere conto del tempo ormai trascorso (la perizia era stata allestita a circa tre mesi dai fatti) e delle constatate allucinazioni nel frattempo intervenute, in caso di una rivalutazione della diagnosi si rimarrebbe comunque nello spettro dei disturbi schizofrenosimili (act. SK 15.771.005).

Il perito ha poi specificato di non condividere, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti, la diagnosi di sindrome schizotipica posta dalla collega H., ma che in ogni caso nulla cambierebbe quanto alla scemata imputabilità dell'accusata (act. SK 15.771.014). La Dr.ssa H. ha affermato che la sua diagnosi e quella del Dr. G. non presentano grandi differenze, se non per qualche dettaglio di tipo psichiatrico che non cambia assolutamente il valore della diagnosi (act. SK 15.772.003). Quanto da lei osservato nel mese di luglio 2022 ha messo in luce un ulteriore aspetto della diagnosi, legato alla componente affettiva; da qui l'aggiunta, alla diagnosi di *psicosi non organica non specificata (F29) e ritardo mentale lieve (F70),* di un'evoluzione verso una diagnosi di *disturbo*

schizoaffettivo (F25). A prescindere dal fatto che la diagnosi posta dalla Dr.ssa H. è di un'evoluzione verso un *disturbo schizoaffettivo* e non di *schizofrenia*, trattasi in ogni caso, e come sostenuto da entrambi i periti, di dettagli tecnici che nulla mutano alle osservazioni iniziali (15.772.003) e che nella sostanza non cambiano alcunché (act. SK 15.772.004).

La teoria avanzata dalla difesa, in base alla quale A. soffrirebbe di *schizofrenia paranoidea*, rappresenta pertanto una tesi di parte, che non poggia su alcun elemento concreto, e che come tale, deve essere rigettata.

7.5

7.5.1 Infine, per la difesa e contrariamente a quanto affermato dal Dr. G., al momento dei fatti A. non si sarebbe trovata nel suo stato abituale. Essa sarebbe dunque da ritenere totalmente incapace in relazione al preteso movente jihadista e non limitatamente (grado medio) come sostenuto dal perito.

7.5.2 Anche tale censura cade nel vuoto. Interrogato in merito all'imputabilità di A. relativamente ai reati di violazione all'art. 2 legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», nonché di esercizio illecito della prostituzione, il perito ha in buona sostanza affermato che le considerazioni espresse sull'imputabilità relativamente al reato di tentato assassinio valgono anche per i suddetti reati, poiché il disturbo psicotico esisteva sicuramente già nel 2017. Sollecitato dalla difesa, egli ha inoltre evidenziato che l'atteggiamento dell'accusata è determinato da una sua particolare ed inadeguata valutazione della realtà; A. si è calata in uno scenario che è sì largamente fantastico, ma non completamente immaginato. Per questo motivo e con gli elementi a sua disposizione, il perito ha ribadito che non è possibile «*andare oltre la scemata imputabilità*» (act. SK.15.771.006; 010).

7.6 Non si è dunque in presenza di circostanze o indizi chiari per scostarsi dalle conclusioni peritali.

XII. Sulla pena

1.

1.1

1.1.1 Secondo l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.

1.1.2 In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso («*Tatkomponenten»*). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa («*objektive Tatkomponenten»*), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni «risultato dell'attività illecita» e «modo di esecuzione» (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

1.1.3 Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo («*Tatverschulden»*), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 *v*CP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle «circostanze esterne», e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

1.1.4 Determinata, così, la colpa globale dell'imputato («*Gesamtverschulden»*), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

1.1.5 Così come disposto dall'art. 47 cpv. 1 CP *in fine* e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore

(«*Täterkomponenten»*), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all'inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

1.2

1.2.1 Giusta l'art. 19 cpv. 2 CP, se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando determina l'effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio, rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata imputabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile. Questo modo di procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla capacità di valutazione definita dall'esperto psichiatra (DTF 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 62; sentenza 6B_1177/2018 consid. 2.2).

1.2.2 In caso di scemata imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base degli accertamenti peritali in quale misura l'imputabilità dell'autore è diminuita sotto il profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla luce dell'art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre determinare la pena ipotetica che corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosene le condizioni, essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale dell'autore, come pure in ragione di un eventuale

tentativo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; sentenze del Tribunale federale 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2018 consid. 5.2.2; 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2).

1.3

1.3.1 Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (cfr. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b).

1.3.2 La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l'obbligo d'aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare

separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV 217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell'11 giugno 2018 consid. 1.1.1).

1.4

1.4.1 L'art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.

1.4.2 Secondo la giurisprudenza, se il giudice non è obbligato a discostarsi dal quadro normativo, egli deve tener conto dell'assenza di un risultato lesivo, quale elemento a discarico, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 47 CP. L'entità di tale mitigazione dipende in particolare dalla prossimità del risultato nonché dalle effettive conseguenze degli atti commessi (sentenza del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.1 con riferimenti).

1.4.3 Se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 1 e 2 CP). Ciò vale anche per un'eventuale riduzione in applicazione dell'art. 22 cpv. 1 CP (NIGGLI/MADER, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 22 CP).

1.5

1.5.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in concreto sulla corretta metodologia da seguire in presenza di due gravi reati contro la vita non consumati in concorso con altri reati minori. Secondo la nostra Alta Corte «*Korrekterweise ist ausgehend von der schwersten Tat die hypothetische schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt festzulegen. Die hypothetische Strafe ist in der Folge unter Berücksichtigung des vollendeten Versuchs zu reduzieren. In gleicher Weise ist die hypothetische Strafe für die zweite versuchte Tötung zu bestimmen. Diese hat in Anwendung des Asperationsprinzips zu einer (ersten) angemessenen Erhöhung der Einsatzstrafe für die schwerste Tat zu führen. In einem weiteren Schritt sind die übrigen Delikte zu beurteilen, und es sind dafür unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände die hypothetischen Strafen zu ermitteln. Es ist aufzuzeigen, wie stark die Einsatzstrafe für die beiden Tötungsdelikte zu erhöhen ist, um diese übrigen Delikte zu sanktionieren. Nach der Festlegung der Gesamtstrafe für sämtliche Delikte sind endlich die Täterkomponenten zu berücksichtigen*» (sentenza 6B_865/2009 consid. 1.6.1).

1.5.2 Pertanto, come visto: è necessario determinare la colpa dell'imputata in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi («*Tatkomponenten»*), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui rispondono («*objektive Tatkomponenten»*) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato («*Tatverschulden»*). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all'autore («*Täterkomponenten»*; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

1.5.3 In caso di concorso di reati, le componenti legate all'autore (art. 47 cpv. 1 lett. 2 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2).

1.6

1.6.1 Giusta l'art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l'importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all'autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l'ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3).

1.6.2 Le circostanze aggravanti o attenuanti che giustificano l'estensione al rialzo o al ribasso del quadro normativo non possono nuovamente stabilire, nell'ambito del quadro normativo esteso, l'aggravamento o l'attenuazione della pena. La motivazione deve quindi evidenziare in che misura tali circostanze si realizzano nel caso concreto e come esse influenzino la pena inflitta (DTF 118 IV 342 consid. 2b p. 347; con particolare riferimento all'assassinio cfr. anche sentenze del Tribunale federale 6B_284/2012, 6B_285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.2 e segg.; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1 con riferimenti).

1.6.3 La pena detentiva a vita è la sanzione più severa del Codice penale (art. 40 CP). Già per tale motivo è necessaria una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1). Il giudice che riconosce l'imputato colpevole di assassinio può condannarlo alla pena detentiva di durata fissata non inferiore a 10 anni ma non superiore a 20 anni (art. 40 prima frase CP) o alla pena detentiva a vita (art. 112 CP). Quando decide di varcare la soglia dei 20 anni, il giudice deve indicare per quale motivo una pena di durata determinata, anche di 20 anni, non gli sembra sufficiente (sentenza 6B_284-285/2012 consid. 4.2 e segg.).

1.6.4 Allorquando il reato di assassinio è in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), dalle motivazioni della sentenza deve anche emergere come è stata calcolata la pena complessiva. Le motivazioni devono quindi permettere di individuare la pena base e la pena aggiuntiva, e, in particolare, quale reato giustifichi, di per sé, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quale motivo. La giurisprudenza esclude che il solo concorso di reati costituisca il fondamento per la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato punito con tale pena non giustifica di per sé, in considerazione della colpa dell'autore, la pronuncia di tale pena (sentenza 6B_284/2012, 6B_285/2012 consid. 4.1.2 e segg. con riferimenti).

1.7

1.7.1 La pena adeguata al reato e all'autore deve di principio essere determinata nell'ambito del normale quadro edittale della (più severa) disposizione penale applicabile. Di norma, questo quadro è stato formulato in modo molto ampio dal legislatore per tener conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto. La mera scemata imputabilità non porta quindi, in linea di principio, a scendere al di sotto del normale quadro edittale della pena. Ciò richiede ulteriori circostanze di rilievo che facciano apparire la colpa come particolarmente lieve (DTF 136 IV 55 consid. 5.8).

1.7.2 Il Tribunale federale ha inoltre precisato che quando la colpa si appalesa talmente grave da giustificare una pena massima, né la scemata imputabilità, né tantomeno le circostanze attenuanti personali, obbligano il giudice ad attenuare la pena. Più precisamente l'Alta Corte ha sancito che la scemata imputabilità del reo deve portare, contrariamente ai termini di legge, ad una mitigazione non della pena, ma della sua colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). Questa riduzione della colpa può tuttavia essere compensata da altri elementi quali l'esistenza di antecedenti. Pertanto, anche in caso di scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP, la pena detentiva a vita non sarà necessariamente esclusa se la colpa del reo, considerate la scemata imputabilità e tutte le circostanze pertinenti, rimane tanto grave da giustificare una simile sanzione (sentenza 6B_284-285/2012 consid. 4.3).

1.8 Giusta l'art. 51 CP, il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 e segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. e 37 segg. CP).

2.

2.1 In concreto, A. è stata ritenuta autrice colpevole di ripetuto tentato assassinio (di B. e di F.), di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione.

2.2

2.2.1 Il MPC, in aula ha chiesto la condanna di A., per tutte le ipotesi di reato contemplate nell'atto d'accusa, ad una pena detentiva di 14 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata, come pure al pagamento di CHF 200.– di multa (cfr. requisitoria del 1° settembre 2022, act. SK 15.721.060).

2.2.2 La difesa, dal canto suo, ha postulato una pena di 8 anni di detenzione per il reato di duplice tentato omicidio – avendo chiesto il proscioglimento dal reato di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» – oltre a CHF 200.– di multa per la contravvenzione (act. SK 15.721.513).

2.3

2.3.1 Giusta l'art. 112 CP, se il colpevole di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

2.3.2 In caso di violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

2.3.3 Per l'esercizio illecito della prostituzione, la pena prevista dalla legge è la multa fino a CHF 10'000.–.

2.4

2.4.1 La Corte ha considerato il tentato assassinio di B. quale reato più grave, in quanto comportamento centrale nei fatti accertati e, dunque, quale reato di base per la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP. La cornice edittale di

questo reato, costituisce il limite entro il quale il giudice è chiamato a fissare la pena di base.

2.4.2 Secondo il principio del divieto della doppia presa in considerazione («*Doppelverwertungsverbot*»), le circostanze che portano all'aumento o alla diminuzione del quadro sanzionatorio, segnatamente ad ammettere una forma qualificata di reato quale è l'assassinio, non possono essere prese nuovamente in considerazione come attenuanti od aggravanti nell'ambito della forchetta edittale modificata. In caso contrario, infatti, l'autore si troverebbe gravato o beneficiato due volte dalla stessa circostanza (DTF 142 IV 14 consid. 5.4; 141 IV 61 consid. 6.1.3; con riferimenti). Tuttavia, anche in una siffatta costellazione, all'autorità giudicante non è precluso prendere in considerazione «*in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist*» (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.2 [parzialmente pubblicata come DTF 147 IV 249]; 6B_1225/2019 dell'8 aprile 2020 consid. 2.3).

2.4.3 Sotto il profilo oggettivo, il reato di tentato assassinio è, come detto, decisamente molto grave. Lo stesso presuppone infatti una colpa specialmente grave, dedotta esclusivamente dalla commissione del reato (cfr. *supra* consid. VIII, 1.3 e segg.), che nel caso concreto è data. A. ha adottato un *modus operandi* che denota spregiudicatezza e temerarietà, compiendo un'aggressione all'interno di un noto grande magazzino, con presenza e andirivieni di persone, nonché brutalità laddove si consideri, da un lato, che ella ha usato un'arma bianca – che impone una notevole vicinanza con la vittima – e, dall'altro, che ella ha usato tale arma per «letteralmente» sgozzare/decapitare la prima vittima (cfr. act. MPC 11.1.0168 e segg. e *supra* consid. VIII, 3.2.1 e segg.). L'imputata avrebbe fatto lo stesso anche con eventuali altre vittime. In questo contesto occorre, poi, considerare, sempre quale elemento aggravante la colpa, che A. ha mostrato particolare intensità e determinazione nel raggiungere il proprio scopo omicida colpendo con forza, affinché B. riportasse «*numerose ferite a: volto, collo e mani*» (act. MPC 11.2.1-0089 e segg.), «*volto, collo, avambracci, polsi e mani*» (act. MPC 11.2.1-0105 e segg.). Inoltre, «*la molteplicità delle lesioni e la loro localizzazione indica che l'aggressore ha inferto diversi fendenti alla sua vittima, la quale ha tentato attivamente di difendersi*» (act. MPC 11.2.1-0107). L'imputata ha inferto ai danni di B., una ragazza di 19 anni a lei sconosciuta, due pericolosissime lesioni da taglio alla testa, a livello del mento, di circa 3 centimetri ed al collo di circa 10 centimetri e diversi altri tagli diffusi alla mano destra – diverse ferite e lesioni dei nervi, dei flessori e del polso – ed alla mano sinistra – diverse ferite alle dita, ai nervi, ai tendini, ai muscoli e al polso (act. MPC 11.2.1-0125/0130 e segg., 0186 e segg.). Dalla documentazione prodotta dall'accusatrice privata B. (cfr. in particolare act. MPC 15.1.0076 e segg.)

emerge, inoltre, la persistenza di sofferenza fisica e psichica a causa di quanto ha dovuto subire ad opera di A. Le numerose ferite alle mani – conseguenti alla reazione istintiva di liberarsi dal coltello messole al collo dall'imputata – ha comportato complesse sequele, tanto che B., oggi, non ha ancora ritrovato il completo uso delle mani; a seguito della ferita al collo accusa una perdita di sensibilità completa nella regione del collo e della spalla. Ella ha ricuperato la capacità lavorativa unicamente in ragione del 50%. Sussistono anche disturbi di natura psicologica: infatti, B., indica di essere ancora turbata da quanto accaduto e che le è difficile recarsi in luoghi pubblici (act. MPC 15.1.1.0073 e segg.; act. SK 15.721.066). A pesare sulla colpa di A., occorre considerare che, se morte non vi è stata, i suoi gesti hanno, comunque, causato una lesione di estrema gravità dell'integrità della persona.

Le ferite inflitte da A. non hanno portato alla morte di B. solo per pochi millimetri (act. MPC 11.2.1-0105), nonché grazie alla convinzione errata di A. che la vittima fosse già in fin di vita; circostanze fortuite, non desiderate dall'imputata.

La Corte non può dunque non considerare, sotto il profilo oggettivo, le non indifferenti conseguenze dell'agire dell'imputata sull'integrità fisica e psichica di B.

Se è vero che A. risponde «solo» di un tentato assassinio, è anche vero che ella deve ringraziare di ciò – poiché di ciò beneficia – il caso fortuito, che ha fatto sì che le ferite inferte rimanessero solo potenzialmente letali. La sua errata convinzione di avere ucciso B., ha fatto sì che ella non portasse a termine il suo disegno omicida.

2.4.4 Sotto il profilo delle componenti soggettive, rilevante è il fatto che A. abbia agito spinta da totale egoismo, da puro egocentrismo. Essa ha deciso di mettere in atto il suo piano di eliminazione dei pretesi miscredenti, allo scopo di essere «riconosciuta» dallo Stato Islamico e di far parlare di sé e di tale gruppo vietato. L'insieme dei gesti compiuti denotano una brutalità e una mancanza di scrupoli, nonché una freddezza e determinazione non comuni, tanto che l'agire di A. si distingue, per intensità, nel panorama – già di per sé gravissimo – dell'art. 112 CP. Ma soprattutto, riguardo al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, va considerato che A. ha deliberatamente e liberamente scelto di tagliare la gola alla propria vittima (sui riscontri contenuti nei referti peritali cfr. *supra* consid. XI, 2.1 e segg.). A pesare sulla colpevolezza dell'imputata vi è pure il fatto che il suo intento era quello di colpire e uccidere più miscredenti possibili (act. MPC 13.1.132).

Ella non è apparsa minimamente pentita per quanto commesso:

- «*Oggi ha dei rimorsi per quello che ha fatto il 24.11.2020 alla E. di X.? No, assolutamente no* (act. MPC 13.1-0138)»;

- «*Lei si ritiene fiera di aver compiuto un attentato di tipo terroristico a X. il 24.11.2020? Si, sono proprio contentissima. Sono molto felice perché era quello che volevo fare* (act. MPC 13.1-0139)»;

- «*Compiendo quello che ha compiuto e in modo così plateale era cosciente del fatto che sarebbe stata arrestata, processata e verosimilmente condannata? Voleva tutto ciò? Si, ne ero pienamente cosciente e aspetto solamente il Giudice e non mi pento di niente* (act. MPC 13.1-0167)».

Neppure in aula, a distanza di due anni dai fatti, è riuscita a nascondere il suo più totale egoismo e dispregio per la vita dei, da lei definiti, «miscredenti», né ha dimostrato qualsiasi forma di pentimento o sincere scuse; anzi, si è detta fiera e felice di ciò che ha fatto, con l'unico rammarico di non essere riuscita a portare a termine il suo disegno (cfr. anche aggiornamento peritale Dr.ssa H. del 28 luglio 2022, act. SK 15.662.005-012 «*A. non esprime rimorsi per il gesto compiuto* […] *non ha espresso un sentimento di colpa né di pentimento rispetto ai fatti*»). Posta di fronte alle immagini delle ferite inferte a B., l'imputata ha riferito che non le facevano nessun effetto e la lasciavano indifferente (cfr. act. SK 15.731.24 e segg.).

2.4.5 Tutto considerato, la colpa dell'imputata per il reato principale di tentato assassinio (a danno di B.) risulta essere di intensità gravissima sotto ogni punto di vista; ella ha agito con assoluta mancanza di scrupoli già solo per la scelta del luogo rispettivamente con movente e scopo particolarmente perversi, avendo tentato di decapitare B. al solo fine di «eliminare i miscredenti».

2.4.6 La Corte rileva, poi, che il perito ha ritenuto che ad A. vada ascritta una scemata imputabilità di grado medio per tutte le infrazioni da ella commesse (cfr. act. SK 15.771.005 e segg.; *supra* consid. XI, 3.3.2).

In applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP (cfr. *supra* consid. XII, 1.2.1 e segg.), la colpa dell'imputata va pertanto mitigata, tenuto conto della scemata imputabilità stabilita dalla perizia giudiziaria, in ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale che considera l'imputabilità non con un effetto diretto sulla pena, ma sulla colpa, la cui gravità rimane il criterio principale di commisurazione (cfr. DTF 136 IV 55 consid. 5).

Per effetto della scemata imputabilità di grado medio, la Corte ritiene che la colpa di A. vada ridotta a grave per il reato di assassinio di B., in considerazione del fatto che più gravi sono le accuse, più la scemata imputabilità è di peso, non

avendo l'imputata la capacità di comprendere appieno la portata degli elementi costitutivi dei reati da ella commessi (cfr. *supra* consid. XI, 3.3.2).

2.4.7 Alla luce di quanto sopra indicato, alla colpa dell'autrice (che tiene conto della scemata imputabilità di grado medio) si reputa adeguata una pena detentiva dell'ordine di 11 anni, quale pena ipotetica di base, nell'eventualità in cui il reato fosse stato consumato.

2.4.8 La pena ipotetica appena indicata va quindi commisurata, in considerazione del fatto che, fortunatamente, l'assassinio di B. è stato solo tentato (cfr. *supra* consid. VIII, 3.6), seppur tale attenuante abbia un'importanza relativa, avendo A. compiuto tutto quanto poteva fare per poter arrivare al risultato, evitato unicamente, poiché convinta che B. sarebbe morta dissanguata (cfr. *supra* consid. XII, 1.4.1 e seg.).

Visto quanto precede, tutto ben ponderato, il Collegio giudicante che, in virtù dell'art. 48*a* CP, non è vincolato alla pena minima comminata di 10 anni (cfr. *supra* consid. XII, 1.4.3), per il tentato assassinio di B., ritiene adeguata una pena ipotetica di base di 8 anni e 6 sei mesi di detenzione.

2.5 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali, il tentato assassinio (art. 112 in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 CP) di F. e la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (unicamente per la seconda parte dei fatti ascritti dal MPC ad A. sotto tale accusa, retrocedendo la prima parte, come visto, di fronte al crimine di assassinio; cfr. *supra* consid. IX, 4.3) occorre, in forza del principio dell'inasprimento («*Asperationsprinzip»*), procedere all'aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.

Con riferimento al reato di esercizio illecito della prostituzione, trattandosi di una contravvenzione che prevede una pena di genere diverso, non può esservi concorso ex art. 49 CP ed andrà, pertanto, pronunciata una pena separata, più precisamente una multa.

2.6

2.6.1 In merito al tentato assassinio di F., per determinare la colpa di A., vale prevalentemente quanto già esposto per la vittima B., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo (cfr. *supra* consid. XII, 2.2). Riguardo a questa seconda vittima, si rileva come la stessa abbia riportato ferite più leggere. Tuttavia, non va dimenticato che questo è stato possibile – ed A., non è giunta al risultato – solo perché bloccata dalla stessa F., nonché grazie all'intervento di terzi che sono riusciti, anche se a fatica, a neutralizzare l'imputata e a disarmarla.

F. è stata, sì, ferita solo in maniera superficiale (lesione al dorso della mano destra della lunghezza di 1,2 cm; cfr. act. MPC 11.2.1.-0109), quindi meno gravemente di B.; nondimeno l'intento di A. era comunque il medesimo, ovvero tagliarle la gola. A pesare sulla colpa dell'imputata, vi è pure il fatto che le vittime avrebbero dovuto e potuto essere molte di più, se A. non fosse stata fermata dopo l'aggressione di F. A favore di A., gioca il fatto che, come detto, le ferite provocate sono rimaste al livello di lesioni semplici e che la vittima non è mai stata in reale pericolo di vita. La colpa dell'imputata, anche per questo secondo assassinio, è comunque da ritenersi molto grave.

2.6.2 Come per il tentato assassinio di B., la colpa di A., va ridotta da molto grave a grave in considerazione della scemata imputabilità di grado medio stabilita dalla perizia giudiziaria (cfr. *supra* consid. XI, 3.3.2).

2.6.3 Inoltre, la circostanza secondo cui il gesto di A. si è fermato, fortunatamente, al tentativo ha un influsso attenuante sulla commisurazione della pena (cfr. *supra* consid. XII, 1.4.1 e seg.; 2.4.8), fermo restando che la colpa di A. rimane comunque grave, posto come l'imputata non abbia desistito spontaneamente dall'uccidere F.

2.6.4 Si ha che, in virtù del principio dell'inasprimento, appare adeguato aumentare la pena ipotetica di base (stabilita in 8 anni e 6 mesi di detenzione) di 11 mesi di detenzione per il tentato assassinio di F.

2.7

2.7.1 Per quanto attiene alla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» – riferita ai fatti antecedenti il 24 novembre 2020 – la Corte ha ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che A. abbia agito per promuovere le attività dello Stato islamico, manifestando anche la volontà di mettere a disposizione anche risorse umane, ossia sé stessa. Il contenuto dei messaggi che l'imputata ha scambiato su Facebook con K., composto da testi ed immagini, viola senza dubbio il bene giuridico protetto dalla normativa, ovvero la sicurezza pubblica. A favore di A. va però considerato che, rispetto ai 2507 messaggi ipotizzati nell'atto d'accusa, la condanna ha riguardato solo pochi invii (cfr. *supra* consid. IX, 7).

2.7.2 Sotto il profilo soggettivo, va considerato che A. ha agito con la ferma intenzione (ovvero con dolo diretto) di fare propaganda in favore dello Stato islamico. Tuttavia, come affermato dai periti, aveva una visione non completamente «reale» di ciò che intendeva compiere, ma ciò non pregiudica l'intenzionalità (cfr. *infra* consid. XI, 5.2.8 e 7.5.2). Si può dunque ritenere a carico di A. una colpa comunque grave.

2.7.3 La colpa di A., va mitigata, in considerazione della scemata imputabilità di grado medio per tutti i reati che le sono stati imputati (cfr. act. SK 15.771.005 e segg.; *supra* consid. XI, 3.3.2).

Ne consegue che il grado di colpevolezza dell'imputata, in punto alla violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è di media gravità.

2.7.4 Visto quanto precede, in applicazione del principio dell'inasprimento, la pena ipotetica di base va ulteriormente aumentata di 1 mese di detenzione per la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», e viene quindi determinata, in considerazione del quadro edittale e del concorso tra i reati, in complessivi 9 anni e 6 mesi.

2.8 La pena detentiva di 9 anni e 6 mesi appena indicata, corrispondente alla colpa complessiva dell'autrice per i reati in concorso di cui risponde, deve poi essere ponderata in funzione dei fattori legati alla sua persona.

2.8.1 Quanto alla situazione personale e patrimoniale dell'imputata, si rinvia a quanto già esposto circa il suo vissuto ed i suoi problemi di natura fisica, psichica e relazionale (cfr. *supra* lett. A e consid. XI, 2.2.1 e segg.).

2.8.2 In merito all'attitudine di A. nell'ambito del presente procedimento, va considerato che ella ha sempre ammesso i fatti, ma è anche vero che di fronte all'evidenza diversamente non poteva fare. Ella è anche stata collaborativa con le autorità, sebbene tale attitudine rientri nel suo desiderio di far sapere a tutti ciò che è riuscita a fare, di rendere noto ciò che è stata in grado di realizzare e con quali mezzi, di fare in modo che la gente sappia che lei è legata allo Stato Islamico. L'imputata, come già indicato, non ha comunque manifestato alcun pentimento per quanto commesso, anzi, si è detta fiera per quanto fatto; dispiaciuta unicamente perché le vittime non fossero morte; nemmeno al dibattimento ella ha dimostrato di avere almeno iniziato a prendere le distanze dai comportamenti assunti.

A carico di A. risultano delle esecuzioni e degli attestati di carenza beni nei confronti della cassa cantonale di compensazione AVS, dell'assicurazione malattia SWICA nonché del signor JJ. (act. SK 15.231.3.002-003). Sempre in relazione alle circostanze personali legate all'autrice, non giova all'imputata il buon comportamento tenuto in prigione o l'assenza di precedenti penali (act. SK 15.231.1.003), essendo l'incensuratezza un elemento neutro per la commisurazione della pena (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.2; sentenza del Tribunale federale 6B_567/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.3.5), ancor di più in concreto, stante l'alto grado di colpa, sia soggettiva che oggettiva, di A.; basti pensare a quante persone avrebbe potuto uccidere o ferire ed a quante famiglie

avrebbe gettato nella disperazione e nello sconforto. Venendo, quindi, al criterio della particolare sensibilità alla pena/effetto che la pena avrà sul suo futuro il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che essa va riconosciuta solo in caso di circostanze straordinarie («*aussergewöhnlichen Umständen*»), ritenuto come l'espiazione della pena detentiva implichi per sua natura pregiudizi in ambito professionale e familiare a discapito del condannato (sentenzedel Tribunale federale 6B_846/2015 del 31 marzo 2016 consid. 2.2.1; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6).

Il breve tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel 2020, non costituisce, in concreto, un fattore di attenuazione della pena.

2.9

2.9.1 Benché non siano risultati importanti fattori di mitigazione o di aggravio della pena, la Corte ha comunque tenuto conto della situazione particolare dell'imputata, segnatamente del difficile vissuto e del contesto in cui è cresciuta.

Parimenti, è stato tenuto conto, come peraltro fatto rilevare dalla difesa, delle condizioni di detenzione per le detenute di sesso femminile in essere presso le Strutture carcerarie (cfr. Rapporto di attività del 3 giugno 2022 della Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione per il periodo da maggio 2021 a maggio 2022).

2.9.2 Quanto alla riduzione di pena richiesta dal difensore in relazione all'eco mediatica cui ha dato luogo il procedimento, va osservato che, sebbene una «pre-condanna» da parte dei media, laddove conduca ad una lesione della personalità dell'autore, possa effettivamente essere considerata alla stregua di una circostanza attenuante (cfr. DTF 128 IV 97 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale 9X.1/1998 del 29 ottobre 1999 consid. 25b; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, op. cit., n. 160 ad art. 47 CP), nel caso in narrativa la difesa non ha indicato in che modo l'attenzione consacrata alla vicenda abbia leso la personalità di A. Inoltre, va osservato come durante tutto il procedimento, l'anonimato sia stato preservato ed il nome dell'accusata non sia trapelato al pubblico nei resoconti giornalistici. Ne consegue che l'impatto mediatico avuto dal procedimento in oggetto non raggiunge gli estremi richiesti dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Non si giustifica pertanto un'ulteriore mitigazione della pena.

3.

3.1 Relativamente all'infrazione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, punibile solo con una multa, la Corte ha ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che A. abbia agito ripetutamente, allo scopo di guadagnare denaro.

3.2 Sotto il profilo soggettivo, ella ha agito intenzionalmente e consapevolmente.

Si può dunque ritenere a carico di A. una colpa grave, che va, però, ridotta a medio-grave, in considerazione della scemata imputabilità di grado medio per tutti i reati che le sono stati imputati (cfr. act. SK 15.771.005 e segg.; *supra* consid. XI, 3.3.2).

Ne consegue che, tutto ben ponderato, tenuto conto pure del difficile vissuto di A. (cfr. *supra* consid. XII, 2.8.1), per la contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, commesso intenzionalmente, la Corte ritiene adeguato infliggere ad A. una multa di CHF 2'000.–.

In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 CP, in caso di mancato pagamento della multa, per colpa dell'imputata, viene ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni.

4. Alla luce di tutto quanto precede, A. va condannata a una pena detentiva (art. 40 CP) di 9 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata (art. 51 CP e art. 236 CPP act. MPC 6.1.263 e segg.), nonché al pagamento di una multa di CHF 2'000.–.

La pena così commisurata ha tenuto conto, in particolare, della scemata imputabilità di grado medio di A. – che ha inciso in maniera importate sulla colpa e di conseguenza anche sulla pena – nonché del fatto che il duplice assassinio è stato, fortunatamente, solo tentato, come pure dei fattori di mitigazione sopra indicati (cfr. *supra* consid. XII, 2.9.1).

Si rileva, però, a titolo abbondanziale che, qualora l'imputata avesse agito con piena capacità di intendere e di volere e, se il reato di ripetuto assassinio si fosse consumato, la sua condanna sarebbe stata, senza alcun dubbio, la pena detentiva a vita, oltre ad una multa per la contravvenzione legata alla prostituzione.

5. Avendo in concreto i periti ritenuto «*possibile che la perizianda possa commettere nuovi reati*» ed avendo proposto un trattamento stazionario in un'istituzione chiusa giusta l'art. 59 cpv. 3 CP, vanno analizzate anche la possibilità, l'opportunità e le modalità di applicare, in aggiunta, una misura (cfr. *infra* consid. XIII).

XIII. Sulle misure

1.

1.1 Il diritto penale prevede, quali conseguenze di un reato, non soltanto delle sanzioni, bensì anche delle misure (cfr. art. 56 e segg. CP). La sanzione deve essere calcolata in funzione della colpa, mentre la misura è correlata al pericolo che l'autore del reato rappresenta. Le sanzioni riguardano principalmente un atto, cioè la colpa imputabile all'autore per il reato commesso. Le misure si basano principalmente sull'autore e sulla sua pericolosità sociale, ovvero su una situazione futura. Nel caso delle misure terapeutiche, l'accento è posto sul trattamento e non sull'eventuale privazione della libertà. La misura è volta a migliorare lo stato fisico e psichico che ha determinato il reato. In considerazione della particolare condizione dell'autore, il presupposto è che egli sia fondamentalmente bisognoso di misure e – a differenza del «normale» delinquente – richieda una sanzione specifica. Va inoltre ricordato che esiste una sorta di campo di tensione («*Spannungsfeld*») tra l'interesse pubblico alla sicurezza da un lato ed i diritti alla libertà della persona interessata (HEER, op. cit., n. 1 e 2 preliminarmente ad art. 56 CP).

1.2

1.2.1 In base all'art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati (lett. a), se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige (lett. b) e le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (lett. c). Secondo il principio della proporzionalità, la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (art. 56 cpv. 2 CP). In effetti le misure previste dagli articoli 56 CP e segg. hanno una duplice funzione. Esse devono portare sia al miglioramento dello stato dell'autore, qualora questi sia migliorabile, sia alla sicurezza dell'autore, qualora il suo stato non sia migliorabile (TRECHSEL, op. cit., n. 1 preliminarmente ad art. 56 CP).

1.2.2 Per ordinare una delle misure previste agli articoli 59-61, 63 o 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP), la quale deve vertere sulla necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore (art. 56 cpv. 3 lett. a CP), sul genere e le probabilità di eventuali altri reati (art. 56 cpv. 3 lett. b CP) e sulla possibilità di eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. c CP).

1.2.3 Al diritto concernente le misure si applica il principio della sussidiarietà, sancito all'art. 56*a* CP, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e). Qualora più misure si rivelino necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente (art. 56*a* cpv. 2 CP).

1.2.4 Nel caso in cui sono adempiute le condizioni sia per una pena, sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni (art. 57 cpv. 1 CP). Le misure di cui agli articoli 59-61 CP vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62*a* CP vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente (art. 57 cpv. 2 CP). La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena (art. 57 cpv. 3 CP).

Quali misure terapeutiche stazionarie, il Codice penale prevede il trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP), il trattamento della tossicodipendenza (art. 60 CP) e le misure per i giovani adulti (art. 61 CP).

1.3

1.3.1 Ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 CP, se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora: l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba (lett. a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (lett. b). Tali condizioni sono cumulative. In virtù dell'art. 59 CP dunque, l'autore deve avere commesso un crimine o un delitto ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 e 3 CP, deve essere affetto da una grave turba psichica ed il rischio di nuovi reati in connessione con la turba deve essere presente. La misura terapeutica stazionaria può essere ordinata anche se il crimine o il delitto non sia andato oltre lo stadio del tentativo (TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 59 CP).

1.3.2 L'obiettivo della misura è il trattamento della turba psichica. A questo scopo, può essere fatto ricorso, sia a trattamenti specifici per il disturbo diagnosticato, sia ad una presa a carico orientata al reato. Ciò che contraddistingue il trattamento stazionario da quello ambulatoriale è l'intensità dell'intervento e l'impostazione contestuale della terapia («*Milieu Therapy*»). Il paziente non è preso a carico puntualmente, bensì in modo continuativo tramite contatti quotidiani con il personale curante, le altre persone e l'ambiente in cui è inserito (URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, Strafrecht – Psychiatrie – Psychologie, 2022, n. marg. 1778).

1.3.3 Quanto alla questione a sapere se un'anomalia mentale rappresenta una *turba psichica* ai sensi dell'art. 59 CP, questa rientra nel potere di apprezzamento del giudice che, fondandosi sulle conclusioni di una perizia, deve poi attribuire una rilevanza giuridica alla diagnosi (TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 59 CP). Non tutte le anomalie mentali rappresentano una grave turba psichica dal punto di vista giuridico, ma soltanto quelle che sono di una certa gravità. La definizione di grave turba psichica poggia sulle Linee direttive diagnostiche ICD-10. Compito della Corte è quello di stabilire se la turba è così grave, da giustificare l'applicazione di una misura stazionaria. La turba deve inoltre essere già stata presente al momento della commissione del crimine o del delitto ed essere ancora presente al momento del giudizio (TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 59 CP).

1.3.4 La turba psichica di cui l'autore soffre deve poi essere in connessione con l'atto penalmente reprensibile. Tale atto deve essere «*Symptomtat*», ovvero espressione della pericolosità dell'autore, suscitata attraverso la turba psichica. Ininfluente risulta essere il modo in cui l'atto penalmente reprensibile e la turba psichica sono connesse: il primo può essere conseguenza diretta della turba, ma può anche semplicemente trovare fondamento nella turba in modo indiretto (TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 59 CP).

1.3.5 Il trattamento stazionario presuppone inoltre che l'autore sia pericoloso, ossia che il suo stato mentale risulti a tal punto perturbato da lasciar seriamente temere la commissione di ulteriori reati; in sostanza deve essere presente un alto rischio di recidiva (DTF 137 IV 201 consid. 1.2 pag. 203; sentenza del Tribunale federale 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018 consid. 5.2). La misura non si limita infatti a rivestire una funzione terapeutica, ma ha anche finalità preventiva, nel senso che mira a proteggere la sicurezza pubblica, evitando così che vi sia recidiva, non grazie alla pena, ma al trattamento terapeutico (QUELOZ, Commentaire romand, op. cit., n. 15 e segg. ad art. 59 CP). Per determinare se la sicurezza pubblica è gravemente compromessa, si deve tener conto non solo del carattere imminente e grave del pericolo, ma anche della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato. Quando sono messi in pericolo beni importanti quali la vita o l'integrità personale, le esigenze da porre quo all'imminenza e alla gravità del pericolo sono minori che non in presenza di beni di minor valore quali la proprietà o il patrimonio (DTF 118 IV 108 consid. 2a). D'altra parte, il requisito della pericolosità è definito in modo diverso a seconda del tipo di misura. Per la dottrina, infatti, in considerazione del principio della proporzionalità, «*Je einschneidender sich eine Massnahme für die betroffene Person auswirkt, umso strengere Anforderungen werden an die Sozialgefährlichkeit gestellt*» (HEER/HABERMEYER, op. cit., n. 51 ad art. 59 CP).

1.3.6 La misura terapeutica, infine, deve essere idonea: in particolare l'autore deve essere curabile. Il perito deve dunque esprimersi anche sulla curabilità

dell'autore, rispettivamente sulle prospettive di successo del trattamento (TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 59 CP). Scopo del trattamento stazionario è l'impedimento di ulteriori atti penalmente reprensibili ed il reinserimento dell'autore (DTF 127 IV 159; 124 IV 252; TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 59 CP). Sul consenso dell'autore di sottoporsi al trattamento terapeutico non bisogna essere troppo rigidi. Spesso il rifiuto della terapia è insito nella malattia e lo scopo iniziale del trattamento è proprio quello di far accettare la terapia al malato, ciò che ha esito positivo anche in caso di trattamenti stazionari. È sufficiente, dunque, che l'autore sia almeno un minimo motivabile (sentenze del Tribunale federale 6B_373/2010 del 13 luglio 2010 consid. 5.5; 6B_52/2010 del 22 marzo 2010 consid. 3.3).

1.3.7 Di regola il trattamento si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 2 CP). Tuttavia, fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 CP).

1.3.8 L'art. 59 cpv. 3 CP subordina l'esecuzione in ambito chiuso all'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva. Quest'ultimo rischio costituisce tuttavia già una condizione generale per la pronuncia di una misura (art. 56 cpv. 1 CP). Deve trattarsi di un rischio qualificato. Il rischio di recidiva deve dunque essere concreto e altamente probabile, in altre parole deve risultare da una serie di circostanze. Il comportamento o lo stato del condannato deve rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'ordine dell'istituto. In ossequio al principio della proporzionalità, il collocamento in un istituto chiuso non dovrebbe poter essere ordinato che in caso di grave messa in pericolo della sicurezza o dell'ordine interno. È il caso, ad esempio, di un condannato che proferisce minacce precise o che si oppone scientemente all'ordine dell'istituzione; per contro, l'art. 59 cpv. 3 CP non dovrebbe poter trovare applicazione di fronte a semplici difficoltà di comportamento o insubordinazione agli impiegati dell'istituzione (sentenze del Tribunale federale 6B_384/2010 del 15 settembre 2010 consid. 2.1.2; 6B_629/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 1.2.2.2 e riferimenti).

1.3.9 Di principio le misure terapeutiche non sono, contrariamente alle pene, limitate temporalmente. La loro durata non viene contemplata nel giudizio di merito. Essa dipende dalle necessità di trattamento della persona interessata e dalle prospettive di successo. Per tale motivo, durante l'esecuzione, le misure vengono regolarmente controllate quanto alla loro necessità (HEER/HABERMEYER, op. cit., n. 123 ad art. 59 CP). La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i

presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni (art. 59 cpv. 4 CP).

2.

2.1 Come visto, in base all'art. 59 CP, se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che egli commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (art. 59 cpv. 1 CP). Secondo il cpv. 2, il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure. Al cpv. 3, la norma prevede che fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 cpv. 2 CP, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.

2.2

2.2.1 A. si è resa colpevole del reato di duplice tentato assassinio, tentando di uccidere B. e F. (oltre che del reato di violazione dell'art. dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e ripetuto esercizio illecito della prostituzione). Si tratta pacificamente di un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, motivo per il quale la condizione della commissione di un crimine (o di un delitto) risulta adempiuta.

2.2.2 Entrambi i periti sono giunti alla conclusione che l'accusata è affetta da una grave turba psichica (cfr. *supra* consid. XI, 3.3. e 4.3). La Corte non intravvede motivi per discostarsi da tale concorde conclusione.

2.2.3 Quanto alla connessione tra la turba psichica ed i reati contestati all'accusata, il perito Dr. G. ha espresso la propria convinzione in base alla quale un *nesso causale* fra i due elementi esista, benché non si tratti necessariamente di un nesso diretto di causa a effetto quanto piuttosto di un «*condizionamento importante, esercitato dalla turba psichica sulla vita emotiva e relazionale e soprattutto sulla capacità di giudizio»* (act. MPC 11.1.1-0147).

Come visto la dottrina non pretende che la turba psichica sia la causa diretta del reato perpetrato. L'atto reprensibile può anche semplicemente trovare

fondamento nella turba psichica in modo indiretto (TRECHSEL, op. cit., n. 6 ad art. 59 CP). Ne deriva che anche tale condizione, posta dall'art. 59 cpv. 1 CP e non contestata da accusa e difesa, risulta data.

2.2.4 Quo al rischio di recidiva, entrambi i periti sono giunti alla conclusione che per l'accusata sussista un rischio *medio-alto* di recidiva (act. SK 15.771.006 e 15.772.005).

Il rischio di recidiva nel caso di specie risulta dato da una serie di circostanze ben precise, analizzate dai periti. Esso deriva in particolare dal limite intellettivo e dal disturbo psicotico presenti nell'accusata, dalla malintesa fede islamica (act. MPC 11.1.1-0148), ed è, non da ultimo, attestato dalle stesse dichiarazioni di A., segnatamente dalle minacce proferite durante i verbali di interrogatorio e durante il periodo di carcerazione (act. MPC 6.1.0181). A questo proposito vale la pena porre in rilievo come, a partire dal 29 marzo 2021 e fino al 2 luglio 2021, il personale delle Strutture carcerarie abbia sentito a più riprese l'accusata monologare ad alta voce, ma come se parlasse a terzi (act. MPC 6.1.0248; 6.1.0250; 6.1.0252; 6.1.0254). Di seguito alcuni esempi concreti (MPC 6.1.0250):

«stanotte ho dormito così bene che potrei farmi esplodere ora»;

«sì ma devi stare tranquillo, io sono brava a manipolare questi psichiatri»;

«spero di uscire prima dell'estate così mi faccio esplodere in piazza quando sarà piena di gente, la devono pagare sti Svizzeri e ticinesi razzisti di merda»;

«stai tranquillo non mi tiro indietro, tu tieni pronto tutto»;

«ma lo so, devo solo schiacciare il tasto e ….boom»;

«finiremo su tutti i notiziari, non vedo l'ora».

A. ha pure imbrattato i muri della sua cella con scritte relative all'Islam ed a possibili esplosioni in Paesi europei (act. MPC 6.1.0256 e segg.; 6.1.0279 e segg.; 6.1.0289).

La Corte ha inoltre dovuto prendere atto della reiterazione delle frasi proferite dall'accusata ancora in sede dibattimentale, laddove ella ha asserito «*Lo rifarei ma meglio* […]. *Lo rifarei ma più articolato* […]» e «*Non lo rifarei in Svizzera, ma in un altro paese sì*» (act. SK 15.771.022 e SK 15.731.036). Si tratta di esternazioni preoccupanti che non possono che confermare la presenza del rischio di recidiva già attestato da entrambi i periti.

3. In merito alle misure ritenute adeguate ad A., si osserva quanto segue.

3.1 Nel referto peritale di data 23 febbraio 2021 (act. MPC 11.1.1-0059 e segg.) il Dr. G., si era espresso nei seguenti termini: «*Nei limiti in cui misure terapeutiche sono praticabili con qualche prospettiva di successo, un trattamento ambulatoriale può essere adeguato, purché in ambiente protetto. Anche una struttura carceraria, se dotata di servizio psichiatrico-psicoterapeutico, può essere sufficiente. L'espiazione della pena non pregiudicherebbe né ostacolerebbe il successo del trattamento che, nei modesti limiti in cui può essere raccomandato, è di carattere più psicoeducativo che altro e può essere effettuato anche ambulatorialmente in ambiente penitenziario*» (act. MPC 11.1.1-0151).

Nel complemento di perizia di data 7 maggio 2021 (act. MPC 11.1.1-0158 e segg.), il perito ha avuto modo di precisare che l'accusata «*dovrebbe idealmente essere collocata in una struttura chiusa, senza avere accesso a strumenti potenzialmente pericolosi, dove poter svolgere attività abbastanza semplici (se non proprio da laboratorio protetto); dovrebbe poter essere seguita e sostenuta sul piano psicologico-educativo-comportamentale da personale qualificato (…) con possibilità di consultare tempestivamente uno psichiatra-psicoterapeuta non appena si intravvedesse l'opportunità o la necessità di introdurre anche un trattamento psicofarmacologico*» (act. MPC 11.1.1-0161).

Nelle sue valutazioni, la Dr.ssa H. ha ritenuto che «*nel contesto attuale e sulla base dell'evoluzione dell'ultimo anno, un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell'art. 59.3 CP, può essere una misura adeguata e proporzionata»* (act. MPC 11.1.1-0054).

Nelle sue osservazioni relativamente al referto peritale della Dr.ssa H., il Dr. G. si è dichiarato concorde con la valutazione della collega, affermando che «*l'adozione di misure ai sensi dell'art. 59.3 CP risulta adeguata, l'unica alternativa (a mio avviso) essendo quella dell'internamento secondo l'art. 64 CP*» (act. MPC 11.1.1-0176).

Infine, nel suo verbale di interrogatorio del 20 luglio 2021 (MPC 12.21-0008 e segg.), alla domanda a sapere se il trattamento da lui suggerito è da intendersi come misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 CP o ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP, il perito ha risposto «*Dipende dalla disponibilità del personale qualificato, ma secondo me un penitenziario può andare bene perché sono necessarie più delle misure di sicurezza che non terapeutiche. Secondo me è necessaria una misura in aggiunta all'esecuzione della pena*» (act. MPC 12.21-0011).

In occasione della loro audizione dibattimentale entrambi i periti hanno ribadito di ritenere un trattamento stazionario in ambito chiuso in base all'art. 59 cpv. 3 CP quale trattamento adeguato al caso di specie.

La misura proposta dai periti non è stata contestata dalle parti.

3.2 Pacifico è che, nel caso di specie, si impone una delle misure stazionarie previste all'art. 59 CP, non entrando in considerazione né l'art. 60 CP, in assenza di tossicodipendenza, né l'art. 61 CP (misure per giovani adulti), essendo l'accusata ventottenne al momento dei fatti. Dalle tavole processuali, in particolare dai verbali di interrogatorio di A., dai referti peritali, dagli atti attestanti l'evoluzione dell'accusata dopo il suo arresto, così come dalle risultanze dibattimentali, emerge chiaramente che quest'ultima soffre di una grave turba psichica, turba che era presente al momento della commissione del crimine e che permane tuttora. I fatti poi, sono stati commessi in connessione – seppure indiretta – con tale turba. Entrambi i periti hanno altresì attestato l'esistenza di un rischio di recidiva, ritenendolo di grado medio-alto.

La Corte è giunta al convincimento che un trattamento stazionario risulti essere la misura idonea alle problematiche presentate da A. La prospettiva di successo del trattamento (che ha l'obiettivo di impedire ulteriori atti penalmente reprensibili e di reinserire l'autore), è, allo stadio attuale, data, pur tenendo conto dei limiti dell'accusata enunciati dai periti. Essa è confermata dagli sviluppi constatati a seguito dell'introduzione della terapia farmacologica, a seguito della quale si è potuto constatare un miglioramento del tono dell'umore, del rispetto delle regole del carcere, un'apertura sociale verso le altre detenute e l'inizio di un corso di informatica. Certo, non è sfuggito alla Corte il fatto che, alle prime osservazioni positive riscontrate, ha fatto seguito un peggioramento, concretizzatosi in particolare nell'interruzione volontaria dell'assunzione dei farmaci, nell'interruzione del corso di informatica per perdita di interesse, cui non ha fatto seguito alcuna richiesta di ulteriore formazione (seppure sembrerebbe data la volontà di cominciare a lavorare, per risarcire la vittima) e nella ripresa del passeggio solitario in luogo del passeggio con altre detenute. A tale quadro, va aggiunto che, come indicato dal rapporto 10 agosto 2022 delle Strutture carcerarie (act. SK 15.231.7.002-007), la solitudine dell'accusata si estende anche alla mancanza completa di visite dall'esterno o di colloqui telefonici. Parimenti, preoccupa la carente e tuttora permanente coscienza di malattia, così come negativo è l'invariato attaccamento alla «*causa*» dello Stato islamico emerso dagli aggiornamenti di data 9 agosto 2022 del Dr. G. (act. SK. 15.661.004-007) e di data 28 luglio 2022 della Dr.ssa H. (act. 15.662.006) ed il fatto che in tale proiettata realtà, l'accusata possa sentirsi realizzata ed apprezzata. Della mancanza assoluta di pentimento poi già si è detto ampiamente (sub. XII, 2.2.2); trattasi di un ulteriore elemento che, unitamente

alla totale mancanza di empatia verso le vittime, non fa che aggravare la situazione. Nondimeno, permangono speranze che la terapia farmacologica, la cui somministrazione dovrebbe risultare regolare e priva di interruzioni volontarie, unitamente a tutta una serie di ulteriori misure di accompagnamento, possa portare ad un miglioramento della sua condizione.

3.3

3.3.1 La norma di cui all'art. 59 CP distingue sostanzialmente due situazioni: quella del capoverso 2, nella quale la misura deve essere svolta in un ambiente aperto, e quella del capoverso 3 che, a fronte di un alto rischio di recidiva (che rende l'autore un soggetto pericoloso), prevede lo svolgimento in un'istituzione chiusa, non da ultimo anche in un penitenziario, se questo garantisce una sufficiente presa a carico psichiatrica.

Ora, non v'è dubbio alcuno sul fatto che l'accusata rappresenti un pericolo per la collettività e per sé stessa. Le affermazioni che emergono dai verbali di interrogatorio di A., il comportamento tenuto durante la carcerazione e riportato dal personale delle Strutture carcerarie, il forte senso di appartenenza al mondo del jihadismo riscontrato ancora in sede di aggiornamento dai periti e, non da ultimo, le affermazioni inerenti la sua volontà di reiterare quanto fatto, ribadite anche in aula, portano a ritenere che sia dato un elevato rischio di recidiva, ovvero che vi sia la concreta ed elevata possibilità che l'accusata possa perpetrare nuovi reati contro la vita e l'integrità personale. Nel caso di specie, si è in presenza di un rischio concreto ed altamente elevato di una grave messa in pericolo della sicurezza e dell'ordine interno, ovvero di un rischio qualificato, così come richiesto da dottrina e giurisprudenza.

Alla luce di tutto quanto precede, si è imposto quindi di ordinare nei confronti dell'accusata, un trattamento stazionario in un'istituzione chiusa, così come previsto dall'art. 59 cpv. 3 CP. Tale trattamento risulta, sulla base di quanto sin qui menzionato, rispettoso del principio della sussidiarietà, trattandosi della misura meno gravosa per l'accusata (l'unica alternativa essendo, secondo il perito giudiziario, l'internamento ex art. 64 CP). Una tale misura ossequia altresì il principio di proporzionalità, poiché l'ingerenza nei diritti della personalità dell'accusata non risulta sproporzionata per rapporto alla probabilità ed alla gravità di nuovi reati contro la vita e l'integrità della persona. Non può per contro, per i motivi summenzionati, entrare in linea di conto un trattamento in una struttura aperta, ex art. 59 cpv. 2 CP, essendo il pericolo di recidiva qualificato e risultando l'accusata pericolosa per la collettività, per sé stessa e per l'ordinamento interno alle istituzioni.

3.3.2 Secondo quanto riferito dai periti in sede dibattimentale, il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP potrebbe, nel caso di specie, venire effettuato presso il Penitenziario cantonale, come pure nelle strutture di GG. o HH., site fuori cantone. Per il Dr. G., per una questione legata alle limitate conoscenze linguistiche di A., sarebbe preferibile proseguire il trattamento presso C., mentre per la Dr.ssa H. sarebbe auspicabile una struttura che garantisca un approccio multidisciplinare, quale GG. o HH.

Non rientra, fra i compiti del giudice del merito, quello di stabilire dove la misura debba svolgersi, trattandosi di una competenza specifica del giudice di applicazione della pena.

Alla Corte incombe comunque sottolineare quali obiettivi la misura deve perseguire. Come ben emerge dai referti peritali agli atti, il trattamento, nel caso di A., deve anzitutto essere di lunga durata ed essere effettuato in ambito chiuso. Inoltre esso deve essere di carattere pedagogico, di sostegno e riabilitativo ed associato a terapia farmacologica, mediante somministrazione di neurolettici ed ansiolitici. L'accusata deve poter svolgere attività semplici ed essere contemporaneamente seguita e sostenuta sul piano psicologico-educativo-comportamentale da personale qualificato, con possibilità di consultare tempestivamente uno psichiatra-psicoterapeuta. Obiettivo della terapia deve essere pure quello di rendere solido, per l'accusata, il contatto con la realtà (act. MPC 11.1.1-0150-0151; 11.1.1-0161; 11.1.5-0060; act. 15.662.005).

XIV. Sui sequestri, le confische e le restituzioni agli aventi diritto

1.

1.1 Nella procedura preliminare sono stati sequestrati i seguenti oggetti e valori patrimoniali.

1.2 A. (act. MPC 16.1-0131-0134):

ID reperto	Descrizione	Documento MPC nr.
19731	Quaderno con copertina blu e fogli quadrettati	16.1-0131 - 0134
19732	Ricevuta chiave garage via (…)	16.1-0131 - 0134
19733	Foglio manoscritto con numeri di telefono diversi	16.1-0131 - 0134
24033	Fotocopia appunti e numeri	16.1-0131 - 0134
24034	Iphone 11, IMEI (…)	16.1-0131 - 0134
24035	Il Corano, copia di due pagine marcate con un piccolo foglio	16.1-0131 - 0134
24197	Diverse ricevute	16.1-0131 - 0134
24198	Borsa (marca 2)	16.1-0131 - 0134
24199	CHF 228.70	16.1-0131 - 0134
25678	Fazzoletti bianchi insanguinati che erano a contatto con la confezione del coltello marca 1	16.1-0131 - 0134
25760	Serie di fogli bianchi e quadrettati contenuti all'interno di un blocknotes con probabili tracce latenti di scrittura	16.1-0131 - 0134
25761	Giacca di marca 2 in finta pelle a scaglie nera, taglia XS, con piccole tracce di probabile origine ematica, indossata dall'imputata A. al momento dei fatti	16.1-0131 - 0134
25762	T-Shirt marca 2 nera con disegni taglia S, con delle tracce di probabile origine ematica presenti sul petto e in basso all'interno della parte posteriore, indossata dall'imputata A. al momento dei fatti	16.1-0131 - 0134

25763	Scarpe sportive marca 2, taglia 38, nere e argentate indossate dall'imputata A. al momento dei fatti, sulle quali sono presenti delle tracce di origine ematica sul lato superiore, laterale e sulle suole	16.1-0131 - 0134
25764	Calzini di tipo fantasmini di marca 3 neri con logo bianco, con delle tracce di probabile origine ematica diffuse, indossati dall'imputata A. al momento dei fatti	16.1-0131 - 0134
25766	Pantaloni di marca 2, neri, taglia 27, con diverse tracce di probabile origine ematica presenti sul lato anteriore e quello posteriore, indossati dall'imputata A. al momento dei fatti	16.1-0131 - 0134
25767	Felpa marca 4 nera, taglia XS con stampa a colori con tracce di probabile origine ematica all'interno dei polsini di entrambe le maniche, indossata dall'imputata A. al momento dei fatti	16.1-0131 - 0134
26069	Parte di una lettera strappata contenente il logo della citta di Y. e le scritte «Citt di L» sul quale vi sono differenti numeri o scritte cancellate a matita	16.1-0131 - 0134
31000	USB Pen Pretec 32GB con dati d'analisi di 3 telefoni cellulari, LG GSM_D802 G2, Samsung Galaxy et Apple iPhone 11.	16.1-0131 - 0134
42040	Telefono cellulare iPhone SE, Modello (…), IMEI (…), senza carta SIM	16.1-0131 - 0134
42041	SIM-Kartenträger, senza carta SIM, Provider Sunrise	16.1-0131 - 0134
42042	Telefono cellulare Samsung Model (…), IMEI 1: (…), IMEI (…), senza carta SIM – scheda memoria	16.1-0131 - 0134
42043	Telefono cellulare LG, fuori servizio. Senza numero di seria o numero IMEI riconoscibile	16.1-0131 - 0134
42044	Macbook Air Core i5, Model (…), SN (…), grigio argento, senza caricatore	16.1-0131 - 0134
42045	Fatture Sunrise e biglietti appuntamento medico psicologo dr.ssa EE.	16.1-0131 - 0134
42046	Scontrini E.	16.1-0131 - 0134

42047	Fatture varie, Decisioni autorità cantonale, Decisione Autorità Regionale di Protezione 5	16.1-0131 - 0134
42048	Foglio nr telefono scritti a mano	16.1-0131 - 0134
42049	Libro Corano	16.1-0131 - 0134
42050	Libro Corano	16.1-0131 - 0134
42051	Agenda con biglietti con Nr di telefono	16.1-0131 - 0134
42052	CHF 8 x 200; CHF 20 x 100; CHF 10 x 50; totali CHF 1'100	16.1-0131 - 0134
42053	Scatola di REAGILA 4,5 mg con 1 blister iniziato	16.1-0131 - 0134
42054	Carta SIM e relativo contratto	16.1-0131 - 0134
42055	Diversi fogli con nr. Tel e altro	16.1-0131 - 0134
100215	Download di 29 email dall'account „(…)@(…).com" tra il 01.01.2017 e 24.11.2020 (Password utilizzata: (…))	16.1-0131 - 0134

1.3 B. (act. MPC 15.1.1-0089-0090):

ID reperto	**Descrizione**	**Documento MPC nr.**
25769	Scarpe di marca 5 nere di pelle, taglia 37, con tracce di probabile origine ematica presenti sulla suola e sulla parte laterale, indossate da B. al momento dei fatti	15.1.1-0089 - 0090
25770	Pantaloni neri di marca 6, taglia M, con tracce di probabile origine ematica presenti in più punti, indossata da B. al momento dei fatti	15.1.1-0089 - 0090
25771	Reggiseno di marca 7 di colore rosa pelle, di pizzo, impregnato di tracce di probabile origine ematica presenti all'interno e all'esterno, indossato da B. al momento dei fatti	15.1.1-0089 - 0090
25772	Canottiera di marca 8, di colore nero con tracce di probabile origine ematica indossata da B. al momento dei fatti	15.1.1-0089 - 0090

25773	Calze di tipo fantasmino di colore nero indossate da B. al momento dei fatti	15.1.1-0089 - 0090
25775	Maglietta a manica lunga di marca 8, taglia S, con motivo animalier, impregnata di tracce di probabile origine ematica presenti sulla parte superiore, indossata da B. al momento dei fatti	15.1.1-0089 - 0090
25780	Giacca nera in finta pelliccia di marca 9, taglia M, imbrattata di tracce di probabile origine ematica, con strappo all'altezza della spalla, indossata da B.	15.1.1-0089 - 0090

1.4 Terzi (act. MPC 8.6-0001-0002; 8.7-0001-0002; 8.8-0001-0002; 8.9-0001-0002; 8.10-0001-0002; 8.11-0001-0002; 8.12-0001-0002):

ID reperto	**Descrizione**	**Terza persona toccata**	**Documento MPC nr.**
23718	Maglioncino di color beige, marca 10 e di taglia M, indossato da I. al momento dei fatti	I.	8.6-0001 - 0002
	Registrazioni videosorveglianza del 24.11.2020 del Negozio Q. in via Pretorio 15, 6900 X.	Q.	8.7-0001 - 0002
	Registrazioni videosorveglianza del 24.11.2020 del Negozio N. di Z.	N.	8.8-0001 - 0002
	Registrazioni videosorveglianza del 24.11.2020 del KK. di Z.	KK.	8.9-0001 - 0002
24037	Coltello del pane con manico nero di marca 1 prelevato sul bancone situato dietro le casse. Lunghezza totale 35 cm, lama seghettata di 21 cm con punta arrotondata e numero di articolo 6.8633.21	Grandi Magazzini E. SA	8.10-0001 - 0002

24039	Confezione dI carta di un coltello di marca 1	Grandi Magazzini E. SA	8.10-0001 - 0002
	Registrazioni videosorveglianza del 24.11.2020 dei Grandi Magazzini E. SA	Grandi Magazzini E. SA	8.10-0001 - 0002
	Registrazioni videosorveglianza del 24.11.2020 del Negozio O., Z.	Negozio O.	8.11-0001 - 0002
	Registrazioni videosorveglianza del 24.11.2020 dello stabile KK. di Z.	KK. di Z.	8.12.0001 - 0002

2.

2.1 Il MPC ha chiesto la conferma del sequestro dei valori patrimoniali per un totale di CHF 4'328.70 ed il loro utilizzo a copertura delle spese di procedura; il dissequestro e la restituzione ad A. dei reperti 19731, 19732, 19733, 24033, 24034, 24035, 24197, 24198, 25760, 25761, 25762, 25763, 25764, 25766, 25767, 26069, 42040, 42041, 42042, 42043, 42044, 42045, 42046, 42047, 42048, 42049, 42050, 42051, 42053, 42054, 42055; il dissequestro e la restituzione a B. dei reperti 25769, 25770, 25771, 25772, 25773, 25775, 25780; il dissequestro e la restituzione ad I. del reperto 23718.

2.2 Il patrocinatore dell'accusatrice privata ha postulato il dissequestro in favore della sua assistita dei valori patrimoniali sequestrati, in particolare i reperti 24199 e 42052 (act. SK 15.721.070).

2.3 La difesa si è dal canto sua rimessa al prudente giudizio della Corte ed i terzi toccati non hanno avanzato richieste.

3.

3.1 Il sequestro è un provvedimento eminentemente cautelare che segue il destino dell'azione penale (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 263 CPP e n. 1 ad art. 267). In caso di rinvio a giudizio la sorte degli oggetti o dei valori patrimoniali sequestrati è determinata dalla sentenza di merito (LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 267 CPP) nella forma di una decisione sulle conseguenze accessorie (art. 81 cpv. 4 CPP; sentenze del Tribunale federale 1B_162/2018 del 18 aprile 2018 consid. 2; 1B_505/2011 del 2 aprile

2011 consid. 2). In questo contesto il sequestro deve venir sostituito da un provvedimento definitivo, segnatamente una confisca ai sensi degli art. 69 e segg. CP, in assenza del quale va revocato (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2018, pag. 393). Di principio, se il bene sequestrato era in custodia a soli fini probatori e non sussistono motivi di confisca, esso deve essere restituito all'avente diritto, nozione che va intesa ai sensi del diritto civile (BOMMER/GOLDSCHMID, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 267 CPP). La restituzione è tuttavia di principio esclusa se pregiudica la protezione della personalità della vittima o segreti di terze persone. Inoltre, i mezzi di prova privi di valore economico, come le copie, le immagini elettroniche o fotografiche, possono essere lasciati negli incarti senza un ordine di confisca (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 328).

3.2 Giusta l'art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. In questo contesto, può disporre che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2). La confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività nei confronti del riutilizzo di oggetti pericolosi che rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità dell'oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in futuro, nelle mani dell'autore, possa compromettere la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1).

3.3 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato ed erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: lo scopo è impedire che il reo profitti dell'infrazione commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). La misura presuppone un comportamento che adempia i presupposti oggettivi e soggettivi di un reato e che sia illecito. Deve inoltre sussistere un nesso causale tale da lasciar intendere che l'ottenimento di valori patrimoniali appaia come la conseguenza diretta e immediata dell'infrazione commessa (TPF 2010 158 consid. 2.4). Costituiscono dei valori patrimoniali confiscabili tutti i vantaggi economici illeciti ottenuti mediante la commissione del reato, che possono essere determinati contabilmente e che prendano la forma di un aumento dell'attivo, una diminuzione del passivo, una non diminuzione dell'attivo un non aumento del

passivo (sentenza del Tribunale federale 1B_554/2017 del 19 aprile 2018 consid. 2.2 con riferimenti).

3.4 Ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 CP, se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato (lett. a), gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese (lett. b), le pretese di risarcimento (lett. c), l'importo della cauzione preventiva prestata (lett. d). Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito (art. 7 cpv. 2 CP). Affinché vi sia un assegnamento ai sensi dell'art. 73 CP, occorre una richiesta esplicita da parte della persona danneggiata. Non vi è alcun assegnamento deciso d'ufficio (DTF 122 IV 365 consid. 2). È, inoltre, necessaria l'esistenza di un reato penale e di un danno cagionato da tale reato (DTF 145 IV 237 consid. 3.1), nonché una cessione del credito da parte del danneggiato allo Stato. La cessione di credito allo Stato ha quale scopo quello di evitare, da un lato, che la persona condannata paghi due volte il medesimo risarcimento, dall'altro lato, che la persona danneggiata possa arricchirsi, beneficiando sia dell'assegnamento, sia del risarcimento da parte dell'imputato (DTF 117 IV 107). La cessione del credito deve intervenire, imperativamente, prima che il tribunale competente decida sugli assegnamenti ai danneggiati (DUPUIS e al., op. cit, n. 7 ad art. 73 CP, con riferimenti).

4.

4.1 In primo luogo occorre verificare se la richiesta presentata dall'accusatrice privata possa essere considerata una domanda di assegnamento al danneggiato ex art. 73 CP, rispettivamente se siano dati gli estremi per darvi seguito. Al riguardo si rileva come, l'accusatrice privata abbia postulato il dissequestro in suo favore dei valori patrimoniali ma non abbia formulato un'esplicita richiesta di assegnamento ex art. 73 CP. Inoltre, non risulta, né da quanto indicato in arringa, né da altri documenti agli atti, che B. abbia ceduto le proprie pretese verso A. allo Stato. In siffatte circostanze, la domanda del patrocinatore di B., formulata con l'arringa, non adempie i presupposti dell'art. 73 CP che, pertanto, non può essere applicato. Ne consegue che la richiesta dell'accusatrice privata va respinta.

4.2 Ciò posto, questa Corte ritiene che dati i reati per cui l'imputata è stata riconosciuta colpevole, l'arma da taglio di cui al reperto 24037 vada confiscata in quanto *instrumentum sceleris* in applicazione dell'art. 69 CP. Per quanto riguarda il denaro rinvenuto presso l'abitazione di A., per un totale di CHF 4'100.– (reperto 42052; act. MPC 16.1-0131), esso, secondo quanto emerge dagli atti ed in

particolare dalle sue stesse dichiarazioni (cfr. act. 13.1-0039-0041), è provento dell'infrazione di esercizio illecito della prostituzione. Se ne può quindi disporre la confisca. La somma di CHF 228.– sequestrata sulla persona (reperto 24199) sarà invece utilizzata a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP).

4.3 Non trattandosi di oggetti pericolosi ai sensi dell'art. 69 CP ed esulando tali oggetti dai mezzi di prova privi di valore economico che possono essere mantenuti agli atti, occorre disporre la restituzione all'imputata dei telefoni cellulari sequestrati (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044). Il dissequestro potrà avere luogo solo a crescita in giudicato della presente sentenza e previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati. Per i medesimi motivi, ad A. potranno essere restituiti, a crescita in giudicato, anche la Borsa marca 2 (reperto 24198) ed i due esemplari del corano rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare (reperti 42049 e 42050). Il maglioncino indossato al momento dei fatti da I. (reperto 23718) viene a sua volta dissequestrato e le potrà essere restituito ad avvenuta crescita in giudicato.

4.4 I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono lasciati agli atti quali mezzi di prova.

XV. Sulle pretese di diritto civile

1.

1.1 Giusta l'art. 122 cpv. 1 CPP, il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) può, in veste di accusatore privato (art. 118 e segg. CPP), far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato ricordato. È accusatore privato (art. 118 e segg. CPP) il danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP) che dichiara espressamente a un'autorità di perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento penale con un'azione penale – con la quale può chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile del reato – rispettivamente, o anche solo, con un'azione civile – con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché art. 119 CPP) – fermo restando come, in quest'ultimo caso, la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione scritta o verbale di cui all'art. 119 cpv. 1 CPP e succintamente motivata per scritto, ma al più tardi in sede d'arringa (art. 346 cpv. 1 lett. b CPP), indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 cpv. 1 e 2 CPP). Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPP il giudice si pronuncia sull'azione civile promossa in via adesiva se: a) dichiara colpevole l'imputato; b) assolve l'imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito. L'azione civile è invece rinviata al foro civile se: a) il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d'accusa; b) l'accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l'azione; c) l'accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell'imputato; d) l'imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2 CPP).

1.2 Ai sensi dell'art. 126 cpv. 3 CPP, qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale. Questa disposizione costituisce un'eccezione a quanto disposto al capoverso 1 della medesima norma e offre la possibilità per il giudice di limitarsi a decidere sul principio delle pretese civili, rinviando il resto al competente foro civile; ciò, allorquando un giudizio completo comporterebbe, per il tribunale, un lavoro sproporzionato (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 126 CPP). La decisione, attraverso la quale il tribunale si limita a riconoscere il principio delle pretese civili, ha carattere constatativo, nella misura in cui determina l'esistenza o meno di una o più condizioni relative alla responsabilità civile ai sensi dell'art. 41 CO (JEANDIN/FONTANET, op. cit. n. 34, ad art. 126 CPP).

2.

2.1 Sul piano giuridico, le pretese civili consistono, principalmente, nel risarcimento del danno patito, nonché nella riparazione del torto morale, derivanti dalla responsabilità civile per atto illecito ex art. 41 e segg. CO (cfr. GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 1 ad art. 122 CPP; JEANDIN/FONTANET, op. cit., n. 17 ad art. 122 CPP).

2.2 L'art. 46 cpv. 1 CO prevede che, nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico. L'art. 46 CO copre i costi generati dalla lesione di cui il danneggiato è stato vittima, il danno derivante dall'incapacità lavorativa, come pure il pregiudizio concernente l'avvenire economico (WERRO, Commentaire romand, 3ª ediz. 2021, n. 4 ad art. 46 CO). Condizione per poter ottenere un risarcimento ex art. 46 CO è che, tra il danno e la lesione vi sia un nesso di causalità naturale e adeguato.

2.3

2.3.1 Secondo l'art. 47 CO, nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

2.3.2 Quo alla nozione di torto morale si rammenta come la sua riparazione presupponga, da un lato, una lesione dei diritti della personalità quali, a titolo di esempio non esaustivo, la vita, l'integrità fisica e psichica o anche l'onore e, d'altro lato, una sofferenza fisica e psichica della persona lesa – la riparazione del danno copre non soltanto le sofferenze fisiche ma anche, e soprattutto, le sofferenze morali (DTF 115 II 156; 102 II 22) – che vada al di là di quanto una persona possa normalmente sopportare, ritenuto che la condanna al pagamento di un'indennità si giustifica soltanto nei casi di una certa gravità e che nella determinazione dell'indennità il giudice gode di un'ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete, in particolare del genere e gravità del pregiudizio subito, dell'intensità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima (art. 116 cpv. 1 CPP) e, infine, del grado di colpa dell'autore (DTF 118 II 410; 116 II 733; 115 II 156). Si dovrà tener conto pure delle conseguenze soggettive della lesione subita e in particolar modo dell'intensità delle sofferenze e del dolore patito (DTF 108 II 422). Così come precisato dalla giurisprudenza l'indennità assegnata a titolo di torto morale non va fissata secondo meri criteri matematici, ma soltanto stimata, tenendo conto dei criteri sopraelencati, applicando le regole del diritto e dell'equità (DTF 121 II 375; 117 II 50). L'indennità per torto morale, essendo destinata a riparare un

danno che, per sua stessa natura, non può che difficilmente essere ridotto a un importo di denaro, non può eccedere certi limiti. Ciò nonostante essa deve risultare equa e quindi proporzionata alla gravità del pregiudizio, ritenuta che essa non deve apparire derisoria per la vittima (art. 116 cpv. 1 CPP).

2.3.3 Le lesioni corporali che giustificano il riconoscimento di un risarcimento morale ai sensi dell'art. 47 CO vanno intese in senso lato e si riferiscono sia a quelle lesioni che hanno avuto delle conseguenze fisiche sul danneggiato, sia a quelle che l'hanno leso nella sua integrità psichica (WERRO, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 47 CO). Condizione fondamentale è che tali lesioni corporali siano di una certa gravità (DTF 112 II 131 consid. 2-4). Oltre alla gravità oggettiva della lesione, nel decidere l'attribuzione di una riparazione morale giusta l'art. 47 CO, il giudice deve sempre considerare le circostanze particolari del caso, prendendo in considerazione l'importanza della lesione patita dal danneggiato. Le lesioni corporali, per giustificare il riconoscimento di un'indennità per torto morale, devono infatti aver causato al danneggiato una sofferenza fisica e/o psichica importante o avergli provocato un pregiudizio duraturo alla salute (sentenza del Tribunale federale 6B_353/2012 del 26 settembre 2012 consid. 2.1; WERRO, op. cit., n. 2*a* ad art. 47 CO). Tra le circostanze che possono, a seconda dei casi, giustificare l'applicazione dell'art. 47 CO vi sono la necessità o meno di un'ospedalizzazione, la durata del soggiorno in ospedale, la presenza di disturbi psichici insorti successivamente (quali ad esempio la depressione), lo stroncamento della carriera, la vita sociale ed economica della vittima, un lungo periodo d'incapacità lavorativa, la presenza di pregiudizi fisici importanti, la necessità di interventi chirurgici e di trattamenti medici lunghi e dolorosi, nonché il tipo e la gravità della lesione patita (WERRO, op. cit., n. 6 ad art. 47 CO). Tali circostanze, per essere prese in considerazione, devono evidentemente trovarsi in nesso di causalità con la lesione corporale subita dal danneggiato.

Le medesime circostanze devono poi essere prese in considerazione dal giudice per determinare l'importo dovuto a titolo di riparazione morale. L'importante è che la somma accordata al danneggiato sia equa, e cioè che sia proporzionata alla sofferenza da egli patita (WERRO, op. cit., n. 18 e 19 ad art. 47 CO).

3.

3.1 In sede di arringa, il patrocinatore di B., il cui mandato ha avuto inizio il 26 novembre 2020 (act. MPC 15.1.1-0108, 15.1.1-0073 a 85), ha fatto valere le seguenti pretese civili nei confronti di A. (act. SK 15.721.067 e segg.):

– CHF 371'811.– a titolo di pregiudizio dell'avvenire economico dato dalla difficoltà per B. di continuare a svolgere la professione di estetista, come pure

eventuali altre attività lavorative, a seguito dei danni subiti, che sarebbero tali da compromettere la funzionalità di mani e polsi;

– CHF 30'000.– quale indennità per torto morale, a seguito dell'aggressione subita;

oltre interessi del 5% all'anno a far tempo dal 24 novembre 2020.

Il patrocinatore dell'accusatrice privata ha, pure, chiesto la condanna di A. al pagamento di CHF 11'000.– a titolo di partecipazione alle spese legali di B. Tale pretesa verrà trattata quale richiesta di indennizzo ex art. 433 CPP (cfr. *infra* consid XVII, 2.1 e segg.).

3.2 Con la requisitoria, la pubblica accusa si è espressa nel senso di un riconoscimento delle pretese civili dell'accusatrice privata B. (act. SK 15.721.061).

3.3 La difesa di A., con le sue conclusioni, chiede venga riconosciuto un importo a titolo di riparazione per il torto morale, senza però quantificarlo e rimettendosi al giudizio della Corte; mentre ha postulato il rinvio delle restanti pretese di B. al competente foro civile (cfr. act. SK 15.721.499 e segg. e 15.721.514)**.**

4.

4.1 A. è stata riconosciuta autrice colpevole del reato di tentato assassinio dell'accusatrice privata B. La Corte, tenuto conto delle risultanze istruttorie, nonché dell'esito dibattimentale, si determina come segue.

4.1.1 In merito alla richiesta di indennizzo per il pregiudizio dell'avvenire economico, la Corte ritiene la pretesa non liquida, non essendo chiaro, a questo momento, quale sarà la ripercussione economica che B. dovrà subire a seguito delle lesioni cagionatele da A. Onde stabilire un importo al riguardo, occorre che, sulla base di referti medici, possa essere accertato che B. non potrà più lavorare utilizzando alcune dita, la durata di tale limitazione, come pure occorre tenere conto delle potenzialità di B. a poter svolgere un'attività lucrativa in altri settori, dove la lesione agli arti non crea diminuzioni della capacità lavorativa. A mente della Corte, tali valutazioni comportano, nell'ambito della presente procedura, un onere sproporzionato giusta l'art. 126 cpv. 3 CPP. La Corte ha pertanto deciso che la pretesa, seppur qui riconosciuta nel suo principio, vada rinviata al competente foro civile.

4.1.2 Sul torto morale, che l'accusatrice privata chiede per la menomazione e il danno estetico, nonché per il contraccolpo psicologico e per la lesione della personalità, questa Corte ritiene la richiesta equa e assolutamente giustificata a fronte delle

sofferenze fisiche e psichiche sofferte da B. e dunque meritevole di accoglimento. Gli importi indicati rientrano in effetti, a mente della Corte, nella forchetta degli indennizzi accordati in casi simili a questo (cfr. HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Volume 2, 2013, pag. 269 e segg.).

5. Di conseguenza, visto quanto sopra, viene riconosciuto l'importo di CHF 30'000.– a titolo di risarcimento per il torto morale, con conseguente condanna di A. al relativo pagamento. Per contro, le pretese di B. per il pregiudizio dell'avvenire economico (art. 118 segg. CPP) sono rinviate al competente foro civile (art. 126 cpv. 3 CPP).

XVI. Sulle spese

1.

1.1 Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 5 RSPPF). In caso di apertura di un'istruttoria, l'emolumento riscosso per le investigazioni di polizia si situa tra i CHF 200.– e i CHF 50'000.– (art. 6 cpv. 3 lett. b RSPPF). In caso di chiusura con un atto d'accusa (cfr. art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP), l'emolumento relativo all'istruttoria oscilla tra CHF 1'000.– e CHF 100'000.– (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. c RSPPF). Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare CHF 100'000.– (art. 6 cpv. 5 RSPPF). Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i CHF 1'000.– e i CHF 100'000.– (art. 7 lett. b RSPPF).

1.2 Giusta l'art. 426 cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'art. 135 cpv. 4 CPP. L'imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati (art. 426 cpv. 3 lett. a CPP) o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 lett. b CPP).

L'art. 426 cpv. 1 CPP si basa sulla circostanza che la persona condannata sia la responsabile del procedimento penale aperto e condotto a suo carico ed è quindi tenuta ad accollarsi tutti i costi di procedura derivanti dal procedimento. Tuttavia, tra il comportamento criminale dell'accusato e i costi di procedura deve

sussistere un nesso causale (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2017, n. 1 ad art. 426 CPP).

2. Il MPC ha chiesto di porre a carico di A. gli emolumenti riferiti alla procedura preliminare quantificati in CHF 33'000. –, come pure i disborsi di CHF 102'770.60, composti da misure di sorveglianza, perizie, costi per la decisione di carcerazione e altri costi, per un ammontare complessivo di CHF 135'770.60 (cfr. SK 15.721.061 e segg.).

3.

3.1 Ai sensi dell'art. 7 lett. a RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale in composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i CHF 1'000.– e i CHF 100'000.–; *in casu*, la scrivente Corte ritiene che un emolumento di CHF 5'000.– sia adeguato a una procedura come quella che qui ci riguarda.

3.2 Si rileva, poi, che, in vista del dibattimento, la Presidente del Collegio giudicante ha richiesto un aggiornamento peritale sia alla Dr.ssa H., sia al Dr. G. Entrambi gli specialisti sono, inoltre, stati convocati al dibattimento ed interrogati in qualità di periti. La Dr.ssa H. ha quantificato le proprie prestazioni in complessivi CHF 7'103.– (CHF 3'411.– per l'aggiornamento peritale e CHF 3'692.– per l'audizione dibattimentale, cfr. act. SK 15.871.001-012), mentre il Dr. G. in CHF 4'006.45 (CHF 1'583.20 per l'aggiornamento peritale e CHF 2'423.25 per l'audizione dibattimentale, cfr. act. SK 15.872.001-004). Tali spese vengono integralmente riconosciute.

4. Visto quanto sopra esposto, le spese procedurali ammontano complessivamente a CHF 151'880.05 (CHF 135'770.60 + CHF 5'000.– + CHF 7'103.– + CHF 4'006.45).

5.

5.1 Ai sensi dell'art. 425 CPP, l'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, considerata la situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. Il Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1228) menziona che per gli emolumenti e per i disborsi l'autorità può tenere conto della situazione finanziaria della persona che vi è assoggettata. L'autorità penale può decidere di ridurre o di condonare le spese procedurali allorquando il loro importo risulta troppo elevato oppure disproporzionato, e ciò al fine d'evitare che il pagamento delle spese procedurali, considerata la situazione della persona condannata al loro pagamento, appaia come una pena supplementare o riduca le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata al loro

pagamento; l'autorità dispone di un ampio potere d'apprezzamento (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.8 del 7 novembre 2018 consid. 7.3; FONTANA, Commentaire romand, op. cit., n. 1*a* e 2 ad art. 425 CPP MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2ª ediz. 2016, n. 3 ad art. 425 CPP). La sospensione e il condono delle spese procedurali hanno pure lo scopo di non mettere a rischio la risocializzazione del condannato (DOMEISEN, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP; SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3ª ediz. 2018, n. 4 ad art. 425 CPP).

5.2 Nel caso di specie, la Corte, in considerazione della situazione di A., per non mettere a rischio la sua risocializzazione, ritiene che le spese procedurali debbano essere ridotte e poste a carico dell'imputata unicamente in ragione di CHF 100'000.–.

6.

6.1 Ai sensi dell'art. 442 cpv. 4 CPP, le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d'indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.

6.2 Nel caso concreto, a copertura delle spese procedurali summenzionate di CHF 100'000.–, viene pertanto ordinata la compensazione con i valori patrimoniali sequestrati (cfr. art. 442 cpv. 4 CPP; *supra* consid. XIV, 4.2).

XVI. Sulla difesa d'ufficio

1.

1.1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione e l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 135 cpv. 4 CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l'onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005 consid. 2.4 e 2.5, sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005 consid. 13), la designazione di un difensore d'ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

1.2 In applicazione degli art. 11 e 12 RSPPF le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.– e al massimo a CHF 300.–; essa è in ogni caso di CHF 200.– per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a CHF 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BB.2017.132 del 27 settembre 2017 consid. 2.3.1). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'art. 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (lett. c); per fotocopia CHF 0.50, rispettivamente CHF 0.20 per grandi quantità (lett. e). L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: «IVA») dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Dal 1° gennaio 2018 l'aliquota applicabile è del 7.7%.

1.3 Occorre segnalare che i difensori dell'imputata, tramite comunicazione all'avv. Iuliucci, sono stati informati riguardo ai criteri per l'allestimento della nota d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, e ciò mediante l'invio del «Foglio informativo per l'allestimento delle note d'onorario nelle procedure dinanzi alla Corte penale (SK) del Tribunale penale federale (TPF)», indicazioni che erano allegate all'invito a partecipare ai dibattimenti inviato agli avvocati in data 19 luglio 2022 e che sono facilmente reperibili pure sulla homepage del Tribunale penale federale, il cui rinvio è pure contenuto nei predetti scritti.

1.4 Nella fattispecie, l'indennità oraria è fissata a CHF 230.– (IVA non compresa), come da prassi in casi d'ordine corrente dinanzi a questa Corte (sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2; sentenza del Tribunale penale federale SK.2012.31 del 26 settembre 2012, consid. 3).

2.

2.1 Con decreto del 1° dicembre 2020 (act. MPC 16.1.0004-0007), l'avv. Iuliucci è stato nominato difensore d'ufficio di A.

2.2 Con scritto del 15 giugno 2022, su richiesta dell'avv. Iuliucci, la Corte ha ammesso il collegio di difesa con l'avv. Creazzo alla condizione che non venissero effettuate doppie fatturazioni e che un'unica nota d'onorario venisse presentata dall'avv. Iuliucci (act. SK 15.911.001-006 e *supra* lett. Q, R).

2.3 Al dibattimento, l'avv. Iuliucci, nel rispetto di quanto indicatogli dal Collegio giudicante nel decreto 15 giugno 2022, ha presentato una nota professionale di complessivi CHF 100'207.– (oltre IVA), per le prestazioni fornite dal 24 novembre 2020 al 20 settembre 2022 (act. SK 15.721.519-538).

La nota professionale è composta da onorari per complessivi CHF 97'595.– (corrispondenti a 362 ore e 15 minuti di lavoro e a 24 ore e 15 minuti per le trasferte), oltre a CHF 2'612.– di spese. La tariffa oraria esposta ammonta a CHF 230.– fino al 19 maggio 2022, aumentata poi a CHF 280.–. Per le trasferte, sono stati indicati CHF 200.– all'ora.

3. La Corte ha provveduto a tassare la nota d'onorario nel modo seguente.

3.1 L'avv. Iuliucci ha esposto prestazioni per complessive 185 ore e 10 minuti di lavoro tra il 13 luglio 2022 e il 28 agosto 2022 sotto la voce «lettura atti, preparazione dibattimento, arringa». Tale dispendio di tempo appare eccessivo. La Corte, per una corretta esecuzione del mandato di tutela degli interessi di A., ritiene adeguato riconoscere per tali prestazioni, complessivamente circa 120 ore, corrispondenti a 3 settimane di lavoro. Ne consegue che l'onorario esposto di 362 ore e 15 minuti va decurtato di conseguenza (circa 65 ore) e al collegio di

difesa vanno riconosciute complessivamente 300 ore (arrotondate) di lavoro ad una tariffa oraria di CHF 230.– all'ora (in luogo dei CHF 280.– che la difesa ha indicato per le sue prestazioni a far tempo dal 19 maggio 2022), per complessivi CHF 69'000.–.

3.2 Le trasferte vengono invece riconosciute così come esposte, ovvero 24 ore e 15 minuti a CHF 200.– all'ora, per un totale di CHF 4'850.–.

3.3 L'onorario complessivo riconosciuto ammonta pertanto a CHF 73'850.– (CHF 69'000.– + CHF 4'850.–), oltre IVA al 7.7%.

3.4 Per quanto attiene alle spese, anche queste vanno riconosciute come esposte in CHF 2'612.–.

3.5 L'IVA al 7,7% sull'importo totale di onorari e spese di CHF 76'462.– (CHF 73'850.– + CHF 2'612.–) ammonta a CHF 5'887.57.

4.

4.1 Si ha che all'avv. Iuliucci e all'avv. Creazzo, viene riconosciuto, per le prestazioni svolte nell'ambito del collegio di difesa, l'importo complessivo di CHF 82'350.– arrotondato (IVA inclusa), per le prestazioni fino al 19 settembre 2022.

4.2 A. è tenuta al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

XVII. Sulle indennità

1.

1.1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP l'imputato ha diritto a: un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a); un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b); una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

1.2 Quanto alle spese legali di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato è tenuto ad indennizzare le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali dell'accusato prosciolto; trattasi delle spese assunte per la difesa di fiducia, le spese del difensore d'ufficio essendo a carico della Confederazione. Vengono indennizzati il patrocinio, se era necessario, nonché le spese, se appaiono adeguate (MINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 429 CPP).

1.3 Per quel che concerne la riparazione del torto morale di cui all'art. 429 cpv. 1 lett. c, la base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale; lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile (FF 2006 1231). Una lesione particolarmente grave è data pacificamente in casi di carcerazione preventiva o di carcerazione di sicurezza, e potrebbe essere data ad esempio pure in caso d'ispezioni corporali o in caso di perquisizione domiciliari, in caso di risonanza mediatica o in ragione della durata del procedimento (MINI, op. cit. n. 7 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP). L'autorità competente dispone di un ampio potere d'apprezzamento nella determinazione della riparazione del torto morale (DTF 129 IV 22 consid. 7.2). Nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento il giudice deve tenere conto delle particolarità del caso specifico (WEHRENBERG/FRANK, op. cit., n. 28 ad art. 429 CPP). L'indennità prevista dall'art. 431 cpv. 1 CPP, come del resto la riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, non può essere estinta opponendo in compensazione quella dello Stato per le spese procedurali (DTF 140 I 246 consid. 2.6.1).

1.4 In sede di arringa, la difesa, che ha postulato la parziale assoluzione di A., ha formulato un'istanza di indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP, senza tuttavia né sostanziare, né quantificare la pretesa.

Il difensore dell'imputata ha inoltre chiesto l'attribuzione all'accusatrice privata di qualsiasi forma di indennità che sarebbe stata eventualmente accolta in favore di A. dalla Corte (cfr. act. SK 15.721.510 e segg.).

1.5 Essendo stati in concreto confermati tutti i reati ipotizzati dall'accusa a carico di A. confermati (compresa la violazione dell'art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», per la quale la difesa ha chiesto il proscioglimento), non si può dare seguito alla richiesta di indennizzo, formulata peraltro in modo generico. A. non ha diritto ad alcun indennizzo, non essendo date le condizioni dell'art. 429 CPP.

2.

2.1 Giusta l'art. 433 cpv. 1 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento: a) se l'accusatore privato vince la causa, oppure b) se l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP. L'accusatore privato vince la causa qualora, in caso di azione penale, l'imputato venga condannato e, in caso di azione civile, la pretesa dell'accusatore privato venga tutelata. L'autorità penale decide la richiesta sulla base dell'istanza di indennizzo che l'accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese.

2.2 Le spese ai sensi dell'articolo 433 cpv. 1 CPP si riferiscono principalmente alle spese legali, nella misura in cui queste sono state causate dalla partecipazione al procedimento penale dell'accusatore privato ed erano necessarie a tutelare i suoi interessi (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 6B_423/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.3 con rinvii).

2.3 Secondo la giurisprudenza la nozione di adeguato indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP lascia un ampio margine di apprezzamento al giudice e concerne le spese necessarie per un'adeguata e ragionevole tutela degli interessi dell'accusatore privato (DTF 139 IV 102 consid. 4.1 e 4.3, MIZEL/RÉTONAZ, Commentaire romand, op. cit., n. 8*b* ad art. 433 CPP). L'indennizzo viene stabilito prendendo in considerazione le spese necessarie ad un avvocato cognito in materia di patrocinio di accusatori privati in ambito penale, che ha solide conoscenze della materia ed è quindi in grado di effettuare le sue prestazioni in modo mirato ed efficiente sin dall'inizio (sentenza del Tribunale federale 6B_1389/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 2.2.1).

2.4 Al dibattimento, B., tramite il proprio patrocinatore, ha chiesto la condanna di A. al pagamento dell'importo di CHF 11'000.–, a titolo di partecipazione alle spese legali sostenute (act. SK 15.721.070, cfr. *supra* consid. XV, 3.1). L'avv. Haab ha allegato una nota professionale dettagliata, con le prestazioni da lui fornite tra il 26 novembre 2020 e il 19 settembre 2022, per complessivi CHF 17'070.52 (act. SK 15.851.007-012), limitando però la sua richiesta a CHF 11'000.– (act. SK 15.851.001).

2.5 A. è stata riconosciuta autrice colpevole del reato di tentato assassinio di B. (cfr. *supra* consid. VIII, 7); ne consegue che l'accusatrice privata ha vinto la causa e

ha, quindi, diritto a un indennizzo ai sensi dell'art. 433 CPP, essendo l'avv. Haab un patrocinatore di fiducia.

3.

3.1 La Corte ritiene che l'importo di CHF 11'000.– richiesto sia adeguato e proporzionale alle prestazioni svolte dall'avv. Haab per la tutela degli interessi dell'accusatrice privata. Lo stesso corrisponde a circa 50 ore di lavoro alla tariffa oraria di CHF 230.– .

3.2 Visto quanto precede, ritenuta la condanna di A. per il tentato assassinio di B., considerato che l'avv. Haab, conformemente a quanto previsto all'art.433 cpv. 2 CPP, ha quantificato e comprovato la propria pretesa d'indennizzo, si giustifica riconoscere a B. un indennizzo ex art. 433 CPP di CHF 11'000.–.

3.3 A. viene, pertanto, condannata al pagamento di CHF 11'000.–, come richiesto in arringa, a titolo di partecipazione alla spese legali.

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuta autrice colpevole di:

1.1 ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l'art. 22 CP);

1.2 violazione dell'art. 2 della legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate ai sensi dei considerandi;

1.3 ripetuto esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP).

2. A. è condannata ad una pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 51 CP) e la pena anticipatamente espiata (art. 236 CPP), nonché alla multa di CHF 2'000.–.

3. È ordinato il trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.

4. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all'esecuzione del trattamento stazionario.

5. In caso di mancato pagamento della multa, è ordinata una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni ex art. 106 cpv. 2 CP.

6. A. è condannata al pagamento della tassa di giustizia di CHF 5'000.– e delle spese procedurali in ragione di CHF 100'000.–.

7. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Daniele Iuliucci è fissata in CHF 82'350.– (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

A. è condannata al rimborso alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 CPP).

8. È riconosciuto il principio del risarcimento del danno patito dall'accusatrice privata (art. 126 cpv. 3 CPP).

8.1 A. è condannata a risarcire CHF 30'000.– in favore di B. a titolo di riparazione del torto morale.

8.2 Per il rimanente l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile.

9. A. è condannata al pagamento di CHF 11'000.– in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali.

10. È ordinata la confisca del coltello di cui al reperto 24037 (art. 69 CP).

11. È ordinata la confisca dell'importo di CHF 4'100.– di cui al reperto 42052 (art. 70 CP).

12. L'importo di CHF 228.70 (reperto 24199) viene utilizzato a parziale copertura delle spese procedurali (art. 422 e segg. CPP).

13. È disposta la restituzione a A.:

- dei telefoni cellulari (reperti 24034, 42040, 42042 e 42043) e del laptop (reperto 42044), previa cancellazione dei dati contenuti sui supporti di memoria in essi integrati;

- della borsa marca 2 (reperto 24198) e di due esemplari del corano (reperti 42049 e 42050).

14. È disposta la restituzione ad I. del maglioncino (reperto 23718).

15. I restanti reperti, come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.

16. Il Cantone Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione (art. 74 LOAP).

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante Il Cancelliere

Il testo integrale della sentenza viene notificato a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Elisabetta Tizzoni
- Avv. Daniele Iuliucci
- Avv. Hugo Haab

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Spedizione: 25 novembre 2022